




**CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL**

Atti Consiliari
Sitzungsberichte des Regionalrates

X Legislatura - X Gesetzgebungsperiode
1988 - 1993

SEDUTA 104 SITZUNG
17.9.1992



INDICE DEGLI ORATORI INTERVENUTI
VERZEICHNIS DER REDNER

PINTER Roberto <i>(Gruppo Misto)</i>	pag.	1
TAVERNA Claudio <i>(Gruppo Movimento Sociale Italiano-Destra Nazionale)</i>	"	3-14-18-24-27-29-32-35-37
BENEDIKTER Alfons <i>(Gruppo Union für Südtirol)</i>	"	9-12-13-26-28-35-40-44-45-48-55-60- 62-63-65-66-68
ROMANO Francesco <i>(Gruppo Socialista Italiano)</i>	"	12-17-25-28-33-36-41-46-53-55-61- 63-65-66
RELLA Alberto <i>(Partito Democratico della Sinistra)</i>	"	23-24-32-39-42-51-54-62-70-73
TRIBUS Arnold <i>(Gruppo Lista Verde - Grüne Fraktion-Grupa Vërc)</i>	"	34-52-63-69
NEGHERBON Livio <i>(Gruppo Democrazia Cristiana)</i>	"	39
KASERER Robert <i>(Gruppo Südtiroler Volkspartei)</i>	"	50-62-67-68
ANDREOLLI Tarcisio <i>(Gruppo Democrazia Cristiana)</i>	"	58-67-72
KLOTZ Eva <i>(Gruppo Union für Südtirol)</i>	"	71



INDICE

INHALTSANGABE

Disegno di legge n. 72:

Nuovo ordinamento dei Comuni della Regione
Trentino-Alto Adige (presentato dalla Giunta
regionale)

pag. 2

Gezetzentwurf Nr. 72:

Neue Gemeindeordnung der Region Trentino-
Südtirol (eingebracht vom Regionalausschuß)

Seite 2

Vorsitzender: Präsident Peterlini
Presidenza del Presidente Peterlini

Ore 10.15

PRÄSIDENT: Ich bitte die Abgeordneten Platz zu nehmen und mit dem Namensaufruf zu beginnen.

PRESIDENTE: Prego i signori Consiglieri di voler prendere posto e di procedere all'appello nominale.

BENUSSI: (segretario):(fa l'appello nominale)
(Sekretär):(ruft die Namen auf)

PRÄSIDENT: Ich bitte die Abgeordneten sich von den Plätzen zu erheben. Ich darf in unseren Reihen den Abg. Roberto Pinter begrüßen und teile Ihnen mit, daß Sie in der Sitzung vom 15. September zum Abgeordneten des Regionalrates von Trentino-Südtirol ernannt worden sind. Das Autonomiestatut sieht vor, daß Sie, bevor Sie die Funktionen übernehmen können, die Eidesformel sprechen müssen. Ich darf sie verlesen und Sie sagen dann: "Ich schwöre - giuro": "Ich schwöre der Republik treu zu sein und mein Amt nur zum untrennbaren Wohl des Staates und der Region auszuüben - Giuro di essere fedele alla Repubblica e di esercitare il mio ufficio al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e della Regione".

PRESIDENTE: Prego i signori consiglieri di volersi alzare. Desidero dare il benvenuto al cons. Pinter e comunicargli che nella seduta del 15 settembre è stato eletto consigliere regionale della Regione Trentino-Alto Adige. Lo Statuto di autonomia prevede che prima di assumere le funzioni presti giuramento. Darò ora lettura della formula di giuramento e Lei dirà lo giuro: "Giuro di essere fedele alla Repubblica e di esercitare il mio ufficio al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e della Regione".

PINTER: Lo giuro.

PRÄSIDENT: Danke schön! Herr Abg. Pinter, ich darf Sie jetzt, unabhängig vom formalen Akt in unseren Reihen willkommen heißen und Ihnen für Ihre neue Aufgabe und für Ihre Arbeit alles Gute wünschen. Ich bin sicher, daß wir - so wie mit den anderen Kollegen auch - eine gute Zusammenarbeit zum Wohle der Bevölkerung geben können. Alles Gute!

PRESIDENTE: Grazie, cons. Pinter! Ora, a prescindere dall'atto formale, desidero darLe il benvenuto in questo consesso ed augurarLe un proficuo svolgimento del suo mandato. Sono sicuro che i nostri rapporti si baseranno sulla collaborazione per il bene della popolazione, ed in questo contesto desidero rinnovarLe i miei auguri!

PRÄSIDENT: Ich bitte nun um Verlesung des Protokolles der letzten Sitzung.

PRESIDENTE: Prego dare lettura del processo verbale dell'ultima seduta.

BENUSSI: (segretario):(legge il processo verbale)
(Sekretär):(verliest das Protokoll)

PRÄSIDENT: Gibt es Einwände zum Protokoll? Keine. Dann gilt das Protokoll als genehmigt.

PRESIDENTE: Ci sono osservazioni al processo verbale? Nessuna. In tal caso il processo verbale risulta approvato.

PRÄSIDENT: Für die heutige Sitzung haben sich die Abg. Kofler, Degaudenz, Nicolini, Leita, Franceschini und Frasnelli entschuldigt.

PRESIDENTE: Per la seduta odierna hanno giustificato la loro assenza i cons. Kofler, Degaudenz, Nicolini, Leita, Franceschini e Frasnelli.

PRÄSIDENT: Wir kommen jetzt zur Fortsetzung der Arbeiten zum **Gesetzentwurf Nr. 72: "Neue Gemeindeordnung der Region Trentino-Südtirol"**, eingebracht vom Regionalausschuß und zwar zur Artikeldebatte.

Ich verlese den Art. 1.

PRESIDENTE: Passiamo ora alla discussione concernente il **disegno di legge n. 72: "Nuovo Ordinamento dei comuni della Regione Trentino-Alto Adige"**, presentato dalla Giunta regionale. Siamo in fase di discussione articolata.

Darò ora lettura dell'art. 1.

TITEL I DIE GEMEINDE

KAPITEL I Satzungsbefugnis und Funktionen der Gemeinde

Art. 1 Autonomie der örtlichen Gemeinschaft

1. Die örtlichen Gemeinschaften sind autonom.
2. Die Gemeinde vertritt als autonome Körperschaft die örtliche Gemeinschaft, nimmt deren Interessen wahr und fördert ihre Entwicklung. Die Gemeinde auf deren Gebiet verschiedene kulturelle Sprach- und Volksgruppen vorhanden sind, übt ihre Tätigkeit auch im Hinblick auf den Schutz und die Förderung der Sprache, Kultur und Identität dieser Gruppen aus. Sie erkennt ihnen Gleichheit der Rechte zu und fördert die harmonische Entwicklung ihrer Beziehungen, damit das gegenseitige Verständnis und ein nutzbringendes Zusammenleben unter den Volksgruppen gewährleistet wird.
 - 2 bis. Für die Gemeinden der Provinz Bozen gelten bei der Bestellung ihrer Organe, Einsetzung von Kommissionen sowie bei der Aufnahme und Verwaltung des Personals die Bestimmungen laut Autonomiestatut betreffend die Verwendung der deutschen, italienischen und ladinischen Sprache sowie betreffend den Sprachgruppenproporz laut den Ergebnissen der letzten Volkszählung.
3. Die Gemeinde hat im Rahmen der in diesem Gesetz festgelegten Grundsätze Satzungsbefugnis.
4. Die Gemeinde besitzt Finanzhoheit nach den Vorschriften der Staatsgesetze und nach den besonderen Bestimmungen der Gesetze der autonomen Provinzen Trient und Bozen, die gemäß den Artikeln 80 und 81 Absatz 2 des mit Dekret des Präsidenten der Republik vom 31. August 1972, Nr. 670 genehmigten Sonderstatutes ergangen sind.

TITOLO I
IL COMUNE

CAPO I
Autonomia statutaria e funzioni comunali

Art. 1
Autonomia della comunità locale

1. Le comunità locali sono autonome.

2. Il Comune ente autonomo rappresenta la comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Il Comune nel cui territorio coesistono gruppi linguistici ed etnico culturali diversi, opera anche al fine di salvaguardare e promuovere la lingua, cultura ed identità di tutte le proprie componenti, riconoscendo alle stesse pari dignità nonchè lo sviluppo armonico dei loro rapporti, al fine di garantire una reciproca conoscenza ed una proficua convivenza tra i gruppi.

2 bis. Nei Comuni della provincia di Bolzano, per la nomina dei propri organi, dell'insediamento di commissioni nonchè dell'assunzione e gestione del personale, si applicano le norme previste dallo Statuto di autonomia sull'uso delle lingue italiana, tedesca e ladina nonchè quelle sulla proporzionale, quale risulta dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione.

3. Il Comune ha autonomia statutaria entro i principi fissati dalla presente legge.

4. Il Comune gode di autonomia finanziaria secondo quanto stabilito dalle leggi dello Stato e dalle particolari disposizioni contenute nelle leggi delle Province autonome di Trento e di Bolzano emanate in attuazione degli articoli 80 e 81, comma 2, dello Statuto speciale approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

PRÄSIDENT: Ich verlese jetzt den ersten Änderungsantrag des Abg. Taverna dazu:

PRESIDENTE: Darò ora lettura del primo emendamento a firma del cons. Taverna:

1. Die Gemeinden der Region Trentino-Südtirol sind im Rahmen der mit Staats- und Regionalgesetzen festgelegten Bestimmungen autonome lokale Gemeinschaften.

1. I Comuni della Regione Trentino-Alto Adige sono comunità locali autonome nell'ambito delle norme stabilite con leggi dello Stato e della Regione.

PRÄSIDENT: Wer meldet sich zu Wort?
Bitte, Abg. Taverna.

PRESIDENTE: Chi desidera intervenire?
Prego, cons. Taverna.

TAVERNA: Signor Presidente della Giunta, signor assessore ed onorevoli colleghi, ho ascoltato con attenzione la scarna replica che l'assessore competente e presentatore del disegno di legge ha voluto riservare agli oratori che sono intervenuti in discussione generale, e la mia attenzione era così viva, forte e partecipata, che alla fine mi sono sentito in dovere - rompendo le regole ed anche, se mi consentite, andando incontro a quello stile che comunque ho sempre cercato di interpretare nelle nostre sedi istituzionali - di contestare vivacemente l'impostazione della relazione dell'assessore Romano,

laddove ad un certo punto, anziché rispondere alle argomentate e documentate - se consentite esprimermi così - riflessioni che il gruppo del M.S.I. ha inteso fare nel corso della discussione generale, ma che ha inteso anche scrivere attraverso la mia modestissima relazione di minoranza. Ebbene dopo essermi accorto che l'assessore Romano non era nelle condizioni, non voleva o non poteva rispondere - questo è un interrogativo che pongo a me ed all'assessore - a queste che credo essere state argomentate e documentate considerazioni, allora, ad un certo punto l'attenzione e la partecipazione così vive sono sfociate in una sonora contestazione e per questo mi scuso con l'assessore Romano, perché non sarebbe stato opportuno che ci fosse una chiassata nei suoi confronti, non sarebbe stato soprattutto opportuno però che l'assessore Romano ad un certo punto si fosse espresso come se il dibattito fosse stato una mera serie di considerazioni e di parole che necessariamente dovessero cadere nel vuoto e non, come invece ritengo e credo, una concreta testimonianza che il M.S.I., ma credo anche gli altri gruppi che sono intervenuti per contestare o per apprezzare il suo disegno di legge hanno inteso comunque portare il loro contributo ed hanno inteso comunque rendere vivo questo dibattito, che in realtà vivo non è stato. Proprio ieri pomeriggio in occasione anche della sua replica, signor assessore competente, ma anche nel corso dell'intero pomeriggio ho potuto contare i colleghi presenti in aula ed alle volte questi colleghi superavano a mala pena la decina di unità, ecco allora una misura diretta di come questo disegno di legge n. 72 - che a torto o a ragione viene definito come la panacea di tutti i mali e soprattutto di quelli dei Comuni - ha suscitato ben poco interesse fra i colleghi, se è vero come è vero che in considerazione della sua relazione, signor assessore, l'attenzione era scarsa, ma soprattutto era scarsa la presenza dei colleghi, e questo, a mio modesto parere, è il termometro che misura il grado di sensibilità e di attenzione nei confronti di un disegno di legge, che, come ho definito prima, a torto o a ragione, si vuole fare passare come il disegno di legge rivoluzionario che dovrebbe rifondare l'assetto e l'ordinamento dei comuni e di per se stesso dovrebbe essere un'iniezione di vitalità in un corpo ormai in decomposizione come è quello costituito dalla presenza, oltre tutto assai numerosa, di comuni di dimensioni più o meno grandi, fino ad arrivare a comuni di piccolissime dimensioni, per cui ad un certo punto non si capisce nemmeno il perché queste comunità dovrebbero mantenersi in vita, se non riescono nemmeno a censire l'esiguo numero di abitanti, in quanto gli uffici preposti a queste attività sono assolutamente insignificanti anche da un punto operativo, e non per demerito dei dipendenti di questi organismi, ma proprio per le ridottissime dimensioni e per la scarsità dell'organico che in riferimento a queste dimensioni viene determinato.

Nella presentazione del mio emendamento, signor assessore, era doveroso da parte mia ricominciare non tanto il dibattito, che comunque, con richiesta di argomentazioni, ho potuto presentare a quest'aula e soprattutto alla sua attenzione ed a quella della Giunta, ma dimostrare come l'art. 1 di questo disegno di legge si riveli un esercizio meramente di vanità.

L'art. 1 vi è stato letto, ma mi pare che sia comunque opportuno fare una comparazione tra quello che vi è scritto in questo art. 1 e nell'art. 2 della legge n. 142, che noi sappiamo essere la legge di contenuto economico e sociale nei confronti del quale la normativa del legislatore regionale deve evidentemente adeguarsi, perché questo è stabilito da dottrina di principi giuridici che demandano alla competenza del Consiglio regionale la materia ordinamentali degli enti locali, ma questa delega è meramente concorrente rispetto, ad esempio, ad altre realtà regionali tipo la Sicilia, laddove la delega in questa materia è sicuramente di grado più elevato e quindi anche sotto questo profilo ci troviamo nella condizione di ricopiare tale e quale la legge n. 142. Ecco perché mi sono permesso anche ieri di interromperla, signor assessore, e di questo mi scuso, e di essere autore di un furto materiale nei confronti del legislatore nazionale, in quanto il disegno di legge n. 72 non fa che riproporre nei suoi contenuti più evidenti quanto è contenuto nella legge n. 142, la legge sulla nuova organizzazione degli enti locali nello Stato italiano.

Allora, proprio dal testo da lei proposto e fatto proprio dalla Commissione e soprattutto dall'esecutivo e dalla maggioranza, si evince come questa considerazione sia ulteriormente

documentata dal raffronto che nasce spontaneo tra queste due impostazioni, che non sono per se stesse diverse, ma diverso evidentemente è il contenuto della norma, rispetto a quella nazionale sicuramente più sicura, anche per quanto riguarda la certezza del diritto e l'interpretazione logico-giuridica e letterale, ed il testo che avete proposto, che si ripromette di creare la rivoluzione copernicana, ma che in realtà genera confusione su confusione.

Mi sia consentito provare che l'emendamento che ho proposto è sicuramente migliorativo rispetto al testo, non mi limito ad illustrare il mio emendamento, che è di una semplicità assoluta, di una facilità di lettura e di comprensione assoluta, ma mi permetto di contestare nel suo complesso l'articolo proposto dalla Commissione, fatto proprio dall'esecutivo e dalla maggioranza, e da questo confronto nasce la convinzione del gruppo del M.S.I. e la mia della bontà dell'emendamento medesimo e della scarsa capacità ed incisività dell'art. 1 proposto da lei, dall'esecutivo e dalla Commissione, articolo che, a nostro giudizio, è destinato ad ingenerare confusione, invece di determinare le condizioni anche di ordine interpretativo che evidentemente il legislatore deve preoccuparsi di considerare e di mantenere, perché la certezza del diritto è un elemento indispensabile ed indissolubile rispetto all'approvazione di un qualsiasi testo legislativo.

L'art. 1, che si suddivide in vari commi, già al secondo comma ci mette nella condizione di poter sostenere con estrema facilità le linee di fondo per le quali riteniamo debba essere modificato con l'emendamento proposto. Il secondo comma dell'art. 1 recita così: "Il Comune ente autonomo rappresenta la comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Il Comune nel cui territorio coesistono gruppi linguistici ed etnico-culturali diversi, opera anche al fine di salvaguardare e promuovere la lingua, cultura ed identità di tutte le proprie componenti, riconoscendo alle stesse pari dignità nonché lo sviluppo armonico dei loro rapporti, al fine di garantire una reciproca conoscenza ed una proficua convivenza tra i gruppi.". Signor assessore, abbiamo l'art. 2 della legge n. 142, che, anche sotto questo profilo, mi sia consentito, se dovete copiare le cose, dovete farlo bene, non potete copiare male anche quel poco di buono che è contenuto nella legge n. 142. Vedo entrare in questo momento l'assessore provinciale alle riforme istituzionali e credo possa essere interessato e curioso, possa sentirsi in qualche modo affascinato da un dibattito che indubbiamente lo arricchirà, se è vero come è vero che la responsabilità che egli esercita a livello di Giunta provinciale di Trento gli consentirà di poter meglio lavorare, per far sì che la delega contenuta nel mandato ricevuto e nella responsabilità di assessore anche alle riforme istituzionali gli consenta di operare al fine di promuovere anche in Provincia di Trento quel rinnovamento che è indispensabile e che deve essere concretizzato attraverso le riforme istituzionali, e quindi sono convinto che il nostro collega Duca sarà particolarmente attento al dibattito che si svilupperà, anche perché - e questa è una contraddizione politica, partitica o in termini, non lo so, molto probabilmente sarà tutto questo messo assieme - abbiamo di fronte un assessore alle riforme istituzionali che, guarda a caso, appartiene al gruppo del P.S.I., ed abbiamo di fronte un assessore regionale agli enti locali che è il padre, si fa per dire, è il "San Giuseppe" della situazione, il quale ha presentato il disegno di legge n. 72, mentre in realtà il disegno di legge n. 72 è figlio più o meno legittimo della legge n. 142 dello Stato.

Allora andiamo nel merito della questione. Mi pare, assessore Romano, di aver posto tutte le premesse in essere - sono convinto che lei non risponderà, ciò malgrado mi sento nella responsabilità di dover utilizzare fino in fondo il tempo che mi dà il Regolamento, fino a quando esso prevederà questo termine - per dimostrare quanto sia necessario, anziché approvare questo testo, modificarlo ed accogliere quelle proposte di tipo migliorativo, quegli emendamenti di cui noi del gruppo del M.S.I. avevamo preannunciato la presenza ormai da qualche mese, perché questi emendamenti sono vecchi di qualche mese e sono stati stilati in una realtà politica molto diversa rispetto a quella in cui oggi noi siamo inseriti.

Caro assessore Romano, per ritornare all'art. 1 e quindi all'illustrazione del mio emendamento, non possiamo dopo aver letto il secondo comma dell'art. 1 non richiamarci a quanto è

espressamente previsto dalla legge n. 142 nell'art. 2, che è l'articolo di indirizzo all'articolo programmatico, di definizione del Comune, una definizione che per la verità di per sé è criticabile anche nella formulazione della legge n. 142, quindi nell'art. 2 è addirittura peggiorativa rispetto a quanto era previsto dalla legge regionale in vigore che a questo proposito aveva, secondo il mio modesto parere, espresso più compiutamente e sicuramente con una pulizia lessicale, formale, letterale e politica migliore rispetto al contenuto dell'art. 2 della legge n. 142 e dell'art. 1 di cui lei è il "San Giuseppe" o il padre naturale.

A questo proposito, proprio nell'art. 1 della legge regionale n. 29, che verrà modificata con l'approvazione di questo disegno di legge, a mio parere e di quello del gruppo del M.S.I., la definizione del Comune si riferiva meglio a quell'organo, a quell'ente o a quell'entità meglio definita, i cui compiti e le cui funzioni erano specificatamente stabilite dalla legge e non demandate - dopo lo potremmo argomentare meglio, quando arriveremo al punto degli statuti -, in effetti ha stabilito meglio la legge regionale con l'art. 1, quando definiva il Comune "un ente avente un territorio, una popolazione stabile ed un'organizzazione per l'esercizio di funzioni proprie e delegate". Il legislatore regionale con la legge n. 29 aveva sicuramente dato un'espressione e una formulazione che in termini giuridici e politici meglio si poteva determinare e riferire alla realtà del Comune quale essa veramente è, e non quale essa dovrebbe essere nelle vostre menti confuse, perché evidentemente la dizione che il Comune è un ente avente un territorio, una popolazione stabile ed un'organizzazione per l'esercizio di funzioni proprie e delegate è un'espressione che sul piano giuridico e sul piano politico è sicuramente superiore da un punto di vista della facilità della lettura e dell'interpretazione rispetto alla formulazione che voi date all'art. 1 che ho letto prima; ma anche rispetto alla formulazione dell'art. 2 della legge n. 142 ci troviamo di fronte ad un abisso, perché il legislatore nazionale ha fatto una brutta legge e noi continuiamo a ricordare che a livello nazionale il nostro partito ed i nostri gruppi parlamentari sono stati gli unici a votare contro la legge Gava - perché ve lo voglio ricordare, questa è la legge Gava, integrata da diversi altri disegni di legge -. Questa legge n. 142, che pure è una legge cattiva, rispetto al contenuto del vostro art. 1, sotto il profilo della chiarezza e della possibilità di interpretazione evidente ed univoca della norma abbiamo fatto sicuramente tre passi indietro anziché uno avanti.

Mi sia consentito soffermare la mia e credo anche la vostra attenzione nel recepire la volontà nostra di contribuire nel corso del dibattito in discussione articolata a promuovere quei miglioramenti di cui prima facevo cenno, mi sia consentito di leggere l'art. 2 - tralasciando la parte che riguarda le Province che in questa sede non interessa, perché sotto questo aspetto abbiamo una configurazione giuridico-istituzionale diversa rispetto a quella delle Regioni a Statuto ordinario -: "Le comunità locali ordinate in Comuni sono autonome. Il Comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. I Comuni hanno autonomia statutaria ed autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi del coordinamento della finanza pubblica. I Comuni sono titolari di funzioni proprie, esercitano altresì secondo le leggi statali e regionali le funzioni attribuite o delegate dallo Stato o dalla Regione."

Signor assessore, mi permetto richiamarla all'attenzione, capisco che magari posso sembrare pignolo nell'esposizione delle mie tesi, ma questo risponde alle responsabilità di ciascuno di noi, che le esercita nelle forme che ritiene più opportune, ma siccome sono particolarmente convinto della bontà delle mie affermazioni e dei ragionamenti che ovviamente sottendono le affermazioni e le considerazioni che sto facendo in questo interventi, proprio dalla lettura dell'art. 2, che nella legge n. 142 è l'articolo fondamentale, programmatico e di principio, che ha come obiettivo quello di dirci quali sono in diritto ed in dottrina, gli enti locali, in modo particolare i Comuni, è evidente che dal confronto tra i due testi, il testo presentato dalla Commissione e fatto proprio dalla Giunta e dalla maggioranza sia soccombente per le ragioni per le quali fino adesso mi sono sforzato di dimostrare come questo testo, in confronto all'art. 2, sia contorto; il vostro art. 1 è contorto, non si riesce a capire perché voi a tutti i costi dovete riprendere temi e principi che ormai appartengono non soltanto alla cultura. Voi citate la

cultura, è un termine che oggi si cita molto spesso e volentieri e ritengo che forse è meglio essere più colti senza con questo dover ad ogni piè sospinto ricordare a noi stessi ed agli altri di essere colti. Dimostrare implicitamente o esplicitamente la propria cultura attraverso la conoscenza dei problemi ed attraverso l'aver saputo immagazzinare in noi stessi il bagaglio delle conoscenze umane, è essere colti, ma questa cultura va applicata alla realizzazione delle cose. Allora, - ripeto - se abbiamo di fronte questi due testi, quello dell'art. 2 della legge nazionale e l'art. 1 del vostro disegno di legge - e mi sono limitato soltanto a leggere e commentare esclusivamente il secondo comma del vostro art. 1 - è evidente che soltanto dalla lettura del secondo comma dell'art. 1 il vostro testo è soccombente.

Ma facciamo un piccolo sforzo in avanti e cerchiamo di elaborare un ragionamento che non si possa esaurire soltanto nella lettura e nel confronto che emerge dal comma secondo che ho letto poco fa, potrei qui perdere giornate intere per commentare parola per parola quello che è contenuto in questo secondo comma, ovviamente questo non mi è consentito, mi piacerebbe farlo per dimostrare in tutta la loro importanza come le parole debbono essere usate a proposito: ci troviamo di fronte ad un'elencazione - sembra quasi di leggere il dizionario - di parole buttate lì, un "bla bla bla" che quindi da un punto di vista giuridico quindi non hanno alcun significato, se non quello di riprendere contenuti, principi ed argomentazioni che fanno già parte del bagaglio della nostra cultura, ma non solo della nostra cultura, fanno parte integrante ed esplicita dei principi contenuti nella Costituzione, potrei citarne gli articoli, il 5 ed il 6, potrei citare anche gli articoli dello Statuto, non occorre andare qui a rimestare per ricomporre e riprendere il tutto, in questo secondo comma bastava limitarsi a dire come il legislatore regionale aveva detto nel lontano 1964, se non erro, ma ci sono leggi precedenti perché dopo vi è stato un testo unico che ha raccolto tutte le norme riferite all'ordinamento dei Comuni. Proprio il nostro legislatore, proprio i nostri antichi predecessori, che molto probabilmente, anche sotto questo profilo ed al di là degli schieramenti politici, avevano dimostrato che anche sul piano della forma e dell'impostazione giuridica forse avrebbero molto da insegnarci e forse se fossero qui si scandalizzerebbero di fronte a testi siffatti, perché sono convinto che sono malfatti e soprattutto sono convinto che noi ovviamente adeguandoci ad uno spirito e ad un comportamento ormai è univoco, e non soltanto a livello regionale o provinciale, pensiamo per esempio a quante volte il difensore civico nella nostra realtà provinciale è intervenuto allarmato per denunciare l'incapacità del legislatore di promulgare leggi chiare e sintetiche, in modo che il cittadino possa accostarsi alla produzione legislativa senza avere bisogno dell'interprete, del leguleo o dell'esperto, perché ci troviamo di fronte ad una produzione legislativa che è malfatta e carente non soltanto sul piano politico, ma anche sul piano della forma e del contenuto meramente formale.

Allora, dicevo, quel legislatore regionale ha definito il Comune un ente avente un territorio, una popolazione ed un'organizzazione, questi sono gli elementi costitutivi; lei, assessore, che è procuratore legale e che quindi è laureato in giurisprudenza, quante volte le hanno insegnato all'università il significato di questa espressione "territorio, popolazione ed organizzazione"? Credo che questi concetti le verranno fuori dagli occhi, ed allora mi chiedo come mai, proprio lei, che ha una cultura giuridica e quindi anche sotto questo profilo avrebbe dovuto essere accorto non già sul piano politico, ma dei principi di ordine giuridico, non ha fatta salva la necessità della salvaguardia dei principi giuridici che sono alla base dello Stato di diritto.

Allora le tre condizioni, popolazione, territorio e organizzazione, dove le troviamo nell'art. 1 da lei proposto? Non le troviamo affatto, troviamo una serie di elucubrazioni, di parole che sono messe lì con il significato di riempire in qualche modo e di differenziarsi rispetto al legislatore regionale e nazionale, ma evidentemente ci troviamo nella condizione di dover essere chiaramente contrari a questo art. 1, ecco la ragione della presentazione del nostro emendamento.

Il nostro emendamento risolve il problema in modo molto semplice, non articolato e quindi confuso come il vostro, perché noi diciamo: "I Comuni della Regione Trentino-Alto Adige sono comunità locali autonome nell'ambito delle norme stabilite con leggi dello Stato e della Regione."

Questo, secondo me, è lo spirito con il quale si devono fare le leggi. Ma ho anche ricordato che il legislatore nazionale questi concetti li ha contenuti in un articolo che è composto da 5 brevissimi commi e tutti 5, anche dal punto di vista del numero delle parole, rappresentano una entità inferiore...

(Interruzione)

TAVERNA: ...Un'entità inferiore rispetto al minimo delle parole contenute nel secondo comma dell'art. 1.

Signor Presidente, non capisco se scampanella per richiamare all'ordine me oppure l'Assemblea...

(Interruzione)

PRÄSIDENT: Ha esaurito il suo tempo, consigliere.

TAVERNA: Benissimo, allora mi riprometto di intervenire in dichiarazione di voto.

PRÄSIDENT: Ich möchte jetzt niemandem nahetreten, sondern nur etwas in Erinnerung rufen. Wir haben bei der Sitzung der Fraktionsvorsitzenden vereinbart, daß wir bis zur Änderung der Geschäftsordnung, die ja demnächst im Regionalrat gebracht wird, ein Gentlemen-Agreement, freiwillig natürlich, einhalten wollen, das die Kürzung der vorgesehenen Redezeiten, die sehr lang sind, auf die Hälfte reduziert und zwar wäre das laut diesem Abkommen eine Viertelstunde pro Änderungsantrag anstatt einer halben Stunde. Ich sage das jetzt nachher, weil ansonsten hätte ich Sie wünschon vorher daran erinnern müssen. Also alles in Ordnung, Herr Abg. Taverna.

Möchten Sie dazu etwas sagen?

PRESIDENTE: Non desidero incalzare nessuno, bensì ricordare che alla conferenza dei capigruppo abbiamo concordato che, fino a quando non verrà modificato il Regolamento interno, modifica che verrà presto discussa in Consiglio regionale, ci atterremo liberamente al gentleman agreement, secondo cui della durata degli interventi viene ridotta alla metà e quindi si può intervenire su un emendamento per un quarto d'ora invece di mezz'ora. Lo dico ora, perchè altrimenti avrei dovuto ricordarglielo prima che Lei intervenisse.

Desidera aggiungere qualcosa?

TAVERNA: Signor Presidente, non intendo parlare a tutti i costi, ma se lei mi costringe a farlo mi invita a nozze.

Ribadisco ancora una volta il mio pensiero, che a questo proposito è svincolato da qualsiasi impegno di gruppo e di mandato alla popolazione. Esiste un Regolamento che mi consente di parlare per mezz'ora sugli emendamenti ed intendo assolvere al mio compito utilizzando tutto il tempo concesso sull'emendamento; quindi vorrei capire se durante l'intervento testè concluso lei mi ha richiamato al tempo perché ho superato i 15 o i 30 minuti, perché se fosse valida la prima ipotesi, cioè se ho consumato solo 15 minuti, me ne rimangono ancora altri 15 per terminare il tempo a mia disposizione. Siccome non ho controllato l'orologio perché mi fidavo della Presidenza le pongo direttamente il quesito di quanto tempo ho consumato.

PRÄSIDENT: Herr Abgeordneter, Sie haben Ihre Zeit, die in der Geschäftsordnung vorgesehen ist, die 30 Minuten, voll ausgeschöpft und ich habe erst nachher geläutet. Ich habe aber erinnert und wiederhole es noch einmal, daß es ein Gentlemen-Agreement gibt, freiwillig, und somit muß sich

niemand daran halten. Es ist eben ein Gentlemen-Agreement, daß man diese Redezeiten auf die Hälfte reduziert. Ich bin der Meinung, daß man auch in einer Viertelstunde zu einem Änderungsantrag reden kann, aber wie gesagt, es ist ein freiwilliger Appell und jeder kann das einhalten oder auch nicht.

Jetzt setzen wir die Debatte fort. Wer meldet sich noch zum Änderungsantrag des Abg. Taverna zu Wort?

Der Abg. Benedikter hat das Wort.

PRESIDENTE: Consigliere, Lei ha esaurito il tempo a Sua disposizione e cioè 30 minuti. Scaduto questo tempo ho suonato il campanellino. Ho già ricordato e lo ripeto ancora una volta, che vi è un gentlemen-agreement a cui però nessuno è obbligato ad attenersi. Ritengo che si possa intervenire nel merito di un emendamento anche per un quarto d'ora, ma come ho testè spiegato, si tratta di un'intesa a cui si può aderire o meno, e che conseguentemente si può anche non rispettare.

Proseguiamo ora il dibattito. Chi desidera intervenire in merito all'emendamento presentato dal cons. Taverna?

Cons. Benedikter, prego Lei ne ha la facoltà.

BENEDIKTER: Also jetzt kann man nur zum Änderungsantrag des Abg. Taverna reden?

(Posso intervenire sull'emendamento presentato dal cons. Taverna?)

PRÄSIDENT: Ja, und nachher kann man zu den anderen Änderungsanträgen reden und zum Artikel natürlich.

PRESIDENTE: Sì, e poi potrà intervenire sugli emendamenti e sugli articoli naturalmente.

BENEDIKTER: Und da kann man gemäß Geschäftsordnung eine halbe Stunde reden?

Also zum Änderungsantrag des Abg. Taverna muß ich bemerken, das ist der erste Absatz des ersten Artikels dieses Gesetzes, daß wirklich für die Region von echter Bedeutung ist und wo die Region anstelle des Staates das Gesetz über die Gemeindeautonomiereform erlassen muß. Die einzige Region Italiens aber, die das im Juni 1990 in Kraft getretene Staatsgesetz noch nicht übernommen hat, ist unsere Region. Wir wissen wohl, daß die Gesetzgebung der Region eine sogenannte konkurrierende ist, und daß aus diesem Grunde sie sich an die Grundsätze der Gesetzgebung halten soll, aber - wie Artikel 4 des Autonomiestatutes besagt - sie ist auch "befugt in Übereinstimmung mit der Verfassung und den Grundsätzen der Rechtsordnung des Staates und der Achtung der internationalen Verpflichtungen und den nationalen Interessen sowie der grundlegenden Bestimmungen der wirtschaftlich-sozialen Reformen der Republik Gesetzesbestimmungen auf folgenden Sachgebieten zu erlassen..." Diese Grenzen gelten für die sogenannte ausschließliche Gesetzgebung und bei der sogenannten konkurrierenden Gesetzgebung kommt noch als weitere Grenze dazu: "innerhalb der im vorherigen Artikel gesetzten Grenzen und der im Rahmen der in den Gesetzen des Staates festgelegten Grundsätze..." Jetzt entsteht die Frage - und die entsteht hier bei Taverna ebenso wie beim Text des Ausschusses - nämlich wir haben eine völkerrechtliche Verpflichtung, die sogenannte - ich habe sie im Text des Europarates an alle verteilt - europäische Charta der kommunalen Selbstverwaltung, die im November 1984 vom Europarat in Rom beschlossen und bisher von 19 europäischen Staaten, Mitgliedern des Europarates, darunter Italien, Österreich, Deutschland, Spanien, Belgien, Niederlande, Schweden, Norwegen ratifiziert worden ist. In dieser Charta sind Grundsätze ausgeführt, die eine völkerrechtliche Verpflichtung Italiens darstellen und an die sich die Region auf jeden Fall halten muß. Wenn diese völkerrechtliche Verpflichtung, so wie sie in den Artikeln der Europäischen Charta enthalten ist, zum Teil anders lautet oder wenn das berühmte Staatsgesetz 142, an

dessen Grundsätze sich die Region halten muß, in einem wichtigen Teil mit der internationalen Verpflichtung, die Italien und die die Region bindet, nicht übereinstimmt, was dann? Dann hat sicher - und das hat auch der Verfassungsgerichtshof bekräftigt - die völkerrechtliche Verpflichtung die Oberhand gegenüber einer Grundsatzbestimmung des Staatsgesetzes, und warum? Weil diese internationale Verpflichtung die primäre, ausschließliche Gesetzgebung bindet, während die Grundsätze des Staatsgesetzes nur die konkurrierende Gesetzgebung binden, also die völkerrechtliche Verpflichtung ist stärker als Grundsätze der Staatsgesetzgebung, an die sich die Region hier halten muß.

Wenn ich jetzt sage, die Gemeinden der Region sind örtliche autonome Gemeinschaften im Rahmen der Normen, die durch Staats- und Regionalgesetze festgesetzt worden sind, dann vergesse ich - ich habe dann beantragt, daß man dies im Art. 3 angeführt wird, wobei es eigentlich hier im Artikel 1 im ersten Absatz erscheinen sollte - daß die Gemeinden örtliche autonome Gemeinschaften in erster Linie im Rahmen der europäischen Charta der kommunalen Selbstverwaltung sind, im Italienischen heißt sie "La carta europea dell'autonomia locale", sowie der Grundsatzbestimmungen, die gemäß Art. 128 der Verfassung, wo es heißt: Die Gemeinden sind autonome Körperschaften im Rahmen der durch allgemeine Gesetze der Republik festgelegten Grundsätze. Meiner Ansicht nach wäre es richtiger, wenn man als erste Grundsatzbestimmung das Regionalgesetz nennen würde. Der Artikel würde so lauten: "Die Gemeinden der Region Trentino-Südtirol sind örtliche autonome Gemeinschaften im Rahmen der Grundsätze, die in der Europäischen Charta der kommunalen Selbstverwaltung sowie der Grundsätze, die durch das im Art. 128 der Verfassung vorgesehene allgemeine Staatsgesetz und in diesem Regionalgesetz enthalten sind". Dieses Regionalgesetz hat nämlich dann dieselbe besondere Bedeutung wie das Staatsgesetz gemäß Art. 128, und zwar das Staatsgesetz über die Ordnung der örtlichen Autonomien, das Gesetz n. 142 denn das besagt: "Dieses Gesetz bestimmt die Grundsätze der Ordnung der Gemeinden sowie deren Funktionen". Ferner "nach Art. 128 der Verfassung können die Gesetze der Republik, die kommenden einfachen Gesetze, Abweichungen von den Grundsätzen dieses Gesetzes nur einführen, indem sie dessen Bestimmungen ausdrücklich ändern". Jetzt wie soll sich das Regionalgesetz dazu verhalten? Das frage ich auch den Präsidenten des Regionalausschusses und den zuständigen Regionalassessor Romano. Das Staatsgesetz Nr. 142 darf nämlich nicht abgeändert werden, es sei denn, wie es im letzten Absatz des Art. 1 heißt, im Sinne des Art. 128 der Verfassung. Jetzt dasselbe muß ja auch für das Regionalgesetz gelten. Das Regionalgesetz hat einen besonderen Status.

Deswegen wäre ich der Ansicht, Herr Präsident Andreolli und Herr Regionalassessor Romano, daß man in diesem ersten Absatz des ersten Artikels sagt: "Die örtlichen Gemeinschaften sind autonom..." - und das ist an sich in Ordnung - "...im Sinne der europäischen Charta der kommunalen Selbstverwaltung, im Sinne des allgemeinen Staatsgesetzes, das gemäß Art. 128 der Verfassung erlassen worden ist und im Sinne dieses Gesetzes". Diese wäre die richtige Einleitung, damit alle, die es lesen wissen, daß auf die Europäische Charta, das Staatsgesetz, das uns auch bindet und selbstverständlich auch auf das Regionalgesetz, das diese Grundsatzbestimmung in echte Normen verwandelt, Bezug genommen wird.

Daher würde ich Abg. Taverna bitten, seinen Änderungsantrag in diesem Sinne abzuändern. Es ist ja keine grundsätzliche Änderung, sondern hier wird nur die Berufung auf die Europäische Charta eingefügt, und daß es sich beim Staatsgesetz um die Grundsatzbestimmungen des Gesetzes handelt, das im Sinne des Art. 128 der Verfassung erlassen worden ist und auch beziehungsweise auf die Normen des Regionalgesetzes.

Ich glaube, damit wäre für die gesamte Auslegung des Regionalgesetzes auch die Grundlage geschaffen, an die wir uns halten müssen.

(Ai sensi del Regolamento si può intervenire per mezz'ora?)

Per ciò che concerne l'emendamento presentato dal collega Taverna desidero

osservare che il primo comma dell'art. 1 di questo disegno di legge riveste un'importanza notevole per la Regione che è chiamata a legiferare in materia di ordinamento comunale, sostituendosi allo Stato. L'unica regione italiana che ancora non ha provveduto ad emanare la legge di recepimento della legge statale entrata in vigore nel giugno del 1990, è la nostra. Com'è noto la regione ha potestà legislativa concorrente in materia e per questo deve attenersi ai principi fissati dallo Stato, ma essa, come sancisce l'art. 4 dello Statuto di autonomia, "in armonia con la Costituzione ed i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato e con il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, ha la potestà di emanare norme legislative nelle seguenti materie...". Al rispetto di queste obblighe si aggiunge, secondo il dettato dell'art. 5 dello Statuto, l'obbligo per la Regione di operare "...nei limiti del precedente articolo e dei principi stabiliti dalla legge...". Nasce quindi spontanea una domanda - e questa vale sia per il testo presentato dal cons. Taverna che da quello presentato dalla Giunta, ed è la seguente: posto che la Carta europea della autonomie locali, che ho distribuito a tutti, deliberata nel novembre del 1984 dal Consiglio d'Europa a Roma e ratificata da 19 Stati membri del Consiglio d'Europa, tra cui Italia, Austria, Germania, Spagna, Belgio, Olanda, Norvegia, viene considerata come diritto internazionale generalmente riconosciuto a cui le Regioni si debbono attenere, se questi obblighi di diritto internazionale sanciti dagli articoli della Carta europea dell'autonomia locale sono in parte in contrasto tra di loro o se la legge di riforma statale, ai cui principi si deve attenere la Regione, contrasta in una parte importante con il dettato degli obblighi internazionali, che vincola la Regione e l'Italia, allora quale norma, quale vincolo prevarrà? In tal caso il vincolo del diritto internazionale ha priorità rispetto ad una norma di principio fissata dalla legge statale, e questa è anche la posizione espressa dalla Corte Costituzionale in alcune sentenze. Per quale motivo? Molto semplicemente perché la norma internazionale è vincolante per la competenza primaria, mentre i principi della legge statale sono vincolanti per la competenza secondaria, quindi i principi della legislazione statale, a cui la regione si deve attenere, trovano un limite negli obblighi internazionali.

Se ora affermo che i Comuni della Regione sono delle comunità autonome nell'ambito delle norme fissate dalle leggi dello Stato e della Regione allora, dimentico ciò è sancito all'art. 3; dovrebbe quindi comparire all'art. 1 nel primo comma, che i Comuni sono delle comunità locali autonome nell'ambito dei limiti fissati dalla Carta europea dell'autonomia locale nonché delle norme di principio ai sensi dell'art. 128 della Costituzione il quale recita: "i Comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principi generali fissati da leggi generali della Repubblica". Ritengo però che sarebbe più corretto se si citasse come prima la norma di principio, la legge regionale. L'art. 1 della legge regionale reciterebbe quindi: I Comuni della Regione Trentino-Alto Adige sono degli enti autonomi nell'ambito dei principi fissati dalla Carta europea dell'autonomia locale nonché dei principi fissati dalla legge generale dello Stato ai sensi dell'art. 128 della Costituzione e contenuti in questa legge regionale". Questa legge regionale ha la stessa valenza della legge statale ai sensi dell'art. 128 della Costituzione, o meglio della legge statale sull'Ordinamento delle autonomie locali, la n. 142 che recita all'art. 1: "la presente legge detta i principi dell'ordinamento dei Comuni e delle province e ne determina le funzioni" nonché "ai sensi dell'art. 128 della Costituzione le leggi della Repubblica possono introdurre deroghe ai principi della presente legge se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni". Quindi come si deve comportare la legge regionale? Rivolgo questa domanda in particolar modo al Presidente della Giunta regionale ed al competente assessore Romano. La legge di riforma statale non può venire emendata se non, com'è scritto nell'ultimo comma della stessa, mediante espressa modificazione delle sue disposizioni, ai sensi dell'art. 128 della Costituzione. Lo stesso dicasi per la legge regionale, che gode di un particolare status.

Per questo riterrei opportuno, signor Presidente ed egregio assessore regionale Romano, che al primo comma del primo articolo, la formulazione fosse "i Comuni sono comunità locali autonome ai sensi della carta europea dell'autonomia locale, ai sensi della legge generale dello

Stato emanata ai sensi dell'art. 128 della Costituzione nonché ai sensi della presente legge". Sono dell'avviso che questa sarebbe la formulazione più corretta, che permetterebbe a tutte quelle persone che leggono tale disegno di legge di sapere che si fa espresso riferimento alla Carta europea, alla legge statale, per noi è vincolante, e naturalmente anche alla legge regionale, che trasforma la norma di principio in vera norma.

Per questo pregherei il collega Taverna di modificare il suo emendamento in tal senso. Non si tratta di una modifica sostanziale bensì di introdurre il riferimento alla Carta europea ed alla legge statale che contiene una norma di principio emanata ai sensi dell'art. 128 della Costituzione, e di introdurre il riferimento alla legge regionale.

Ritengo che così avremmo creato i presupposti per un'interpretazione della legge regionale a cui ci dovremmo poi attenere.)

(Assume la Presidenza il Vicepresidente Tretter)
(Vizepräsident Tretter übernimmt den Vorsitz)

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire sull'emendamento?
La parola all'assessore Romano.

ROMANO: Cercherò di intervenire, quindi non sarò assente o latitante, come qualcuno vorrebbe far credere e cercherò di farlo in termini di tempo ragionevoli, affinché il dibattito non si ingrandisca a dismisura a scapito della concretezza, perché anche in una legge così importante personalmente ritengo che la concretezza e le idee - e lo abbiamo dimostrato riunendoci più volte prima di entrare in aula con tutti i gruppi politici presenti - vengono accettate e prese in considerazione. Quello che semmai a volte non può essere preso in considerazione, e qui non intendo riferirmi a casi particolari, sono dei discorsi un po' demagogici che mirano a farci perdere la sostanza ed il cuore del problema.

Per quando riguarda l'emendamento del cons. Taverna, vorrei riflettere solo su due cose: l'art. 1, così come è proposto dalla Giunta, va visto collegando il comma 1 al comma 2, proprio con riferimento all'art. 2 della legge n. 142, perché il comma primo recita: "Le comunità locali sono autonome.", il comma 2 recita: "Il Comune ente autonomo rappresenta la comunità locale". Collegando il comma 1 con il comma 2 c'è una consecutio, c'è quindi una sequenza logica, d'altronde la legge n. 142 dice: "Le comunità locali, ordinate il Comuni e Province, sono autonome, il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura lo sviluppo e ne promuove gli interessi.". Quindi, visto il comma 1, comunità locale autonoma, il Comune, ente autonomo rappresenta la comunità locale, la frase viene completata, anche perché, sinceramente, sempre nell'emendamento del cons. Taverna non vedo cosa possa dire di più "nell'ambito delle norme stabilite con leggi dello Stato e della Regione.", ma questo è talmente ovvio, che se vogliamo metterlo tutte le volte in cui bisogna ricordare che occorre agire nell'ambito delle statali e regionali, dovremmo raddoppiare gli articoli di legge, quindi difendiamo la nostra posizione, proprio perché il comma 1 collegato al comma 2 ci sembra una frase logica, che rispecchia la norma e lo spirito della legge n. 142.

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire in dichiarazione di voto?
La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER: Der Regionalassessor Romano hat zu meinem Vorschlag nicht Stellung genommen, vielleicht weil er demagogisch ist. Er hat gesagt, im Regionalrat wird nun Demagogie betrieben. Aber ich habe einen konkreten Vorschlag gemacht.

(L'assessore Romano non è intervenuto in merito alla mia proposta, forse perché è

demagogica. Egli è detto che in Consiglio regionale si fa solamente della demagogia. Ma io ho avanzato una proposta concreta).

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'emendamento. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

Con 2 voti favorevoli, 2 astensioni e tutti gli altri contrari, l'emendamento è bocciato. Abbiamo un'altro emendamento al comma 2 bis che recita:

"Nei Comuni della Provincia di Bolzano per la nomina degli organi dell'amministrazione comunale, per l'insediamento di comitati e commissioni, per la nomina di rappresentanti del Comune in enti ed istituzioni nonché per l'assunzione e gestione del personale dipendente, si applicano le norme previste dallo Statuto speciale e relative norme di attuazione in materia di proporzionale fra i Gruppi linguistici nonché quelle sull'uso delle lingue italiana, tedesca e ladina."

2 bis. In den Gemeinden der Provinz Bozen werden bei der Bestellung der Organe der Gemeindeverwaltung, bei der Einsetzung von Beiräten und Kommissionen, bei der Bestellung von Vertretern der Gemeinde in Körperschaften, Einrichtungen sowie bei der Einstellung und Verwaltung des bediensteten Personals die im Sonderstatut und in den entsprechenden Durchführungsbestimmungen auf dem Gebiet des Sprachgruppenproporztes vorgesehenen Bestimmungen sowie jene über den Gebrauch der italienischen, deutschen und ladinischen Sprache angewandt.

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER: Dieser neue Vorschlag von Assessor Romano ist meiner Ansicht nach gut. Er ist so allgemein gehalten, da er eigentlich einige Sonderbestimmungen, die später in anderen Artikeln vorkommen, eigentlich erspart hat, sodaß man dann nicht immer wieder auf diese Grundsätze zurückkommen muß. Aber da heißt es: "In den Gemeinden der Provinz Bozen werden bei der Bestellung der Organe der Gemeindeverwaltung, bei der Einsetzung von Beiräten und Kommissionen, bei der Bestellung von Vertretern der Gemeinde in Körperschaften, Einrichtungen sowie bei der Einstellung und Verwaltung des bediensteten Personals die im Sonderstatut und in den entsprechenden Durchführungsbestimmungen auf dem Gebiet des Sprachgruppenproporztes vorgesehenen Bestimmungen sowie jene über den Gebrauch der italienischen, deutschen und ladinischen Sprache angewandt." Assessor Romano, Sie wissen, später kann dann eine Bestimmung auftauchen: in den Gemeinderäten muß die zweite oder die dritte Sprache verwendet werden, wenn dort die Sprachgruppe vertreten sind. Jetzt soll das hier eigentlich alles einbegriffen werden; deshalb möchte ich vorschlagen, daß man zuletzt noch hinzufügt: "und was die Bestellung dieser Organe betrifft, Einrichtung, Verwaltung und Personal, und was das Funktionieren der Organe betrifft - e per il funzionamento degli organi". Also daß man auch auf die Sprachbestimmung für das Funktionieren der Organe - siehe Gemeinderat, Gemeindeausschuß, Kommissionen - Bezug nimmt, nachdem dann unten gesagt wird: Bestimmungen über den Gebrauch der deutschen, ladinischen und italienischen Sprache; ich beantrage also daß man auch das Funktionieren der Organe mit hineinnimmt. Haben Sie mich verstanden?

(Ritengo buona la proposta dell'Assessore Romano. E'una proposta formulata in modo molto generico che evita il riferimento continuo a norme particolari che poi vengono menzionate in altri articoli. Ma qui si dice: "Nei Comuni della provincia di Bolzano per la nomina degli organi dell'amministrazione comunale, per l'insediamento di comitati e commissioni, per la nomina di rappresentanti del Comune in enti ed istituzioni nonché per l'assunzione e gestione del personale dipendente, si applicano le norme previste dallo Statuto speciale e relative norme di attuazione in

materia di proporzionale fra i gruppi linguistici nonché quelle sull'uso delle lingue italiana, tedesca e ladina." Assessore Romano, Lei sa che un domani potrebbe esserci una norma che dice: nei Consigli comunali deve essere utilizzata anche la seconda o terza lingua, qualora vi siano rappresentanti di tale gruppo linguistico in Consiglio comunale. Per questo è necessario questo inserimento; per questa ragione propongo che si aggiungano dopo le parole: "e per la nomina di rappresentanti del Comune in enti ed istituzioni nonché per l'assunzione e gestione del personale dipendente" le seguenti parole: "e per il funzionamento degli organi". Vorrei dunque che la disposizione relativa all'uso della lingua venisse estesa anche al funzionamento degli organi - Consiglio, Giunta comunale e commissioni - per quanto concerne le norme sull'uso della lingua tedesca, italiana e ladina. Chiedo dunque che venga inserita anche la dizione relativa al funzionamento degli organi. Mi ha capito?)

PRESIDENTE: Qualcun altro intende intervenire sull'emendamento?

La parola al cons. Taverna.

TAVERNA: Signor Presidente, sono molto perplesso sul testo proposto dalla Giunta e sottoscritto dall'assessore competente per quanto riguarda l'introduzione di un emendamento che viene rubricato al n. 2 bis; e sono perplesso proprio perché le ragioni per le quali l'assessore Romano ha dovuto giustificare il voto contrario e quindi la bocciatura da parte della Giunta e della maggioranza dell'emendamento che avevo proposto, ed anche qui molto probabilmente l'assessore Romano è distratto e disattento, perché l'emendamento che avevo proposto, assessore Romano, non si riferiva al primo comma dell'art. 1, ma era sostitutivo di tutto l'articolo, e se le ragioni per le quali lei ha ritenuto di dover giustificare la reiezione dell'emendamento da me proposto sono quelle e soltanto quelle che lei ha voluto argomentare, allora non posso che rilevare una profonda contraddizione non soltanto nel suo modo di operare, il che sarebbe poca cosa, ma soprattutto nel suo modo di ragionare, il che, invece, è una questione più importante rispetto a quanto cercherò di dimostrare.

Lei prima diceva che è inutile parlare di comunità locali, che dovranno comunque lavorare nell'ambito del quadro giuridico rappresentato dalle leggi dello Stato e della Regione. Questa sua motivazione mi lascia sconcertato, non tanto perché riferita all'emendamento testé bocciato, quanto soprattutto perché nel suo emendamento al comma secondo, creando un secondo bis, lei usa ben 17 righe per fare riferimento a norme che sono parti integranti dell'ordinamento giuridico esistente, che si riferiscono a principi di ordine costituzionale, a principi ed a norme positive, imperative ed indicative, costituite dalle norme dello Statuto di autonomia.

Il fatto che lei statuisca attraverso il comma 2 bis quello che già prevede lo statuto di autonomia è una inutile ripetizione, perché tutti sanno che nei Comuni della Provincia di Bolzano per la nomina degli organi dell'amministrazione comunale, per l'insediamento di comitati e commissioni, per la nomina di rappresentanti del Comune in enti ed istituzioni, nonché per l'assunzione e gestione del personale dipendente si applicano le norme previste dallo Statuto speciale e relative norme di attuazione in materia proporzionale per i gruppi linguistici nonché quelle sull'uso delle lingue italiana, tedesca e ladina.

Potrei portare una "camionata" di documenti che comprovano quale atteggiamento nel concreto sia stato applicato nel corso degli anni in ragione delle norme previste dallo Statuto di autonomia, allora che senso ha ribadire nell'articolo n. 1 di questo disegno di legge, che dovrebbe in modo sintetico e molto scarno nella lingua e nello stile che si confa ad una norma e quindi contenendo nella norma medesima le caratteristiche proprie che sono originali riferite alla norma giuridica, quelle caratteristiche che invece in questo disegno di legge, ma soprattutto negli emendamenti che la maggioranza ha dovuto presentare al proprio disegno di legge, fanno diventare questo disegno di legge non già una serie logica sul piano cronologico, ma su quello concettuale, assessore Romano, è qui che mi spaventa la debolissima argomentazione che lei ha voluto esporre poco fa in relazione alla ovvietà

che le autonomie locali debbano lavorare nel quadro giuridico espresso dalle leggi dello Stato e della Regione, ma appunto per questo se vi è un minimo di coerenza, lei stesso, che è promotore, firmatario e presentatore di questo emendamento 2 bis, avrebbe dovuto accorgersi immediatamente di come le sue motivazioni poco prima illustrate fossero in netta contraddizione con l'emendamento che lei ha presentato. Come è possibile sostenere sul piano della ragione, della logica e della preparazione giuridica la necessità di dover riaffermare concetti che sono ormai cosa fatta, cosa nota, cosa quotidiana, ho detto prima una "camionata", ma qui non occorre il camion, qui bisognerebbe usare treno, navi ed aerei, tutti i mezzi di trasporto per dimostrarle, assessore Romano, quanto sia debole la sua argomentazione, allora proprio in virtù di tale debolezza basterebbe questo per dimostrare l'inutilità del suo emendamento. Assessore Romano, mi creda, non me la prendo con lei, anzi lei è una persona squisita, cortese e cordiale, per cui non ho una particolare antipatia nei suoi confronti a causa della quale voglia esercitare in pieno le mie misere virtù oratorie per questo disegno di legge, ma lei rappresenta in questo contesto non soltanto l'autore ed il presentatore del disegno di legge nel suo complesso, ma proprio in questa circostanza è anche l'estensore dell'emendamento che stiamo discutendo e quindi è evidente che non posso che rivolgermi alla sua persona, anche perché mi pare che gli altri suoi colleghi di Giunta non siano particolarmente attenti e pazienti rispetto alla discussione in essere ed allora se lei si trova nella triplice figura di essere il padre putativo del disegno di legge n. 72, e quindi San Giuseppe, di essere in seconda battuta l'assessore competente per quanto riguarda gli enti locali e quindi di racchiudere, ecco qui la trinità, lei è la persona una e trina, che al tempo stesso rappresenta il padre, il figlio e lo spirito santo, e nel momento in cui lei rappresenta l'emendamento si configura come lo spirito santo, ed allora quando mi rivolgo alla sua persona lei non può sbracciarsi per dire: "suvvia, cons. Taverna, è ora di finirla, perché, in fin dei conti, se questo disegno di legge porta la mia firma è espressione della Giunta e della maggioranza" per cui potrei benissimo trovarmi un altro interlocutore, ma in questo momento, mi sia consentito, lei rappresentando questa figura evangelica, allora ci troviamo anche in sintonia con le caratteristiche di cui facevo cenno nel corso della discussione generale quando mi sono permesso di commentare brevemente la figura del nostro Presidente della Giunta regionale. Abbiamo la figura una e trina di assessore, avevamo la figura del celebrante, perché abbiamo potuto dimostrare che qui non si celebrano i matrimoni, ma si sentenziano i divorzi, allora proprio non volendo limitarmi a contestare il suo emendamento, caro assessore, soltanto ed esclusivamente in termini negativi, vale a dire usando le sue argomentazioni, che dovevano sostenere la reiezione dell'emendamento poco fa bocciato, che, guarda a caso, trovava il sottoscritto come primo firmatario, non mi limito soltanto a mettere in rilievo questa contraddizione, per la quale sarebbe superfluo ricordare che le autonomie locali devono operare nell'ambito delle leggi dello Stato e della Regione, quando poi lei viene a proporci un emendamento riferendosi alla sola Provincia di Bolzano, per la quale vige - e lo sappiamo - un particolare Statuto, cioè un particolare complesso di norme giuridiche che hanno lo scopo di preservare quell'equilibrio linguistico che è la naturale espressione delle caratteristiche peculiari della gente dell'Alto Adige.

Che scopo c'è, che motivi adduce alla presentazione di questo emendamento? Oltre tutto è un emendamento, non rappresenta una manifestazione di volontà originaria, perché né nel testo del disegno di legge presentato alla Commissione, né nel testo approvato dalla Commissione esisteva questa norma che faceva riferimento alle norme dello Statuto di autonomia. Che senso ha questo secondo bis da lei proposto, assessore? E' evidente che tutti i comuni, a questo punto, che insistono sul territorio della Regione del Trentino-Alto Adige e non già nella sola Provincia di Bolzano, perché per quanto riguarda le norme della Provincia di Bolzano le conosciamo tutti, sono applicate; già nel corrente ordinamento troviamo l'applicazione integrale, ci mancherebbe altro se non ci fosse stata l'applicazione integrale di queste norme, quando fino a poco tempo fa il simpatico e battagliero collega Benedikter, che militava nel S.V.P., era il principale custode della vigilanza affinché queste norme fossero rispettate.

Assessore Romano, lei vuole trasformare questo disegno di legge in un romanzo? Questo è l'interrogativo che mi pongo. Lei contesta me, il fatto di rendere meno chiara o superflua la legge per l'introduzione di tre parole e, guarda a caso, nel medesimo tempo, dopo avermi rimproverato di aver proposto un emendamento che in tre righe riassumeva, credo in termini sufficientemente chiari e con un appropriato linguaggio giuridico, termini che riassumessero i principi di cui all'art. 2 della legge n. 142 senza con questo e per questo raccontare la storia delle vicende altoatesine come lei vorrebbe sottendere con la presentazione dell'emendamento 2 bis.

(Interruzione)

PRESIDENTE: Mi scusi, cons. Taverna, la interrompo solo per comunicare che in questi minuti è stato presentato un emendamento all'emendamento da parte della Giunta, il quale recita: "Al comma 2 bis dopo le parola "per la nomina" sono inserite le parole "ed il funzionamento"". Volevo solo informarla che c'è anche da tenere in considerazione questo emendamento testé distribuito.

TAVERNA: La ringrazio, signor Presidente. Comprendo lo spirito della comunicazione, quando lo avrò sotto gli occhi potrò comprendere a quale punto del "romanzo" l'emendamento all'emendamento possa inserirsi e quale risultato possa produrre, valuterò intervenendo eventualmente anche sull'emendamento all'emendamento, perché a questo punto qui non ci troviamo più di fronte ad un romanzo, questa è una telenovela, assessore Romano, che è talmente curiosa perché se è vero come è vero che anche la stampa, proprio ieri - faccio un appello ai signori giornalisti che seguono questo dibattito, perché forse sarebbe opportuno che il dibattito fosse seguito dai banchi riservati alla stampa e non dai corridoi, perché dai mezzi di comunicazione di massa poteva sembrare che da questo dibattito non sia emersa una chiara identificazione delle posizioni, e questa è un'ovvia conseguenza del comportamento nazionale - signor assessore, addirittura ieri -dicevo -, nel momento in cui abbiamo votato il passaggio alla discussione articolata, abbiamo visto levarsi una schiera di mani che rappresentano tutto l'arco delle forze politiche e, guarda a caso, proprio l'arco di quelle forze politiche che in Parlamento hanno votato, compreso il S.V.P., la legge n. 142.

(Interruzione)

PRESIDENTE: Cons. Taverna, lei deve attenersi al tema!

TAVERNA: E' in argomento, signor Presidente, e lo dimostro, e dimostro come la volontà politica, quando questa volontà politica si estrinseca non soltanto attraverso la presenza puntuale in discussione generale, ma essa viene ad essere manifestata anche attraverso il diritto-dovere di intervenire sugli emendamenti, sull'articolato.

Dicevo prima ai signori della stampa di comprendere finalmente le posizioni e di riferirle correttamente all'opinione pubblica, sono le posizioni di una piatta omogeneità riferita un po' a tutte le forze politiche, anche se per la verità ci sono gli interventi del tal collega che in un certo qual modo riaggiustano gli interventi effettuati prima dal suo compagno di gruppo, ma effettivamente bisogna pur che sia chiaro perché interveniamo e vogliamo intervenire sugli articoli e sugli emendamenti, caro assessore.

Non credo che questo sia ostruzionismo, se avessimo voluto farlo, non avremmo presentato 7 emendamenti, ma almeno 777, lavoriamo in questo momento sul suo emendamento, dopo lavoreremo anche sul suo sub-emendamento, o sull'emendamento all'emendamento; allora, signor Presidente, quando mi ha richiamato all'argomento con il classico campanellino, le volevo dimostrare che la nostra posizione si rifa a quella posizione di cui prima mi ero preoccupato di richiamare la vostra

memoria e la vostra attenzione con lo scopo di dimostrare che se si avesse la volontà di riformare ed innovare la soluzione non sarebbe e non è quella proposta dal disegno di legge n. 72, ma sarebbe diversa.

Noi interveniamo anche se sappiamo che la nostra pregiudiziale di fatto è stata accantonata e bocciata dalla volontà di questa Assemblea, avremmo potuto per una ragione eminentemente politica quando avevamo detto di fermarci ad attendere di conoscere se la vostra soluzione al problema dell'elezione del sindaco fosse contenuta nello schema o nella bozza di disegno di legge che ci è stato presentato. Se dovessimo ragionare con la riserva mentale, che è la vostra, in questo frangente dovremmo approvare un disegno di legge, da rivedersi in un prossimo futuro per affrontare il problema dell'elezione a suffragio diretto del sindaco.

Questa è la nostra battaglia, signor assessore, la quale ci appartiene non da oggi, o da ieri o da qualche settimana, ma da sempre, siamo stati i primi a sostenere la necessità del rafforzamento dell'esecutivo ed in primo luogo del sindaco e quindi, consentendo al sindaco di poter essere eletto direttamente dal popolo e non fatto oggetto di mercanteggiamento da parte dei partiti, ed ha ragione il collega Casagrande - ne voglio pubblicamente dare atto - quando ieri ha detto che l'unica riforma da fare è quella di mandarvi a casa tutti! Convengo sull'affermazione forte che l'unica riforma da fare è quella di mandarvi a casa, ma per forza vi dobbiamo mandare a casa...

(Interruzione)

PRESIDENTE: Deve concludere, cons. Taverna.

TAVERNA: Quando dico noi, ovviamente non voglio con questo assumermi la prerogativa da solo di fare ciò...

(Interruzione)

PRESIDENTE: La devo interrompere, cons. Taverna, perché lei ha consumato il tempo previsto dal Regolamento. Avrà semmai l'opportunità di continuare il suo intervento, ma ha terminato i 30 minuti a sua disposizione.

Si fidi del Presidente. Abbiamo dovuto azzerare l'orologio quando l'ho interrotta, però è stato tenuto conto del suo tempo, lei ha consumato precisamente 31 minuti.

TAVERNA: Signor Presidente, guardavo l'orologio e mi sono ingannato.

PRESIDENTE: Vorrei ricordare al Consiglio che in una Conferenza dei Capigruppo avevamo pattuito all'unanimità di dimezzare i tempi venivano dimezzati, non riuscendo a modificare il Regolamento, che prevede i tempi da tutti noti.

Devo ancora una volta ricordare all'aula che se quel patto fra gentiluomini vale ancora, alla scadenza dei tempi dimezzati dovrei ricordarvi di onorare tale impegno.

Qualcuno ha chiesto di intervenire sull'emendamento?

Comunico che è stato presentato un emendamento all'emendamento della Giunta che recita: "Al comma 2 bis, dopo le parole "per la nomina" sono inserite le parole "e il funzionamento". La Giunta intende illustrare questo emendamento?

ROMANO: E' solo per aderire alle giuste osservazioni del cons. Benedikter.

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire su questo emendamento?

La parola nuovamente al cons. Taverna.

TAVERNA: Signor Presidente, stavo ragionando e stavo dimostrando, credo con dovizia di particolari e di citazioni, le ragioni per le quali, proprio per l'atteggiamento della Giunta, non arrivavamo alla stesura di un disegno di legge, di una serie di norme giuridiche, ma ci accingevamo a scrivere, per la verità a più mani, un romanzo. Così come si fa oggi di solito, soprattutto da parte di coloro che non sanno scrivere, associarsi in più persone e tutte quante dedicarsi a scrivere un romanzo, quindi il romanzo ha vari capitoli e vari autori; e quando prima sono stato interrotto perché mi permettevo di ricordare quanto il collega Casagrande - con la schiettezza e la simpatia che lo contraddistinguono, ho sempre avuto modo di ricordare in Consiglio provinciale quanto lui fosse il più genuino rappresentante di quell'anima nazional-popolare della gente trentina e lui mi ringrazia, perché effettivamente questa è una mia ferma convinzione - ha detto che è meglio che andiate a casa se vogliamo fare le riforme, anzi, ha detto che le riforme si fanno mandandovi a casa.

Allora, noi di fronte all'emendamento a firma dell'assessore Romano, di cui mi sono sforzato di dimostrare l'inutilità, ci troviamo anche a doverci confrontare sull'emendamento all'emendamento, 13 righe per il comma 2 bis, assessore, volevamo arrivare a 14 con questo sub-emendamento? Se il suo sforzo è quello di allungare la legge me lo dica subito, che in fretta e furia mi metto a scrivere qualche emendamento anch'io, perché dire sono inserite "il funzionamento" rispetto al testo che abbiamo di fronte e cioè: "Nei Comuni della Provincia di Bolzano per la nomina degli organi dell'amministrazione comunale, per l'insediamento di comitati e commissioni, per la nomina di rappresentanti del Comune in enti ed istituzioni nonché per l'assunzione e gestione del personale dipendente, si applicano le norme previste dallo Statuto speciale e relative norme di attuazione in materia di proporzionale fra i Gruppi linguistici nonché quelle sull'uso delle lingue italiana, tedesca e ladina.", questo è un romanzo, aggiungiamo dopo la parola "per la nomina" "sono inserite le parole "e funzionamento", "per la nomina degli organi ed il funzionamento degli stessi" e c'è necessità di dire in una legge soprattutto l'art. 1, che sta diventando il capitolo di questo romanzo che è il disegno di legge n. 72, "l'inserimento del funzionamento" e lei prima, signor Presidente, quando mi sono permesso di presentare il mio emendamento, che in 4 righe liquidava tutto il problema, ve lo voglio ricordare: "I Comuni della Regione Trentino-Alto Adige sono comunità locali autonome nell'ambito delle norme stabilite con leggi dello Stato e della Regione.", questo era l'art. 1 proposto da noi, mi pare di avere a confronto - scusate l'irriverenza, dato che siamo in un clima religioso - le tavole dei 10 Comandamenti, le tavole di Mosè e la Bibbia, questa è la proporzione oggettivamente esistente fra quello che dovrebbe essere e quello che non è, tra quella che dovrebbe essere una norma giuridica, e cioè dovrebbe essere letta e compresa immediatamente, e quella che invece è una sequela di frasi e proposizioni non ben congegnate fra loro e che, tutto sommato, rappresenteranno sicuramente motivo di grande conflittualità nelle interpretazioni e noi andiamo a sostenere la necessità che proprio in virtù del fatto che ci troviamo all'art. 1 e ci troviamo di fronte alla discussione di emendamenti proposti dalla maggioranza e dalla Giunta, voi ci volete far credere che il M.S.I. vi vuole fare perdere tempo? Questa è la vostra opinione? Me la dovete dimostrare, me la devono dimostrare coloro che presentano gli emendamenti, perché o gli emendamenti si presentano perché si ha la volontà e la capacità politica di migliorare la legge o si presentano soltanto per accontentare questo e quello, ma allora da parte nostra è evidente che a questo punto si deve scatenare una reazione che è direttamente proporzionale alla vostra sicumera ed arroganza e che è destinata a cercare di impedire di rendere ancora più obbrobrioso un testo che è già carente sotto molteplici punti di vista.

Per quale motivo, assessore Romano, ha inteso presentare questo emendamento? Per accontentare il collega Benedikter? Devo dare atto al collega Benedikter di essere, assieme al suo gruppo e unitamente al nostro, l'unico che ieri sera ha ritenuto di dover votare contro il passaggio alla discussione articolata di questo disegno di legge, evidentemente le ragioni sue sono diverse dalle mie,

ma questo sta a dimostrare che ci troviamo di fronte ad un'Assemblea ormai consociativa, che ha come unico obiettivo quello di portare a casa alla meno peggio un qualsiasi disegno di legge o una qualsiasi legge, tanto si ha la riserva mentale che le cose comunque non procederanno in modo difforme o diverso e migliore rispetto al passato, ed andremo a discutere - ecco perché non faccio perdere tempo, collega Rella - le cose che sono la difesa della democrazia nei consigli comunali. Quali consigli comunali verranno espropriati di quel poco di funzioni che oggi ancora a loro sono riservate, e non tanto delle funzioni relative all'approvazione della delibera del pensionamento di questo o di quel dipendente comunale, quanto delle delibere di sostanza, quelle di fronte alle quali il consiglio comunale non possa essere scavalcato, così come in molti casi accade è scavalcato dall'uso sistematico ed indiscriminato delle delibere adottate con procedure d'urgenza della Giunta, sicché la Giunta, organo esecutivo, si sostituisce di fatto e di diritto all'organo deliberativo che è il consiglio, e questo significa perdere tempo? Significa rallentare i lavori? Ma i lavori di che cosa? Per quanto riguarda il ritardo - ed ho avuto modo di dirlo in altre occasioni, ma lo ribadisco a beneficio delle vostre orecchie e di quelle dei giornalisti che si occupano di questa materia -, siete arrivati in ritardo, perché dovevate comporre al vostro interno quelle insanabili divergenze che allora esistevano e sono convinto oggi esistono tutt'ora. E' voler far perdere tempo questo? Ritengo di no, perché mi dovete spiegare la ragione della presentazione di questo emendamento all'emendamento, quando la questione delle funzioni del funzionamento delle autonomie locali è disciplinato successivamente e dalla legge dello Stato e dalla legge della Regione e della Provincia, ma anche dalle norme dello Statuto, e quando si arriverà alla determinazione dello Statuto al potere di ciascun comune di deliberare il proprio statuto, ma quale statuto avremo di fronte? Lo Statuto albertino? O avremo di fronte uno statuto tipo, che sarà copiato dal Comune più grande e più importante, ma lo immaginate voi il Comune di Garniga che si mette, attraverso il suo consiglio comunale, a redigere lo statuto, o il Comune di Massimeno, o qualche piccolo Comune dell'Alto Adige? Ma è evidente che questi Comuni andranno a ricopiare, stralciando le parti che non interessano, lo Statuto tipo del Comune più grande, ecco perché, assessore, la voglio richiamare alla necessità che la legge, la norma giuridica, l'ho detto anche prima che lei è un uomo di legge e quindi queste cose le dovrebbe sentire nell'animo suo, dovrebbe essere lei il primo difensore di questo principio dei concetti che sto enunciando, mentre invece, nella smania di accontentare un po' tutti, soprattutto l'opposizione di destra di lingua tedesca - così mi dicono che essa è - ha acconsentito a presentare un emendamento così importante, vitale e rivoluzionario per il disegno di legge e lo ha presentato nel mezzo della discussione del suo emendamento, mettendomi nella condizione di trovarmi impreparato di fronte ad esso, ma questo è grave, come è possibile, voi vi permettete...

(Interruzione)

TAVERNA: Vi permettete di fare dei furti materiali nei confronti di coloro che fanno altre leggi, vi permettete di sottrarre emendamenti quando vi capita il caso che emendamenti dovranno essere sottratti, vi permettete di dire che se il cons. Taverna si permette di parlare sui vostri emendamenti egli vi fa perdere tempo ed al tempo stesso, mentre parla il cons. Taverna, cercate di spiazzarlo presentando un emendamento all'emendamento di tale importanza, che evidentemente siete nella condizione di consentire al cons. Taverna di vivere intimamente la sua contraddizione, perché trovandosi di fronte a questo emendamento "sono inserite le parole "e il funzionamento"." si trova nell'incapacità di porre in qualche modo rimedio al suo precedente argomentare, perché questo concettuale argomento introdotto dall'emendamento sul funzionamento dei Comuni è mirato a stravolgere ed a mettere in difficoltà il cons. Taverna, il quale aveva argomentato sulla connotazione e sulla qualificazione della telenovela e del romanzo, che ormai si può assegnare come elemento principale di riconoscimento a questo disegno di legge n. 72.

Questo è perdere tempo? Penso di sì, a questo punto, che questo è perdere tempo...

(Präsident Peterlini übernimmt den Vorsitz)
(Assume la Presidenza il Presidente Peterlini)

PRÄSIDENT: Herr Abgeordneter Taverna, es geht nicht darum um zu rechtfertigen ob Sie reden oder nicht reden. Zur Debatte steht ein Änderungsantrag den Sie kennen und der im Art. 2/bis einige Worte einfügen soll die folgendermaßen lauten: "sono inserite le parole e il funzionamento" und ich bitte Sie zu diesem Abänderungsantrag zu reden und nicht über andere Dinge. Danke.

PRESIDENTE: Cons. Taverna, non si tratta di giustificare la possibilità di parlare o meno. E' in discussione un emendamento che lei conosce, che prevede l'inserimento all'art. 2/bis delle parole "e il funzionamento", per cui la prego di intervenire in merito a questo emendamento omettendo la discussione che non riguarda l'argomento. La ringrazio.

TAVERNA: Non credo che lei, signor Presidente, voglia essere tiranno, evidentemente quando stiamo trattando di problemi che ritengo seri, perché se questo emendamento lo consideriamo serio, allora mi deve consentire di adoperare tutte le argomentazioni che ritengo essere pertinenti e serie per contrastare l'emendamento presentato e quindi quando lei mi invita ad essere corrispondente nel mio discorso e di attenermi scrupolosamente al significato dell'emendamento, non posso che non riferirmi al contesto in cui l'emendamento viene inserito, perché se lei mi dovesse invitare, così come ha fatto, e dovessi o volessi assecondarla, mi troverei nella condizione di dover parlare sulla congiunzione "e", sull'articolo "il" e sul sostantivo "funzionamento", e le assicuro, signor Presidente, che sarei in grado di parlare per 30 minuti sulla congiunzione "e", sull'articolo "il" e sul sostantivo "funzionamento", ma siccome qui non stiamo perdendo tempo e stiamo facendo le cose in maniera seria, mi consenta di svolgere seriamente fino in fondo il mio lavoro.

Il funzionamento di che cosa? Il funzionamento delle autonomie locali? Tenuto conto che per quanto riguarda il funzionamento delle autonomie locali per l'Alto Adige voi fate riferimento alle norme previste dallo Statuto, che è norma di rango costituzionale. E mi venite a ripetere nell'ambito di questa legge la necessità di richiamare lo Statuto di autonomia? Quando lo Statuto di autonomia viene oggi applicato, nella realtà odierna ed ordinamentale dei Comuni, dove, come dicevo nel corso di uno dei tanti interventi che ho svolto, già il legislatore del 1964, la legge regionale n. 29 - e scusatemi se per caso ho sbagliato il riferimento all'anno -, ma comunque l'antico legislatore regionale, con la legge n. 29, quando ha voluto definire gli enti locali ed i Comuni ha parlato soltanto di popolazione, territorio ed organizzazione, voi a questo proposito mi spiegate che è profondamente rivoluzionario ed innovativo il vostro testo, perché si basa sul fatto che all'art. 2 bis voi avete detto che bisogna applicare le norme dello Statuto di autonomia, quando queste norme sono già applicate al tempo stesso mi presentate, mentre sto parlando, un emendamento che si riferisce anche al funzionamento, ma se contesto l'emendamento è evidente che devo contestare anche l'emendamento all'emendamento, questa è una cosa sintomatica e logica. Com'è possibile - ecco perché mi rivolgo sempre all'assessore Romano, che si copre gli occhi con la mano, non c'è ragione per farlo, forse perché si vergogna di aver presentato questo emendamento - "il funzionamento per la nomina degli organi dell'amministrazione comunale ed il loro funzionamento", ma siamo seri, ha ragione il collega Montali, quando sostiene che questa è una legge che farà ridere, ma quando andremo avanti e parleremo del Sindaco, della sfiducia costruttiva, dello scrutinio palese o segreto, allora sì che i nodi verranno al pettine, ed allora non si tratta di perdita di tempo, Presidente Peterlini, qui si tratta di fare fino in fondo il proprio dovere ed in spirito di assoluta libertà, perché crede che a me non costi stare qui a parlare? Non mi costi stare qui a determinare una testimonianza...

(Interruzione)

TAVERNA: Una testimonianza qualsiasi, comunque, ecco perché volete cambiare il Regolamento, perché volete rendere silenziose le minoranze...

(Interruzione)

TAVERNA: Volete mettere il bavaglio alle minoranze! E' tutta la mattina che sono oggetto di provocazioni, non accetto provocazioni da qualsiasi parte provengano. Mi rendo perfettamente conto che i Verdi sono parte integrante e sostanziale della vostra maggioranza, sono gli astri della vostra maggioranza, perché fanno di funzione il lavoro di provocazione in quest'aula, devo essere garantito nella mia possibilità di parlare!

(Interruzione)

TAVERNA: E non accetto nemmeno la tua provocazione di perdere tempo, collega Tarolli, perché tu il tempo non lo perdi quando vai di fuori a bivaccare al bar. Quanto meno sono qui presente e sulla presenza anch'io parlo...

(Interruzione)

PRÄSIDENT: Bitte lassen Sie den Redner ausreden und provozieren Sie ihn nicht. Der Diskussionsbeitrag wird deshalb nicht kürzer wenn Sie ihn provozieren, wenn schon länger. Lassen Sie den Redner ausreden, jeder hat dann die Möglichkeit mit einer Stellungnahme seine Meinung dazu kundzutun. Prego consigliere.

PRESIDENTE: Prego di voler lasciare concludere all'oratore il proprio intervento senza provocazioni. Le sue esposizioni si protrarranno nel tempo, se loro insistono a provocarlo. Vi sarà dopo per chi lo desidera la possibilità di esprimere la propria opinione in una presa di posizione. Prego, consigliere.

TAVERNA: Grazie, signor Presidente. Allora mi avvio alla conclusione, ho già detto abbastanza ed avete compreso perfettamente quello che ho detto, perché, grazie a Dio, so esprimermi in maniera diretta e non ho bisogno di locuzioni per dire esattamente qual è il mio pensiero. Allora, assessore, dobbiamo avere il pudore e la vergogna di non presentare questo emendamento, perché la presentazione di siffatti emendamenti significa soltanto il voler raggiungere l'obiettivo di prenderci in giro e di rendere ulteriormente vergognoso questo testo, che, torno a ripetere, più che assomigliare ad un testo di legge assomiglia ad una telenovela, credo invece che l'obiettivo sia diverso e la ragione e la funzione della nostra presenza, senza vincolo di mandato, perché rappresento tutti gli elettori senza vincolo di mandato, la testimonianza e la presenza si sostanzia anche con la possibilità, con il diritto-dovere di stare qui a sgolarsi ed a faticare per fare in modo che se voi siete sordi e se non siete nemmeno in grado di comperarvi l'apparecchio Amplifon per capire e per comprendere, ci sia qualcuno che quanto meno vi dia fastidio nel dirvi queste cose, in modo che qualche volta, magari di notte, vi potete anche svegliare dopo un incubo, che vi auguro sia perenne e che ogni notte siate occupati dagli incubi, perché la presentazione di simili testi e soprattutto di simili emendamenti vi porterebbe alla necessità degli incubi, visto che alla necessità della pazzia non si può più, dal momento che il prof. Basaglia, per decreto, ha abolito la pazzia.

PRÄSIDENT: Danke, Abg. Taverna. Ich möchte noch einmal grundsätzlich feststellen, was diesen

Gesetzentwurf betrifft: Jeder hat natürlicherweise das Recht, voll im Rahmen der Geschäftsordnung seine Zeit auszunützen und nichts spricht dagegen, daß er bis zur letzten Sekunde redet. Auch steht es nicht dem Präsidium und auch nicht anderen Abgeordneten zu, über den Inhalt Wertungen abzugeben. Auch das steht niemanden und auch nicht dem Präsidenten zu. Wohl erlaube ich mir darauf hinzuweisen, wenn es der Fall sein sollte, wenn jemand außerhalb des Themas ist, dann ist es das Recht und die Pflicht des Präsidenten, darauf hinzuweisen: paßt auf, jetzt reden wir über den Änderungsantrag und nicht über den gesamten Artikel oder die gesamte Ausrichtung der Gemeindeordnung, sondern eben zum Thema.

Und auch wiederhole ich das, was wir jetzt im Bemühen in den Fraktionsvorsitzendensitzungen tun. Wir haben diesen ganzen Gesetzentwurf mit großer Zusammenarbeit und Mitarbeit der verschiedenen Fraktionsvorsitzenden soweit es möglich war vorbesprochen und haben ca. die Hälfte jetzt im Fraktionsführerkollegium gemacht, um die Arbeiten hier zu erleichtern, um auch einen gewissen politischen Konsens zu finden und um damit auch möglichst den Bedürfnissen der Bevölkerung am besten Rechnung zu tragen. Das ist alles, was ich dazu zu sagen habe, ansonsten hat jeder seine Freiheit und seine Rechte, die er kennt und die er voll ausschöpfen kann. Aber wir müssen auch bedenken, daß wir in einer schwierigen Lage sind und daß wir als Regionalrat nicht so tun könnten, als ob wir überhaupt keine anderen Sorgen hätten als wie die Zeit auszunützen.

Zu Wort gemeldet hat sich jetzt der Abg. Rella. Aber bevor ich ihm das Wort erteile, möchte ich noch etwas nachholen, was mir bisher nicht möglich war. Zwar möchte ich hier herzlich unsere Besucher hier im Regionalrat begrüßen, eine Delegation der Fellow-Ship, die auf offiziellen Besuch des Regionalrates da ist, an der Spitze des Abg. Decker. Ich freue mich sehr, daß Sie Südtirol besuchen. Wir haben über Mittag noch Gelegenheit, für diejenigen, die daran interessiert sind, einen Meinungsaustausch über die Ziele dieser Bewegung von Politikern und Diplomaten zu pflegen, die den Glauben zu Gott zur Grundlage des politischen Handelns gemacht haben. Ich danke Ihnen sehr, daß Sie Südtirol als Ziel Ihrer Reise ausgewählt haben und freue mich über den Besuch.

Jetzt hat der Abg. Rella das Wort.

PRESIDENTE: Prego, cons. Taverna. Per quanto riguarda il presente disegno di legge, vorrei ribadire che naturalmente ognuno ha il diritto di esaurire il tempo concessogli dal Regolamento interno; niente vieta che ognuno possa parlare fino all'ultimo. Inoltre non spetta alla Presidenza e agli altri consiglieri fare valutazioni di merito sull'intervento di un consigliere. Questo non deve farlo nè il Presidente, nè gli altri consiglieri. Tuttavia mi pare opportuno far rilevare che se dovesse accadere che qualcuno va fuori argomento, allora spetta al Presidente farlo presente al Consigliere e dirgli: attento, adesso si può parlare sull'emendamento e non sull'intero articolo o sull'impostazione del disegno di legge; devi attenerti all'argomento.

Vorrei ripetere anche ciò che abbiamo deciso nelle sedute dei capigruppo. Abbiamo esaminato e concordato questo disegno di legge e i suoi emendamenti con i capigruppo e con questo lavoro preliminare, che è frutto del consenso di tutti i capigruppo e tiene conto al meglio delle esigenze della popolazione e dovrebbe risparmiarci ulteriore lavoro qui in Consiglio regionale, siamo arrivati circa alla metà del disegno di legge. Questo è quanto volevo dire; poi ognuno ha la libertà e i diritti che gli spettano e ne può usufruire fino in fondo. Ma dobbiamo anche considerare che ci troviamo in una situazione difficile e come Consiglio regionale non possiamo fare come se non sapessimo come far passare il tempo.

Ha chiesto la parola il cons. Rella. Ma prima di dargli la parola, vorrei dire ancora due parole. Innanzi tutto vorrei salutare i nostri ospiti che assistono ai lavori del Consiglio regionale. Si tratta di una delegazione della Fellowship, guidata dal Presidente on. Decker. Sono molto lieto che abbiate voluto onorarci della Vostra visita. Durante il pranzo i consiglieri che sono interessati avranno

la possibilità di intrattenersi con i rappresentanti di questo movimento, il quale ha messo la fede cristiana alla base dell'attività politica. Vi ringrazio molto per avere scelto l'Alto Adige come meta del Vostro viaggio.

Do ora la parola al cons. Rella.

RELLA: Grazie, signor Presidente. Intendo intervenire sull'ordine dei lavori. Ci siamo impegnati con senso di responsabilità, ma anche su decisione unanime dei Capigruppo, che lei ha voluto ricordare, ad esaminare gli emendamenti presentati ed a verificare se erano ulteriormente emendabili i testi, cosa che abbiamo fatto, nella serata dell'altro ieri, ieri mattina e ieri sera fino ad ora avanzata e stamattina presto; naturalmente non sono migliore degli altri, ma ho dormito pochissime ore stanotte per poter essere qui stamane a continuare questo lavoro. Siamo in una situazione di emergenza nazionale che credo possa essere anche considerata abbastanza unica nella storia del Paese, siamo in una situazione molto pesante, impegnativa e grave, quindi credo che ci sia bisogno di essere coscienti di questo fatto e di dare ai nostri lavori un metodo ed una procedura che deve corrispondere a quegli impegni ed a questa situazione, intendo gli impegni della Conferenza dei Capigruppo.

Signor Presidente, la invito a convocare la Conferenza dei Capigruppo, subito e compatibilmente con l'incontro con gli ospiti cui lei ha accennato, perché ci deve essere coerenza tra l'impegno dei Capigruppo sul testo, sull'orario abituale ed ordinario del Consiglio e l'andamento del Consiglio medesimo.

Abbiamo bisogno di essere coerenti, seri e produttivi, non solo perché questa è una legge fondamentale alla quale tutti abbiamo attribuito importanza, perché riteniamo che la serietà e la produttività del lavoro in cui c'è bisogno di rispettare il proprio ma anche il tempo altrui, ma perché possa portare anche a decisioni che possono essere più impegnative.

Siamo convinti che è bene per la collettività e per noi stessi che le cose funzionino correttamente, siamo disposti ad una revisione del Regolamento consiliare, perché le cose procedano con grande serietà ed efficacia, questo giova a noi minoranze, prima ancora che alla maggioranza, che è silenziosa, alle volte le sta bene anche che le cose possano marciare più o meno speditamente, parlo naturalmente a nome mio e del mio gruppo.

Ritengo, ripeto, signor Presidente, che sia opportuna una riunione dei Capigruppo da convocare urgentemente e bisogna capire se andiamo avanti ancora con i lavori preannunciati addirittura per il 18 ottobre per la conclusione dell'esame degli emendamenti fuori orario di lavoro consiliare a cui si sono prestati tutti i Capigruppo con i lavori consiliari. Grazie.

PRÄSIDENT: Danke, Abg. Rella. Wir haben bisher alle Anregungen auf Einberufung der Fraktionsvorsitzenden wahrgenommen. Ich möchte das auch in diesem Falle tun, zumal es für die Erleichterung der Arbeiten sicherlich nützlich ist, wenn wir uns darüber ausreden und möchte deshalb jetzt die Sitzung abschließen und lade die Fraktionsvorsitzenden zu einer Besprechung ein.

Wir beginnen die Arbeiten wie geplant um 15.00 Uhr. Diejenigen, die sich angemeldet haben, bitte ich, auch an diesem Gespräch und Mittagessen mit der Fellow-Ship teilzunehmen.

Die Sitzung ist zwischenzeitlich unterbrochen.

PRESIDENTE: Grazie, cons. Rella. E' stata fatta la proposta di convocare la seduta dei capigruppo. Darò corso a questa richiesta, nel caso ciò dovesse facilitare i lavori del Consiglio. Per questa ragione sospendo i lavori del Consiglio e convoco i capigruppo.

I lavori proseguono come da programma alle ore 15.00. Coloro che hanno aderito all'invito, sono pregati di recarsi a pranzo con i nostri ospiti della Fellowship.

La seduta è sospesa per la pausa di mezzogiorno.

(ore 12.31)

(ore 15.08)

Presidenza del Vicepresidente Tretter

PRESIDENTE: Prego procedere con l'appello.

MORELLI: (segretario): (fa l'appello nominale).

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Siamo in discussione dell'emendamento a firma Romano e Bauer. Qualcuno intende intervenire? Nessuno.

Pongo in votazione l'emendamento all'articolo. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

Con 2 voti contrari, 4 astensioni e tutti gli altri favorevoli, l'emendamento è approvato.

Pongo in votazione l'emendamento al comma 2/bis a firma dell'assessore Romano. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

Con 3 voti contrari, nessuna astensione e tutti gli altri favorevoli, l'emendamento 2/bis è approvato.

Siamo all'art. 1, all'emendamento al comma 3 a firma del cons. Rella: "Il Comune ha autonomia statutaria."

La parola al cons. Rella per l'illustrazione.

RELLA: Signor Presidente, volevo far notare che questo è un principio di carattere generale, che afferma che lo Statuto dovrà essere l'elemento e lo strumento attraverso il quale il consiglio comunale e rispettivamente la popolazione dei Comuni potranno darsi coscientemente una regola applicativa dei principi generali di questa legge, quindi diventa un elemento importante sul quale, devo dire, la stessa Giunta regionale ha ritenuto di doversi impegnare anche con emendamenti che delegano nuove funzioni allo Statuto, così lo Statuto assume una valenza compiuta, piena e nuova, forse anche, per qualche aspetto, più arricchita di quanto non sia in campo nazionale e quindi considero con soddisfazione l'adesione e la disponibilità della Giunta regionale all'approvazione di questo emendamento. Grazie.

PRESIDENTE: La parola al cons. Taverna.

TAVERNA: Signor Presidente, intervengo per confutare le argomentazioni sostenute dal collega Rella a sostegno del suo emendamento. Le ragioni che spingono il M.S.I. a votare contro l'emendamento proposto sono coerentemente legate a quanto noi abbiamo sostenuto in occasione della discussione generale e di questo inizio di discussione articolata.

Le nostre ragioni e le nostre convinzioni partono dal presupposto, più volte sostenuto e sottolineato, di un giudizio sostanzialmente negativo che abbiamo dato alla legge n. 142, e che quindi non possiamo che ribadire per quanto riguarda il disegno di legge oggetto della presente discussione. Ci convince anche sotto l'aspetto dell'emendamento presentato quanto sia vano e addirittura fuorviante questa volutamente forzata espressione che il Comune ha autonomia statutaria, modificando del resto il precedente comma presentato dalla maggioranza, quando invece al comma terzo ribadiva il concetto che il Comune ha autonomia statutaria entro i principi fissati dalla presente legge.

Qualcuno potrebbe sostenere che questa possa essere una diatriba oppure una mera volontà di accademica presa di posizione, mentre, in realtà, secondo il mio modesto pensiero, qui si tratta invece di riaffermare una necessità che ha significato sul piano politico ed anche giuridico. Allora, riservandomi di intervenire nel merito dell'art. 1, mi pare opportuno a questo riguardo per confermare e quindi motivare la nostra posizione che è contraria rispetto all'emendamento presentato dal collega Rella, che non può essere disgiunta la facoltà, o meglio il diritto, e quindi non si può non limitarsi a sostenere che l'autonomia o le funzioni che sono rispettivamente assegnate dalle leggi dello Stato, della Regione e della Provincia, financo dalle norme di carattere statutarie, non possiamo limitarci a sostenere che il Comune, avendo autonomia statutaria, possa in qualche misura, perché questo sarebbe soltanto una soluzione piratesca e farisaica, sostenere che l'autonomia del Comune deriva dal fatto che esiste lo Statuto, questo sarebbe fuorviante e oltremodo scorretto anche sul piano di un approccio logico e sistematico al disegno di legge medesimo.

Anche qui al riguardo pongo una domanda all'assessore, il quale si contraddice nell'art. 1 in modo diverso, addirittura si contraddice 3 volte - essendo lui trino è evidente che non può che contraddirsi in 3 modi diversi ed in 3 occasioni diverse, pur nell'ambito dello stesso art. 1 -. Che significa dire "Il Comune ha autonomia statutaria" e limitarsi a sostenere soltanto questo principio, che diventa quasi fuorviante e sicuramente estraneo al contesto dell'art. 1 e diventa anche estraneo ai principi di cui all'art. 2 della legge nazionale? Quando il comma 4 dell'art. 2 sostiene che i Comuni e le Province, in questo caso, l'ho ripetuto più volte, non abbiamo noi per la nostra configurazione giuridico-istituzionale alcuna veste per poter investire la Province, riteniamo che il quarto comma dell'art. 2 della legge n. 142, che recita "I Comuni hanno autonomia statutaria e autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica", proponga una formulazione più rispettosa della situazione di fatto e di diritto, da parte nostra quindi sosteniamo che l'emendamento del cons. Rella dovrebbe essere respinto, proprio perché è in contraddizione con quanto è stato detto e scritto, e soprattutto è in contraddizione con la realtà che si verrebbe a determinare nella consapevolezza che evidentemente il quadro giuridico e normativo di riferimento non può essere, anche per quanto riguarda l'ordinamento comunale, al di là della presenza dello Statuto, ed a questo riguardo la presenza dello Statuto o la sussistenza dello Statuto ci porta inesorabilmente ed inevitabilmente alla conclusione che ci troviamo di fronte a due possibilità, che sono estreme, ma che pur ci vedranno spettatori, e cioè la possibilità da un lato di vedere i Comuni più grossi che sono nella condizione e nella possibilità di potersi dare effettivamente uno statuto e dall'altro la possibilità concreta ed effettiva, realisticamente prevedibile, dei Comuni più piccoli, i quali si troverebbero nella condizione di comportarsi da spettatori e quindi di copiare in maniera conformistica gli statuti dei Comuni maggiori.

Se questa è la verità, ed è così e nessuno mi può convincere del contrario, ritengo che anche questa formulazione dell'emendamento sia ulteriormente peggiorativa dell'art. 1 e quando discuteremo nel complesso l'articolo non potremo non far riemergere questa contraddizione e non potremo che sostenere le ragioni della nostra contrarietà rispetto all'emendamento del cons. Rella, per cui il gruppo del M.S.I. fin d'ora si esprime nella convinzione che l'emendamento sia da cassare e quindi il nostro voto all'emendamento sarà negativo.

PRESIDENTE: Qualcun altro intende intervenire sull'emendamento?

La parola all'assessore Romano.

ROMANO: Intervengo per dire che la Giunta concorda sull'emendamento e quindi lo accoglie.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'emendamento a firma dei conss. Rella ed altri. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

Con 3 voti contrari, nessuna astensione e tutti gli altri favorevoli, l'emendamento è

approvato.

Abbiamo un altro emendamento al comma 4 dell'art. 1 a firma del cons. Benedikter, che recita:

4. Il Comune ha autonomia finanziaria nell'ambito della legge provinciale ai sensi degli articoli 80 e 81 dello Statuto e del coordinamento della finanza pubblica."

4. Die Gemeinde besitzt Finanzhoheit im Rahmen der Landesgesetze, gemäß Artikel 80 und 81 des Autonomiestatutes und der Koordinierung des öffentlichen Finanzwesens.

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter per l'illustrazione dell'emendamento.

BENEDIKTER: Darüber haben wir uns bei den Verhandlungen zwischen den Gruppensprechern und dem Präsidenten Andreolli und Regionalassessor Romano nicht geeinigt und ich werde jetzt kurz die Begründung für die Einbringung dieses Änderungsantrages erläutern. Kraft Art. 80 und 81 des Autonomiestatutes sind die Provinzen für die Lokalfinanz zuständig. Art. 105 des Autonomiestatutes besagt, daß "solange die Region oder das Land nicht mit eigenem Gesetz anders verfügen, werden auf den Sachgebieten, die der Zuständigkeit der Region oder des Landes zuerkannt worden sind, die Gesetze des Staates angewandt". Sobald aber die Region oder die Provinz dieses Sachgebiet geregelt haben, gilt das Landesgesetz - und man geht davon aus, daß die Provinzen oder die Region das Sachgebiet, wo sie zuständig sind, regeln und sowohl das Trentino als auch Südtirol haben dies bereits getan. Dem Staat untersteht die Grundsatzgesetzgebung, die von den Provinzen übernommen werden muß, aber die Zuständigkeit als solche steht den Provinzen zu. Deshalb ist hier nicht richtig zu sagen, daß die Gemeinde Finanzhoheit nach den Vorschriften der Staatsgesetze und nach den Bestimmungen der Gesetze der autonomen Provinzen Trient und Bozen hat, denn wenn die Provinzen ihre Gesetze anstelle des Staates erlassen haben, dann gelten die Staatsgesetze nicht mehr - und das gilt auch hier für die Gemeindeordnung. Dasselbe gilt doch auch für die sogenannte Lokalfinanz. Ich habe meinen Änderungsantrag so formuliert, daß man nicht auf die Vorschriften der Staatsgesetze bezug nimmt - wie der Ausschuß in seinem Text vorgesehen hatte - denn dies dem Autonomiestatut und im besonderen auch dem Art. 105 des Autonomiestatutes entspricht.

(Nel corso delle trattative tra i capigruppo ed il Presidente della Giunta Andreolli nonché l'assessore regionale Romano non è stata raggiunta alcun intesa su questo emendamento ed ora illustrerò brevemente il motivo per cui l'ho presentato. Sappiamo che ai sensi degli artt. 80 ed 81 dello Statuto di autonomia è riservata alle Province la competenza in materia di finanza locale. L'art. 105 dello Statuto di autonomia recita: Nelle materie attribuite alla competenza della Regione o della Provincia, fino a quando non sia diversamente disposto con leggi regionali o provinciali, si applicano le leggi dello Stato", ma non appena la Regione o la provincia avranno disciplinato tale materia, prevale la legge provinciale - poiché si parte dal presupposto che le Province o la Regione disciplinino le materie per cui sono competenti ed effettivamente ciò è già avvenuto sia nella Provincia di Bolzano che di Trento. Lo Stato fissa quindi i principi generali entro il cui limite debbono essere emendate le leggi provinciali; la competenza in materia di finanza locale è comunque riservata alle province. Per questo ritengo errato dire che i Comuni godono di autonomia finanziaria secondo le leggi dello Stato e delle particolari disposizioni contenute nelle leggi delle Province autonome di Trento e Bolzano, poiché, in materia legislativa, le Province si sostituiscono allo Stato e prevalgono quindi le leggi provinciali. Lo stesso dicasi per l'autonomia finanziaria dei Comuni, per la cosiddetta finanza locale. Per questo motivo ho presentato un emendamento nel quale non vi è alcun riferimento alle disposizioni della legge dello Stato - invece contenuto nel testo presentato della Giunta - ottemperando così a quanto previsto dallo Statuto d'Autonomia ed in particolare all'art. 105 dello stesso).

PRESIDENTE: Chi intende intervenire sull'emendamento?

La parola al cons. Taverna.

TAVERNA: Grazie, signor Presidente. Questa mattina sono stato sollecitato a non far perdere tempo ed anche a seguito della riunione che è intercorsa nell'intervallo di mezzogiorno ho ricordato - come del resto sono solito fare - che sta alla sensibilità di chi intende intervenire nel dibattito motivare le ragioni per le quali prende la parola.

Se non sarò provocato, come è successo stamane, cercherò di motivare nel modo più stringato possibile le ragioni per le quali di fronte agli emendamenti presentati, che sono numerosi e voglio ricordare che per quanto ci riguarda gli emendamenti del M.S.I. sono 7 e sono rimasti soltanto 7, evidentemente anche per quanto riguarda la proposta oggetto di discussione, vale a dire l'emendamento del cons. Benedikter, mi vede nella necessità di dover intervenire per spiegare all'aula ed a chi vuole ascoltare le ragioni che ci inducono non solo a sostenere in linee di principio le motivazioni con le quali il gruppo si è espresso in maniera, credo, esauriente con due interventi, quello del collega Montali e del sottoscritto, che sostenevano nella loro complessità e nella loro motivata globalità l'opposizione del M.S.I., ma essendo una posizione di principio, non ci nascondiamo rispetto all'obbligo ed alla necessità di dover apportare comunque, rispetto alla pregiudiziale posta anche delle questioni che avessero l'obiettivo di migliorare anche sotto l'aspetto qualitativo - scusate la presunzione - il testo del disegno di legge, onde consentire a questa Assemblea legislativa di licenziare un testo che fosse il più possibilmente conforme ai principi di natura giuridica ed istituzionale, rispetto ad un testo che mi pare si stia sempre più trasformando da un testo di legge ad un romanzo o ad una telenovela. Allora, quando abbiamo detto che siamo contrari al concetto di autonomia, perché attraverso anche questo disegno di legge si viene ad instaurare, così come la legge 142 ha instaurato, un regime di sovranità policentrica quando assicuriamo agli enti locali, alle Province ed alle Regioni una parte di sovranità, mentre a termini della Costituzione la sovranità appartiene al popolo e quindi per la dottrina che ne consegue la sovranità è sempre del popolo e non può che essere esercitata dallo Stato. Rifiutiamo il criterio ed il concetto espresso nella 142 e ribadito in questo disegno di legge della sovranità policentrica. Questa è una posizione di principio, siamo per la centralità dello Stato e quindi siamo per la sovranità, che è unica, del popolo e dello Stato e per queste ragioni pregiudizionalmente siamo contrari al disegno di legge ed alla filosofia che lo ha ispirato, tant'è che in Parlamento l'unica forza politica e parlamentare che si opposta alla 142 è stato il M.S.I..

Questa è l'indicazione di massima, la direttrice nei confronti della quale l'assessore non può che averne preso atto se ha letto la relazione di minoranza.

Detto questo, non vogliamo in alcun modo autoespropriarci del diritto di concorrere al miglioramento del testo, e quando abbiamo affermato attraverso gli emendamenti presentati, ve lo voglio ricordare per economia di tempo che l'emendamento globale all'art. 1 consisteva nel dire semplicemente questo: "I Comuni della Regione Trentino-Alto Adige sono comunità locali autonome nell'ambito delle norme stabilite con leggi dello Stato e della Regione." e quando diciamo successivamente con l'emendamento all'art. 1 bis "Il Comune ha autonomia statutaria ed autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi dello Stato e della Provincia.", caro collega Benedikter, con il successivo emendamento abbiamo riaffermato in modo chiaro ed esplicito quanto anche da lei sostenuto, il che ci porta a concludere - scusateci se lo vogliamo nuovamente ribadire con forza - che riteniamo la nostra proposta migliore rispetto al testo che voi proponete, perché attraverso due semplicissimi articoli veniamo a riaffermare la natura dell'autonomia locale e che a capo del Comune coesistono due autonomie e quindi si sostanzia l'autonomia di principio dichiarata con l'ulteriore dichiarazione che questa autonomia ha caratteristica dicotomica, in quanto da un lato si viene a statuire

che l'autonomia è statutaria e dall'altro che è finanziaria. In questo modo facciamo giustizia e, credetemi, non è una discussione di poco conto, non è perdita di tempo, facciamo giustizia per quanto riguarda la necessità di riaffermare un testo che è sicuramente migliore, che nel contempo acquisisce i principi della legge n. 142 e che non si trasforma invece, come voi vorrete far trasformare questo art. 1, in uno scempio di natura giuridica ed anche, se mi consentite, di natura politica.

Il richiamo allora che rivolgo all'aula è quello di respingere l'emendamento del cons. Benedikter proprio per queste ragioni. Signor Presidente, vede che le promesse si possono mantenere, si possono sostenere queste ragioni in termini incisivi, così come credo di poterle avere elencate e soprattutto di poter avere dimostrato come il testo da noi proposto attraverso gli emendamenti correttivi e migliorativi fosse ed è sicuramente migliore rispetto alla telenovela che ci è rappresentata da questo art. 1, interminabile, confuso, contraddittorio e per certi aspetti difficile da leggere.

PRESIDENTE: Grazie, cons. Taverna, personalmente non ho mai dubitato della sua sensibilità personale, perciò apprezzo questa raccomandazione che ha rivolto al Presidente. Lei ha il diritto di esprimersi e di parlare nel rispetto di un Regolamento che mi auguro quanto prima riesca a trovare i dovuti consensi per venire modificato.

Sull'emendamento la parola all'assessore Romano.

ROMANO: Su questo non abbiamo raggiunto un'accordo e quindi la Giunta non è d'accordo sull'emendamento del cons. Benedikter, perché riteniamo che sia importante ribadire il concetto che l'autonomia finanziaria del Comune debba comunque articolarsi entro quanto stabilito dalle leggi dello Stato, in quanto va rispettata in alcuni settori la normativa statale, per cui ci sembra che l'emendamento Benedikter, togliendo proprio questo inciso, non possa essere condiviso.

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter per la seconda volta.

BENEDIKTER: Ich möchte nur darauf hinweisen, daß das die Ausführungen von Assessor Romano ganz kerzengerade dem Autonomiestatut widersprechen, denn auf den Sachgebieten, wo die Region oder die Provinzen zuständig sind, kann man nicht sagen: "vanno rispettate le norme dello Stato oder so". Denn wenn die Provinz oder die Region auf ihrem Sachgebiet das Staatsgesetz durch ein Landes- oder Regionalgesetz ersetzt haben, dann gelten die Landes- oder Regionalbestimmungen und nicht die Staatsbestimmungen. Damit sage ich, daß diese Zuständigkeit für Lokalfinanz nur eine teilweise ist und daß im übrigen der Staat hier nach wie vorzubestimmen hat, was er will. "Vanno rispettate le norme dello Stato", sagt er und die Provinz? Was ist das für eine Zuständigkeit dann, wenn trotzdem die Staatsgesetze gelten, obwohl die Provinz ihre Gesetze erlassen hat? Also das ist gegen die Autonomie.

(Desidero far rilevare che le argomentazioni dell'assessore Romano contrastano nettamente con lo Statuto di autonomia poiché nelle materie in cui la competenza è attribuita alla Regione o alla provincia non si può dire "vanno rispettate le norme dello Stato", poiché se la Provincia o la Regione emanano una legge che disciplina una materia sostituendosi allo Stato, in quel caso vigono le disposizioni della Provincia o della Regione e non più quelle dello Stato. Ribadisco quindi che con questa formulazione la competenza in materia di finanza locale è solo parziale e che lo Stato può legiferare in materia come in passato. L'assessore dice "...vanno rispettate le norme dello Stato" e la Provincia? Che tipo di competenza esercita allora se valgono pur sempre le leggi dello Stato? Questo contrasta con i principi sanciti dall'autonomia).

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'emendamento del cons. Benedikter. Chi è favorevole è pregato di

alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

Con 3 voti favorevoli, 5 astensioni e tutti gli altri contrari, l'emendamento è bocciato. Qualcuno intende intervenire sull'articolo così emendato?

La parola al cons. Taverna.

TAVERNA: Signor Presidente, avevo anticipato nel corso dell'intervento svolto in occasione dell'emendamento Benedikter quali siano le ragioni che hanno indotto il nostro gruppo consiliare ad assumere una posizione negativa rispetto al disegno di legge così come è stato formulato e mi consenta, signor Presidente, proprio per essere il più sintetico possibile, riprendere la parte della relazione di minoranza che ho steso per quanto riguarda questo aspetto, vale a dire uno di quelli più importanti del disegno di legge nel suo complesso. Quanto meno questa è una posizione che riteniamo sia contrastante con una concezione di cui comunque ci riteniamo essere ancora non soltanto ispirati, ma difensori, concezione che si riassume nelle considerazioni che nella relazione di minoranza avevo sostenuto. Proprio nel rapporto esistente fra Stato ed autonomie nella citata relazione avevo messo in evidenza questo concetto.

Mi permetto di leggere una parte della relazione, proprio per evidenziare in termini più precisi di quanto possa fare attraverso un intervento a braccio le motivazioni di fondo che il M.S.I. ha ritenuto di dover ribadire anche in questa occasione, così come le ha ribadite in Parlamento, rispetto alla filosofia che ha ispirato il provvedimento nazionale e che di conseguenza ispira anche il provvedimento regionale: "La prima sconcertante conseguenza di questa errata impostazione cosiddetta "riformatrice" è la distorsione del concetto di Stato, contrario alla Costituzione, che disegna uno Stato "indipendente" e "sovrano" avente forma di Repubblica, "una e indivisibile" che "riconosce e promuove le autonomie locali". La sovranità "appartiene al popolo", e ha dunque la sua espressione unitaria, anzi unica, nello Stato. La legge 142/1990 si ispira, invece, ad una strana dottrina che inventa la "sovranità policentrica" attribuendo alla "autonomia" una porzione di sovranità, cioè individuando nell'"autonomia locale" uno dei "centri" della sovranità. Nella relazione al Parlamento, lo stesso Governo ha fornito questa nuovissima ed originale qualificazione del nostro sistema: "Repubblica delle autonomie, con una sovranità policentrica in uno Stato che è comunità di comunità, armonia discors". Per quali fini si sia giunti a tanto è difficile sapere, ma può ragionevolmente dedursi una demagogia autonomistica in funzione della trita polemica contro lo Stato accentratore di poteri e di funzioni e soffocatore di libertà: polemica comoda nella dialettica politica quanto non coltivata nella pratica dove il Governo, espressione materiale dello Stato, tende sempre a contrastare i poteri delle Regioni e degli enti locali. E si tratta di una demagogia che ha influenzato tutto il disegno governativo - e quindi anche tutta la legge di responsabilità della Giunta - portandolo a dannose enfattizzazioni come la potestà statutaria dei Comuni, mai rivendicata o sollecitata da alcuno, del tutto inutile, idonea ad un esercizio accademico che farà perdere tanto tempo prezioso. Questa volontà di polverizzare e mortificare lo Stato, nonostante il constatato fallimento dell'autonomismo, se è vero che "l'attuale ordinamento delle autonomie non presenta soluzioni valide ed adeguate ai tempi" (relazione sul D.L. n. 2924), si ripercuote negativamente nella società che, dalla perdita di questo importante punto di riferimento, trae la ragione della propria crisi. La riforma degli enti locali doveva essere l'occasione per restituire allo Stato la vera immagine e la funzione centrale nella società, quale espressione unitaria, organizzazione suprema della Nazione: anche attraverso quelle vitali articolazioni territoriali cui lo stesso Stato, riconoscendole o promuovendole, conferisce autonomia. Perché nulla esiste fuori dallo Stato, nulla preesiste allo Stato nella società attraverso il principio del decentramento."

Questo era quanto avevamo scritto nella relazione di minoranza e che aveva come obiettivo e significato la netta contrapposizione fra la nostra concezione dello Stato e di conseguenza del decentramento amministrativo sul quale per primi concordiamo, ma che non può trovare proprio per le ragioni che sono nel nostro pensiero e che sono suffragate - se mi consentite - anche da una dottrina

considerevole, quella elaborata da eminenti studiosi, ma anche dalla giurisprudenza, e soprattutto quella del Consiglio di Stato, che ci induce a ritenere, in entrambi i casi, che la nostra concezione e quindi la nostra visione della sovranità dello Stato e del decentramento non può che essere di forma e contrastante rispetto ai principi ispiratori della legge 142 e di conseguenza ai principi ispiratori del disegno di legge n. 72.

Detto questo, abbiamo voluto, proprio per dimostrare, signor assessore, che la nostra posizione oltre ad essere una posizione pregiudizialmente contraria, sulla quale ormai mi pare inutile insistere, perché credo che tutti voi abbiate capito che la nostra è una posizione pregiudizialmente contraria, questo non significa, e non ha mai significato, che la nostra posizione potesse in alcun modo determinare il rallentamento dei lavori del Consiglio e potesse di conseguenza assumere caratteristica meramente ostruzionistica. Mi pare proprio che alla luce di questi ragionamenti la nobiltà dei nostri interventi - consentitemi di dirlo senza alcuna presunzione - e la consistenza sul piano della considerazione e della valutazione del problema che ci è stato sottoposto non poteva che meritare tutto il tempo necessario, affinché queste nostre valutazioni e visioni diverse potessero emergere in tutta la loro chiarezza e globalità. Questo per quanto riguarda i principi ispiratori e le linee direttrici, ma noi troviamo anche al di là di questo pur importante e fondamentale discorso un altrettanto e qualificante motivo di avversione rispetto all'art. 1 che ci è proposto proprio perché il medesimo art. 1 mi sembra che sia contrastante non già con la visione e con i principi della 142 e quindi con una volontà riformatrice che non risponde ai nostri presupposti, considerazioni e valutazioni, ma questo art. 1 forse risponde alle vostre considerazioni e convinzioni della necessità che attraverso quella cosiddetta sovranità policentrica cui prima facevo cenno, il che significa confondere ulteriormente la situazione di carattere governativo ed istituzionale, perché se è vero come è vero che attraverso la teorizzazione della sovranità policentrica ne discende di conseguenza la possibilità, come in realtà succede, di una sovranità policentrica accompagnata da una conflittualità di funzioni e di poteri tra istituti ed istituzioni che pur dovrebbero essere coordinati e raccordati nella suprema visione dello Stato. Se questo è il vostro intendimento lo si è visto anche ieri in occasione dell'approvazione della discussione articolata quando tutte le forze politiche hanno votato per il passaggio alla discussione articolata ad eccezione di noi e dei colleghi dell'Union für Südtirol, è evidente che per quanto riguarda le nostre ragioni sosteniamo anche che secondo i principi della migliore tecnica legislativa e secondo i principi della necessità che una legge debba necessariamente determinare l'elencazione di una serie di norme che debbono essere il più chiaramente possibile espresse in termini chiari ed in termini giuridici, riconosciamo nell'art. 1, così come è stato riformulato attraverso le iniziative della maggioranza e della Giunta: 2 bis, attraverso le iniziative consiliari: emendamento Rella, ed aspetti ulteriormente negativi rispetto al ragionamento che abbiamo cercato di argomentare.

Quindi ci troviamo di fronte alla necessità di rivendicare ancora una volta l'opposizione sull'art. 1, un'opposizione che diventa importante, perché stiamo trattando dell'articolo in cui i principi trovano sostanza giuridica, trovano una diretta corrispondenza nella norma e per questo non potevamo non affrontare questo discorso con il massimo di impegno, serietà e soprattutto con un massimo di capacità di analisi e di elaborazione che evidentemente è diversa e noi ci assumiamo, a questo proposito, tutta la responsabilità, ma al tempo stesso ci onoriamo di rappresentare qui dentro quella forza politica che non ha mai rinunciato a questi principi ed anzi li ha sempre difesi, unitamente al fatto che vogliamo concorrere alla elaborazione di un testo, che pur contrario ai nostri principi, fosse più rispondente alle caratteristiche proprie delle norme giuridiche.

Allora anche per queste ragioni il nostro è un motivato no all'art. 1 di questo disegno di legge, proprio perché questo art. 1 è il condensato di tutta l'ipocrisia che è comunque confortata da un consociativismo, che anche in questa occasione si appalesa, così come si è appalesato e così come si è determinato rispetto alla legge 142, che discende dall'antico disegno di legge Gava di iniziativa governativa, che proprio l'allora Ministro degli Interni è stato il protagonista e comunque è colui che

ha determinato, nella sua qualifica di Ministro agli Interni e di esponente di primo rilievo della D.C., il licenziamento della 142.

Signor assessore, vede che queste motivazioni non sono soltanto chiacchiere a vuoto, come lei ha sostenuto nella sua replica, questi sono due modi di intendere, due idee diverse e quindi siamo titolati ad avere la responsabilità ed il dovere di esternare questo nostro modo di intendere e di vedere, che è alternativo al vostro.

Per queste ragioni ribadiamo, anche in occasione della discussione di questo art. 1, la nostra ferma opposizione e quindi il nostro convinto no all'art. 1 nella sua stesura, ulteriormente aggravato e reso ancor più confuso dagli emendamenti di provenienza dalla Giunta, che hanno peggiorato nella sostanza e nella forma l'articolo medesimo.

Il M.S.I. voterà quindi contro l'art. 1 di questo disegno di legge.

PRESIDENTE: Altri sull'art. 1? Nessuno. Lo pongo in votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti?

L'art. 1 è approvato a maggioranza con 3 voti contrari e 2 astenuti.

Cons. Taverna, l'emendamento aggiuntivo, art. 1/bis, per la Presidenza non è ammissibile, decade, perchè lei sa che non approvando il suo emendamento all'art. 1, questo emendamento decade.

Art. 2 Funzioni

1. Il Comune è titolare di funzioni proprie ed esercita altresì le funzioni attribuite o delegate dallo Stato, dalla Regione e dalle Province autonome.

2. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardino la popolazione e il territorio comunale precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio, dello sviluppo economico, secondo quanto previsto dalle leggi e dall'articolo 15 del Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526.

3. Soppresso.

4. Il Comune può, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, effettuare prestazioni, servizi ed opere nonché disporre di interventi di spesa rivolti a soddisfare gli interessi e i bisogni della collettività locale.

Art. 2 Funktionen

1. Die Gemeinde ist Trägerin von Funktionen im eigenen Wirkungsbereich und übt außerdem die Funktionen aus, die ihr vom Staat, von der Region und von den autonomen Provinzen zugewiesen oder übertragen worden sind.

2. Der Gemeinde obliegen sämtliche Verwaltungsfunktionen, welche die Bevölkerung und das Gebiet der Gemeinde betreffen, besonders im Bereich der Sozialdienste, der Gebietsplanung und -nutzung sowie der wirtschaftlichen Entwicklung, und zwar soweit dies in Gesetzen und im Artikel 15 des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 19. November 1987, Nr. 526 vorgesehen ist.

3. Aufgehoben.

4. Im Rahmen ihrer verfügbaren Mittel kann die Gemeinde Leistungen und Dienstleistungen erbringen, Bauvorhaben ausführen sowie Ausgaben vornehmen, die den Interessen und Bedürfnissen der örtlichen Gemeinschaft dienen.

PRESIDENTE: E' stato presentato un emendamento a firma del cons. Rella, che recita: "Il secondo

comma è soppresso."

Ha chiesto di intervenire il cons. Rella.

RELLA: E' per sottolineare, signor Presidente, che non condividiamo la scelta di definire le particolarità delle funzioni, nel senso che nel momento in cui definiamo all'art. 1 che il comune ha le funzioni generali rispetto ai bisogni del territorio e della popolazione e che lo Statuto regola le modalità operative del comune, non riteniamo che sia corretto nei successivi articoli stabilire quali sono le funzioni principali e quelle secondarie.

Nel momento in cui si dice "precipualemente nei settori" significa che si attribuiscono funzioni supplementari e deboli negli altri settori non contemplati in questa definizione. E' una definizione che probabilmente non modifica molto la sostanza, però il principio generale è contraddetto tra l'art. 1 e l'art. 2.

Non voglio aprire un confronto polemico, però mi preme sottolineare questo aspetto. Nella riunione dei Capigruppo abbiamo detto che riteniamo sia giusto tenere il concetto generale, voi ritenete di dover definire quali sono i principali compiti, "principali" presuppone che ci sono compiti secondari e quindi di minore valenza, sappiamo che questa legge in qualche modo influirà sulle leggi di trasferimento delle funzioni delle Province, non ci pare la strada corretta. Lo sottolineo lasciandolo a verbale.

Nella sostanza dovremmo confrontarci bene a livello provinciale sul trasferimento delle funzioni, avremmo preferito non sentir dire quali sono i compiti principali, perchè i compiti dei comuni saranno di carattere generale e non limitati ad alcuni principali e altri secondari.

PRESIDENTE: Qualcun altro intende intervenire sull'emendamento del cons. Rella? Prego, cons. Taverna.

TAVERNA: Signor Presidente, concordo con l'emendamento presentato, perchè non ha senso la tesi opposta, secondo la quale questo disegno di legge, alla pari della legge 142, non potrà risolvere i problemi di carattere organizzativo e funzionale degli enti locali.

Proprio perchè vogliamo rappresentare con il massimo di impegno la nostra partecipazione al dibattito su questo disegno di legge, non possiamo non rimarcare come il secondo comma dell'art. 2 sia contrastante con quanto abbiamo approvato rispetto al primo articolo di questo disegno di legge.

Sotto questo profilo il legislatore nazionale ci impartisce lezioni di tecnica legislativa e di chiarezza normativa, perchè è evidente che se siamo partiti dalla configurazione e dalla definizione di autonomia statutaria e finanziaria, facendo riferimento quindi all'art. 1 del disegno di legge medesimo, quando siamo chiamati a discutere ed approvare l'art. 2, non possiamo che riconfermare come l'emendamento soppressivo del comma secondo sia necessario ed indispensabile. Altrimenti verremmo, con la specificazione contenuta nel comma secondo, a voler delimitare, a voler circoscrivere queste funzioni, che sono in linea di principio evidenziate dal primo comma, laddove recita: "Il Comune è titolare di funzioni proprie ed esercita altresì le funzioni attribuite o delegate dallo Stato, dalla Regione e dalle Province autonome."

Se noi accettassimo il secondo comma, come mi pare si voglia fare, si limiterebbero proprio quelle funzioni di cui si fa cenno all'art. 1 ed al primo comma dell'art. 2. Infatti la dizione: "Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardino la popolazione e il territorio comunale precipualemente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio, dello sviluppo economico, secondo quanto previsto dalle leggi e dall'articolo 15 del Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526" significa voler vincolare ulteriormente una scala gerarchica di responsabilità e funzioni, quasi che attraverso questo secondo comma si volesse

teorizzare la volontà da parte del legislatore regionale di considerare funzioni di carattere primario e secondario, quasi che ci fosse una duplice definizione di competenze, che sono direttamente legate alle funzioni.

Quindi verremmo ad istituire nel contesto di questo secondo comma dell'art. 2 una specie di gerarchia delle fonti che riguardino le competenze e le funzioni e di conseguenza verremo a rendere meno efficace, anche sul piano della chiarezza, gli indirizzi di principio di carattere generale che abbiamo già approvato con l'art. 1. Di conseguenza mi pare che sia legittimo, anzi necessario ed indispensabile approvare l'emendamento soppressivo del secondo comma, perchè in questo modo verremmo a ricostituire un termine di riferimento più certo e quindi più confacente alla necessità di prefigurare un quadro normativo o una cornice, entro i quali gli enti locali dovrebbero esplicare la loro attività.

Quindi il gruppo del MSI voterà a favore dell'emendamento soppressivo del secondo comma dell'art. 2.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire l'assessore Romano.

ROMANO: La Giunta è contraria alla soppressione, anche perchè è favorevole ad accettarne uno sostitutivo, precisamente quello presentato dal cons. Benedikter, con degli opportuni accorgimenti.

Quindi siamo contrari alla soppressione, ma siamo favorevoli al prossimo emendamento che discuteremo.

PRESIDENTE: Dopo questo emendamento dell'art. 2 dovrei passare all'art. 3, per poter far tradurre e distribuire l'emendamento testé presentato dal cons. Benedikter.

Pongo in votazione l'emendamento soppressivo del cons. Rella. Favorevoli? Contrari? Astenuti?

L'emendamento è respinto con 3 voti favorevoli.

L'emendamento del cons. Tonelli decade.

Sospendiamo momentaneamente l'art. 2 per permettere la traduzione di un altro emendamento al secondo comma e passiamo all'art. 3.

CAPO II

Autonomia statutaria

Art. 3

Statuto comunale

1. Il Comune adotta il proprio statuto.
2. Lo statuto viene deliberato dal Consiglio con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.
3. Dopo l'espletamento del controllo di legittimità da parte della Giunta provinciale, lo statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi. Lo statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
4. Copia dello statuto è inviata alla Giunta regionale, presso i cui uffici è tenuta la raccolta degli statuti comunali, ed al Commissario del Governo competente.

KAPITEL II Satzungsbefugnis

Art. 3 Gemeindegatzung

1. Die Gemeindegibt sich ihre Satzung.
2. Die Satzung wird vom Gemeinderat mit Zweidrittelmehrheit der diesem zugewiesenen Mitglieder beschlossen. Wird diese Mehrheit nicht erreicht, so wird die Abstimmung in nachfolgenden Sitzungen, die binnen dreißig Tagen erfolgen müssen, wiederholt; die Satzung gilt als genehmigt, wenn zweimal die absolute Mehrheit der zugewiesenen Ratsmitglieder erreicht wird. Die Bestimmungen dieses Absatzes gelten auch für Satzungsänderungen.
3. Nach Durchführung der Gesetzmäßigkeitskontrolle durch die Landesregierung wird die Satzung im Amtsblatt der Region veröffentlicht und für dreißig aufeinanderfolgende Tage an der Amtstafel der Körperschaft kundgemacht. Die Satzung tritt am dreißigsten Tage nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Region in Kraft.
4. Je eine Ausfertigung der Satzung wird dem Regionalausschuß, bei dem die Sammlung der Gemeindegatzungen geführt wird, und dem zuständigen Regierungskommissär übermittelt.

PRESIDENTE: All'art. 3 sono stati presentati due emendamenti, uno a firma del cons. Tribus e l'altro a firma del cons. Rella, che sono identici e recitano: "Il Comune adotta il proprio statuto previa consultazioni degli organismi di cui all'art. 48, 1 comma."

La parola al cons. Tribus per l'illustrazione.

TRIBUS: Volevo sottolineare la solennità di questo atto che è lo statuto, in quanto tutto è convogliato verso lo statuto e ci sembrava opportuno già nello statuto coinvolgere quella parte che autorizza ad essere partecipi dell'amministrazione, che sono le "popolazioni" e quegli enti che nell'art. 48 vengono previsti come nuovi interlocutori del nuovo comune, che sono le cooperative, le associazioni sportive, di solidarietà ecc.

Per cui si pensava, come in altre parti d'Italia è già successo, che anche queste entità fossero consultate prima di approvare lo Statuto.

L'idea è questa: se veramente vogliamo cambiare, i comuni vanno educati anche a partecipare a questa nuova gestione e lo statuto, quale primo atto, poteva essere un modo per coinvolgerli.

Questo era lo spirito che ci ha animato a proporre questo emendamento, la Giunta non è d'accordo perchè teme una burocratizzazione troppo spinta.

Dal momento che ho la parola colgo l'occasione per illustrare anche l'altro emendamento al secondo comma.

Abbiamo proposto un emendamento che va in questa direzione, per evitare che l'approvazione dello statuto diventi una pura formalità a colpi di maggioranza, per evitare che qualcuno distribuisca statuti in giro nei vari comuni e poi vengono approvati ecc., abbiamo pensato che sarebbe meglio che la procedura dell'atto formale dell'approvazione avvenga articolo per articolo, cioè non lo si approvi in toto.

Questa richiesta è simile a quella del cons. Benedikter, non recepita dalla Giunta, non ritiro il nostro emendamento, ma prendiamo atto della volontà della maggioranza.

PRESIDENTE: Qualcun altro intende intervenire sull'emendamento del cons. Tribus? Prego, cons. Taverna.

TAVERNA: Signor Presidente, noi voteremo contro l'emendamento dei cons. Tribus e Rella per le ragioni che illustrerò di seguito.

Evidentemente non possiamo non rileggere, quanto meno nella presunzione che qualcuno non l'abbia fatto, l'art. 48 primo comma, che recita testualmente: "I comuni valorizzano in particolare le libere forme associative comunali, sovracomunali e cooperative, promuovono organismi di partecipazione dei cittadini alle amministrazioni locali, anche su base di quartiere e di frazione. I rapporti di tali forme associative con il comune sono disciplinati dallo Statuto nel rispetto dei principi fissati dalla presente legge."

Allora se noi accettassimo l'emendamento proposto, ci troveremmo nella condizione di dover aprire un confronto con una serie di soggetti, oltre tutto non facilmente identificabili, proprio dalla dizione estremamente generica dell'art. 48 e siccome sappiamo come vanno queste cose, avremmo come partner nel confronto una serie di soggetti più o meno travestiti che rispondono ai partiti o alle associazioni a loro volta influenzate dai partiti, di conseguenza saremmo chiamati a organizzare un confronto nell'attuale sistema politico; e qui contesto nel modo più assoluto le considerazioni e le convinzioni del collega Tribus, il quale ha sostenuto che nella fase di avvio di questa nuova organizzazione delle autonomie locali dovremmo ovviamente chiamare quei soggetti non facenti parte dell'assetto istituzionale, e dal confronto con gli stessi si verrebbero a determinare le condizioni per la sintesi e quindi per un preventivo esame all'esterno del consiglio comunale degli statuti medesimi.

Credo che questo sia addirittura fuorviante, perchè non si costruisce democrazia, se noi vogliamo teorizzare un confronto con soggetti che sono sezioni staccate dei partiti. E' quindi il voler creare delle figure che nel testo proposto dall'art. 48 non sono identificabili, ma potrebbero appartenere all'immaginario collettivo.

Sono convinto che questo emendamento stravolga non già il momento partecipativo, perchè non credo che questa legge determini maggior spazio per la democrazia, ma che restringerà gli spazi di democrazia e di controllo dei consigli comunali, come non credo che gli statuti possono determinare lo strumento per il superamento di tutti i mali e le inefficienze di cui soffrono oggi i nostri comuni.

Quindi per queste ragioni il gruppo del M.S.I. voterà contro questo emendamento.

Per quanto riguarda gli emendamenti successivi mi riservo di intervenire quando verranno affrontati.

PRESIDENTE: Qualcun altro intende intervenire sull'emendamento Tribus? Prego, cons. Benedikter.

BENEDIKTER: Die Kollegin Klotz, der Kollege Tribus und ich haben soeben einen neuen Änderungsantrag eingereicht, womit das gemeinsame Element unserer Änderungsanträge, nämlich, daß dieses Statut Artikel für Artikel abgestimmt werde, hervorgehoben wird. Wir beantragen, daß im Ausschußtext als solchen, daß nichts abgeändert oder ersetzt wird, nur nach dem Wort "deliberato" bzw. "Gemeinderat" die Worte "Artikel für Artikel" eingefügt werden. Wir wissen ja, es sind viele Gemeinderäte, die uns dieses Anliegen vorgebracht haben, indem sie gesagt haben, da besteht die Gefahr, so wie bei den Geschäftsordnungen usw., daß die Partei ein vom Gemeindenverband ausgearbeitetes Einheitsstatut allen Gemeinden vorlegt und daß darüber nur abgestimmt wird. Wir sagen, daß die Satzung die Gemeindeverfassung ist, die es bisher nicht gegeben hat. Es gibt sie in Österreich, in den Städten mit Statut, das Verfassungsgesetz, das eine ganze Reihe von gesetzlichen Bestimmungen abändern kann und wo die Gemeinde anstelle des Gesetzgebers, des Parlaments, des Regionalparlaments, tritt. Man kann auch nicht einfach behaupten, daß es die Geschäftsordnung gibt

und daß auch dieses Statut so gehandhabt wird, wie es die Geschäftsordnung vorsieht. Die jetzigen Geschäftsordnungen würden es vielfach zulassen, daß man das in einem einzigen Wahlgang abstimmt. Aber für das Verfassungsgesetz der Gemeinde sollte gewährleistet sein, daß es nicht wie ein x-beliebiger Beschluß gefaßt wird; man könnte schon mit Regionalgesetz vorschreiben, daß es Artikel für Artikel abgestimmt wird. Im übrigen bleibt alles so, wie es der Ausschuß vorgeschlagen hat und wie es auch im Staatsgesetz steht. Der Ausschuß hat ja das Staatsgesetz übernommen.

Also wir würden beantragen, daß man nur darüber abstimmt, ob die Worte "articolo per articolo - Artikel für Artikel" eingefügt werden sollen.

(La collega Klotz, il collega Tribus ed io abbiamo testè presentato un nuovo emendamento, in cui viene evidenziato l'elemento comune dei nostri emendamenti e cioè che lo Statuto venga deliberato articolo per articolo. Chiediamo quindi formalmente che nel testo della Giunta, che non verrebbe nè modificato nè sostituito, vengano inserite dopo la parola "deliberato" le parole "articolo per articolo". Sappiamo infatti che molti consiglieri comunali hanno avanzato tale richiesta poiché, come loro stessi hanno argomentato, si corre il pericolo che il partito, come succede per i Regolamenti interni, presenti un testo unico elaborato dal Consorzio dei Comuni e che su questo testo si debba poi solamente votare. Siamo dell'avviso che lo Statuto comunale sia la Carta Costituente del Comune, che fino ad ora non esisteva. Esiste in Austria, nelle città con uno Statuto, solo una legge costituzionale può modificare delle norme legislative ed il Comune può sostituirsi al legislatore, al Parlamento, al parlamento regionale. Non si può semplicemente sostenere che il Regolamento interno e che questo Statuto verrà utilizzato come il regolamento prevede. Forse i Regolamenti interni attuali potrebbero prevedere la votazione in blocco. Ma per la Carta costituzionale del Comune si deve garantire che lo Statuto non venga adottato come una qualsiasi delibera. La legge regionale potrebbe ad es. disciplinare che la votazione dello Statuto avvenga articolo per articolo. Per il resto il testo rimarrebbe uguale nella formulazione della Giunta e come dettato dalla legge di riforma statale, recepita dalla Giunta.

Per cui chiediamo che si voti l'introduzione dell'emendamento sulla votazione dello Statuto che avverrà articolo per articolo).

PRESIDENTE: Cons. Benedikter, abbiamo sospeso la trattazione dell'art. 2 per poter distribuire l'emendamento che lei ha presentato.

Siamo al primo comma dell'art. 3, al quale sono stati presentati due emendamenti, rispettivamente a firma dei cons. Tribus e Rella, che sono identici. Siamo discutendo di questi emendamenti.

Ha chiesto di intervenire l'assessore Romano.

ROMANO: La Giunta è contraria e nulla impedisce che i consigli comunali possano tranquillamente interpellare e sentire le numerosissime associazioni di cui all'art. 48, ma imporlo per legge ci sembra travalicare sia la lettera che lo spirito della 142, alla quale ci siamo attenuti.

Quindi siamo contrari.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'emendamento Tribus. Favorevoli? Contrari? Astenuti? L'emendamento è respinto con 7 voti favorevoli. Decade automaticamente anche l'emendamento Rella che è identico.

C'è un altro emendamento al secondo comma dell'art. 3, a firma del cons. Tribus, che recita:

"Lo statuto viene deliberato dal Consiglio articolo per articolo con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, e, con votazione finale di due terzi dei consiglieri

assegnati. Qualora, nella deliberazione finale non venga raggiunta la maggioranza prevista a tal'uopo nel presente articolo, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie."

Qualcuno intende intervenire? Prego, cons. Taverna.

TAVERNA: Signor Presidente, per chiarezza e per evidenziare quanto la nostra opposizione sia motivata e fondata e proprio in materia di autonomia statutaria, abbiamo ritenuto di doverci esprimere quando ci impegnammo nella relazione di minoranza, perchè riteniamo come la questione degli statuti sia squisitamente demagogica.

A questo proposito, proprio per ovviare alla possibilità che parlando a braccio mi lasci trascinare, ritengo di dovermi consultare nella relazione, ma insisto sulla questione della autonomia statutaria per raggiungere due obiettivi fondamentali.

Il primo è quello di delegittimare da un lato questo statuto che è stato enfatizzato come dovesse essere la panacea di tutti i mali e dall'altro per sostenere l'emendamento medesimo, sul quale noi del M.S.I. ci troviamo d'accordo.

Per quanto riguarda l'autonomia statutaria, leggerò poche frasi che ci consentono di sottolineare la nostra posizione. Scrivevo nella relazione di minoranza:

"Circa l'autonomia statutaria, ci basti rilevare che mai, nel corso del pluridecennale dibattito sulle 'autonomie locali', si è levata una voce ad invocare tale autonomia. Solo la carenza di grandi idee innovatrici può far scadere nella demagogia delle cose inutili, che è facile prevedere anche dannose. Si potranno avere gli Statuti-pilota dei grandi Comuni cui si uniformeranno i minori in virtù del legame politico tra Amministrazioni o, peggio, delle direttive dei partiti; o esplosioni incontrollate di velleità locali con ambizioni 'sovrane': in entrambi i casi si raccoglieranno i frutti di un'ulteriore polverizzazione del già frantumato e compromesso tessuto regionale.

Si sarebbero dovuti rendere conto, a livello nazionale, i responsabili di questa trovata, così come dovrebbero rendersi conto gli uomini della Giunta regionale: una trovata che si presta per una campagna promozionale contro fondamentali valori e che nulla porta di beneficio agli enti locali ed alle comunità interessate. Le cose che si dovrebbero allora affidare allo Statuto sono state fino ad oggi regolate da normali delibere che non hanno sentito il bisogno di questo palco delle vanità. E la Giunta regionale, così come ha fatto il Governo, ammette che si deve superare l'anacronistica uniformità delle discipline, ma - rifiutando l'intervento dall'alto - ne riversa tutta la responsabilità sugli elementi medesimi che devono 'regolare da sé la propria organizzazione, la propria attività, i modi e le forme della partecipazione dei cittadini alla gestione, che della collaborazione e cooperazione tra i diversi livelli di governo. Come dire ad un ammalato di arrangiarsi, in nome del riconosciuto diritto di fare da sé."

Onorevoli colleghi, abbiamo già avuto modo di dire in discussione generale come in moltissimi dei nostri comuni, cito uno per tutti, il comune di Riva del Garda "regola" la propria attività attraverso la mancanza di un regolamento. Quindi se il quarto comune del Trentino ha fino ad oggi regolato la propria attività senza alcun regolamento e basandosi unicamente sulle norme derivanti dalla legge sull'ordinamento dei comuni, questa è la riprova che l'autonomia statutaria rappresenta soltanto una trovata.

Allora ci troveremo nella condizione, proprio per le situazioni oggettive in cui i nostri comuni si trovano, o di dover copiare statuti-pilota, oppure di inventare chissà quale diavoleria per rivendicare una sovranità che la legge non riconosce ai nostri comuni.

Allora ci troveremo nel dilemma e vedremo la Giunta provinciale come si comporterà come organo di controllo, nel caso in cui il comune, non uniformandosi allo statuto pilota, dovesse invece cercare di realizzare un proprio statuto che sia conforme ai desideri della collettività

amministrata, statuto che magari è in conflitto con la legge.

Allora mi dovete spiegare, cari colleghi, dove va a finire l'autonomia statutaria, cosa significa e cosa si vuole intendere con autonomia statutaria, ma già questo è un discorso superato. Vediamo allora come lo statuto dovrà essere approvato, se nel suo complesso o articolo per articolo. L'emendamento Tribus vuole raggiungere l'obiettivo che l'approvazione dello statuto non debba essere nel suo complesso, ma debba esercitarsi attraverso la lettura e quindi l'approvazione articolo per articolo.

Sono del parere di seguire la seconda strada e quindi sotto questo profilo - ovviamente mantenendo tutte le riserve di ordine e di principio e riservandomi eventualmente di intervenire ulteriormente sull'articolo nel suo complesso - rispetto a questo emendamento non posso che ribadire la volontà nostra, che è coincidente con le intenzioni del presentatore dell'emendamento.

Bisogna approvare l'emendamento proposto dal collega Tribus perché dobbiamo cercare, nell'ambito di questo disegno di legge, di conquistare quanto più spazio di democrazia e di controllo sia possibile recuperare. Immaginatevi per un attimo quel consiglio comunale che sarà chiamato, una volta presentato lo statuto, con una particolare votazione di tipo maggioritario, nel senso che è prevista una maggioranza qualificata, almeno per un certo numero di votazioni, ad accettare o respingere in blocco lo statuto.

Quel consigliere sarà tanto più condizionato, ricattato e oggetto di comando se sarà chiamato ad esprimersi sullo statuto in blocco, mentre sarà meno condizionato, meno subirà ricatti, meno subirà ordini se quel consigliere, a qualsiasi schieramento politico appartenga, potesse intervenire sui singoli articoli e quindi potesse apportare quelle modifiche di tipo migliorativo che sono la sintesi del confronto tra le varie componenti del consiglio comunale, ma soprattutto tra i singoli consiglieri comunali che nel momento in cui ricevono l'investitura popolare rappresentano non solo il proprio partito, ma soprattutto la volontà popolare, in quanto siedono in quel consiglio senza vincolo di mandato.

Allora la ragione di fondo per la quale l'emendamento Tribus è da approvare e condividere consiste nel fatto che attraverso questo sistema arriveremmo ad articolare un processo di confronto democratico di idee e di posizioni, che significa determinare la possibilità di migliorare gli statuti, senza accettarli in blocco, ma di contribuire ad un miglioramento del testo e quindi di poter intervenire sui singoli articoli ed al tempo stesso avere la possibilità di esprimersi, una volta che le argomentazioni potessero diventare patrimonio comune dell'intero consesso comunale, trovarsi nella condizione di poter approvare lo statuto, senza la costrizione di doverlo approvare o respingere nel suo complesso.

Ecco perché allora dobbiamo combattere una battaglia di contenuto, sulla quale ci sforziamo di operare, perché siamo convinti che se accettassimo articolo per articolo quello che ci viene proposto dal disegno di legge così com'è, commetteremo un gravissimo errore in termini politici, perché in questo modo non saranno compromessi gli interessi di questo o quel partito, ma gli interessi di coloro che saranno chiamati a rappresentare la volontà popolare nei comuni e quelli della comunità, perché in questo modo e attraverso la configurazione di questo articolo, se non opportunamente emendato, ci troveremo nella condizione di prendere o lasciare.

Arrivando alla conclusione, mi sembra che questo emendamento - non presentato da noi, ma questo ci distingue, non avendo mai posto delle pregiudiziali di ordine ideologico - ci mette nella condizione di valutare oggettivamente le proposte che vengono portate al nostro esame e di approvarle e sostenerle. Scusatemi se è tanto o se è poco questo nostro sforzo di sostenere una proposta avanzata da un altro schieramento, ma che ci vede in questo frangente uniti nella ricerca e nella conquista di nuovi spazi che altrimenti sarebbero preclusi alla possibilità di garantire la sovranità attraverso la rappresentanza nelle istituzioni.

Ecco perché allora voteremo convintamente l'emendamento Tribus al secondo comma

dell'art. 3.

PRESIDENTE: Siamo in discussione dell'emendamento Tribus. Ha chiesto di intervenire il cons. Negherbon.

NEGHERBON: Non è questo l'oggetto del contendere, almeno non in questo articolo, a me pare piuttosto che debba essere riportato nelle modalità di votazione del consiglio, cosa vuol dire votare articolo per articolo? Chi lo vieta? Saranno gli elettori in quel momento che decideranno se votare articolo per articolo o se votare lo statuto nel suo complesso! A me pare di intervenire attraverso un atto eccessivamente coercitivo della libertà degli elettori di quel consesso, che sarà il consiglio comunale; diamo invece la possibilità di votarlo come il consiglio comunale riterrà più opportuno, a seconda della volontà.

Quindi piuttosto quando si parlerà di espressione di voto, lì sarà detto: le votazioni potranno essere fatte o articolo per articolo o per parti ecc., come avviene nei regolamenti di cui disponiamo anche in questo onorevole consesso.

PRESIDENTE: Colleghi, cerchiamo di attenerci all'emendamento Tribus.
Ha chiesto di intervenire il cons. Rella.

RELLA: Signor Presidente, nel lavoro dei capigruppo si è proceduto a modifiche non trascurabili, sia accogliendo gli emendamenti, sia modificandoli. Una prassi abbastanza diffusa è stata quella della delega allo statuto delle questioni più controverse, sulle quali o parte della maggioranza, o la Giunta, o qualcuno che sollevava questioni di fondo non è riuscito a trovare l'intesa e la soluzione.

Quindi si tratta delle questioni più delicate e in questo caso con un comportamento un po' pilatesco si è deciso di rinviare allo statuto la definizione delle questioni più delicate. Non si tratta di un solo elemento, credo che su 27 articoli già esaminati, rispetto ai quali ci sono almeno 40 emendamenti, per un terzo di questi emendamenti si è scelto di rinviare allo statuto, nella convinzione generale già discussa ed apprezzata dall'aula della valorizzazione del ruolo dello statuto rispetto ad una legge, stabilendo che il comune deve poter autoregolare le proprie prospettive stabilendo che il comune di Bolzano è diverso da quello di Sarentino, che il comune di Trento è diverso da quello di Ala. Dunque lo statuto assume rilevanza particolare.

La proposta che condivido intende consentire al consiglio comunale di votare questi punti delicati passaggio per passaggio. Se non siamo riusciti in sede di Capigruppo, dopo mesi di confronto, a definire qualche aspetto delicato come questo, rinviandolo allo statuto e valorizzando l'autonomia comunale, dobbiamo stare attenti al fatto che in Consiglio comunale su questi aspetti possono svilupparsi a Trento, a Bolzano, a Bressanone, a Merano, a Brunico o a Riva confronti importanti, impegnati, secondo me con altrettanta qualità di impegno di quella che può esserci in Consiglio regionale nella Assemblea dei Capigruppo.

Allora perchè non dovremmo, collega Negherbon, consentire al consiglio comunale di esprimersi sulla particolarità della scelta relativa a questo delicato campo. Una mediazione potrebbe esserci stabilendo che, per esempio, di norma il voto avviene sugli articoli, altra soluzione potrebbe essere quella di stabilire che il consiglio comunale vota su un blocco di articoli, che vuol dire per capi, come regoliamo la parte amministrativa, l'organizzazione del personale, i servizi decentrati, la partecipazione popolare, le modificazioni del bilancio di previsione, il modo di vita contabile amministrativa? Ecco potremmo trovare la soluzione di un voto che è espresso dal consiglio comunale piuttosto che articolo per articolo, ma capo per capo.

Allora potremmo obiettare: lo statuto sarà organizzato per capi oppure per articoli? E' presumibile che sia organizzato per articoli e non per capi, nessuna norma stabilisce che gli articoli

siano raggruppati in capi.

Allora dovremmo dire: di norma il voto è espresso articolo per articolo, in ogni caso almeno per capi. Credo che in questo modo potrebbe stare in piedi, però non c'è dubbio che in quel momento che abbiamo valorizzato il ruolo dello statuto lo rendiamo più delicato e dunque è importante che il consiglio comunale su questa particolarità si esprima nel merito. Cosa che abbiamo demandato coscientemente come Assemblea dei Capigruppo allo statuto, perchè lì avevamo difficoltà a trovare la soluzione.

Presidente, lei purtroppo non era presente all'inizio del discorso, ad Ala avremo una situazione diversa rispetto a quella di Bressanone e sulle particolarità che abbiamo demandato il comune dovrà esprimersi valutando nel merito quella parte, può essere d'accordo sul complesso delle cose, ma avere necessità di approfondimento di tale parte.

Il problema c'è, credo che sarebbe saggio da parte del Consiglio trovare una soluzione su questo emendamento, non respingerlo per ragioni di schieramento.

Presidente Peterlini, se ci fosse bisogno di un minuto di sospensione facciamolo, in quanto questo è un argomento delicato, vediamo di risolverlo nel migliore dei modi, poiché si tratta della chiave di volta del ruolo decisionale del consiglio comunale.

Präsident Peterlini übernimmt wieder den Vorsitz

Riassume la Presidenza il Presidente Peterlini

PRÄSIDENT: Der nächste Redner ist der Abg. Benedikter. Wenn ich recht verstehe, dann geht es bei diesen formal verschiedenen Änderungsanträgen und beim neuen Änderungsantrag des Abg. Benedikter immer um die gleiche Sache. Es geht um die Abstimmung Artikel für Artikel. Das ist also das Wesentliche.

Bitte, Abg. Benedikter.

PRESIDENTE: Il prossimo oratore iscritto a parlare è il cons. Benedikter. Se ho ben compreso, gli altri emendamenti sono analoghi nel contenuto e diversi nella formulazione a quello presentato dal cons. Benedikter, il quale prevede che la votazione dello Statuto comunale avvenga articolo per articolo.

Prego, cons. Benedikter.

BENEDIKTER: Ich habe den Änderungsantrag eingereicht und Abg. Negherbon hat dazu Stellung genommen. Ich fühle mich gezwungen, zu der Stellungnahme von Abg. Negherbon das Wort zu ergreifen. Er sagte, man soll es doch dem Gemeinderat überlassen - so habe ich es verstanden - wie er abstimmen wird. Ich kann euch sagen, es geht nicht um irgendeinen Beschluß und um irgendeine Verordnung, sondern um die Gemeindefassung. Es sind zahlreiche Gemeinderäte von der Opposition zu uns gekommen - selbstverständlich, die in der Minderheit sind -, und haben die Befürchtung geäußert, daß einfach der Antrag von der Mehrheit, vom Gemeinderat, also ein vom Gemeindenverband oder wem auch immer ausgearbeiteter Entwurf von Statuten vorgelegt wird, und darüber abgestimmt wird, ohne Artikel für Artikel zu besprechen, zu beraten. Sie möchten, daß wenigstens die Gewähr gegeben werden soll, daß dieses Statut, diese Gemeindeverfassung Artikel für Artikel behandelt wird, da es sich aufgrund dieses Gesetzes um etwas Ausschlaggebendes für die künftige Gestaltung dieser Gemeindeautonomie handelt. Denn es ist kein x-beliebiger Beschluß, der in die Zuständigkeit des Gemeinderates fällt, sondern das ist die kommende Verfassung der einzelnen Gemeinden. Deshalb wäre es demokratisch sie artikelweise zu behandeln. Diese Gemeinderäte befürchten, daß die Gemeindefassung zu einer Art Drucksache wird und um Zeit zu sparen, daß sie in einem Mal genehmigt wird. Ich glaube, wir sollten schon dafür eintreten, daß auch die Opposition im

Gemeinderat in die Lage versetzt wird, Artikel für Artikel ihren Standpunkt geltend zu machen und ihn bei der Abstimmung zum Ausdruck zu bringen.

(Ho presentato un emendamento ed il cons. Negherbon è intervenuto in merito. Ora mi sento in un certo qual modo costretto a prendere la parola in merito alle dichiarazioni del cons. Negherbon. Egli ha detto che si deve riservare al Consiglio comunale la facoltà di decidere il metodo di votazione dello Statuto. Sono però dell'avviso che in questo caso non si debba applicare la procedura prevista per una normale delibera, un qualsiasi regolamento, poiché si tratta della futura "Carta costituzionale" del Comune. Numerosi consiglieri comunali dell'opposizione, ovviamente della minoranza, si sono rivolti a me esprimendomi la preoccupazione che la maggioranza presenti un testo unico elaborato dal Consorzio dei Comuni e che su questo statuto-tipo si debba poi solamente votare in blocco, senza alcuna possibilità di discussione articolata, senza alcun confronto. Essi sono dell'avviso che si dovrebbe per lo meno garantire che lo Statuto comunale, questa Carta costituzionale del Comune venga discussa articolo per articolo, essendo di notevole importanza per la vita amministrativa del Comune e la gestione dell'autonomia comunale stessa. Ripeto, non si tratta di una delibera qualsiasi che ricade nella sfera di competenze del Consiglio comunale, bensì della Carta costituente del singolo Comune e per questo sarebbe più democratico che venisse deliberata articolo per articolo. I Consiglieri comunali temono che lo Statuto comunale venga elaborato su di un modello già predisposto, e che non perdere tempo lo si voti nel suo complesso. Ritengo che dovremmo adoperarci affinché anche l'opposizione sia messa nella condizione di poter sostenere le proprie argomentazioni articolo per articolo anche mediante la votazione.)

PRÄSIDENT: Ich sehe keine Wortmeldungen mehr, dann gebe ich das Wort dem Assessor Romano zur Replik.

PRESIDENTE: Non essendovi altri oratori iscritti a parlare, concedo la parola per la replica all'Assessore Romano.

ROMANO: Anche su questo c'è stato già parecchio dibattito, sia in Commissione, che nella conferenza dei Capigruppo. Personalmente posso capire la preoccupazione espressa da più parti, nel senso che avendo demandato agli statuti parecchia materia e quindi avendo coinvolto in modo abbastanza sostanzioso la responsabilità degli amministratori, questa possibilità sicuramente potrebbe far riflettere ulteriormente.

La norma nazionale non intende solamente non imporre queste modalità di approvazione, ma non intende assolutamente vietarle, perchè qui si tratta di non prevederlo, ma se, come è già successo, un consiglio comunale vuole darsi delle modalità particolari di approvazione dello statuto, dicendo di approvare lo statuto articolo per articolo, questa legge non lo vieta, se però lo imponesse potrebbe portare veramente a più di una situazione abnorme, con dibattiti a volte lunghissimi, che potrebbero impedire un'approvazione rapida dello statuto.

Ripeto, imporre delle modalità di approvazione dello statuto non significa che il consiglio comunale, non lo possa fare, se ha quella sensibilità che noi gli demandiamo sicuramente lo farà, ma se ritiene che questo non sia opportuno, essendoci poi la garanzia dell'approvazione con maggioranza qualificata dei due terzi, non vedo perchè la legge glielo debba imporre autoritariamente.

Noi saremmo contrari.

PRÄSIDENT: Dann bleibt mir nichts anderes übrig, als jetzt diesen Änderungsantrag...
Bitte, Abg. Rella.

PRESIDENTE: Per cui non mi rimane altro che...

Prego, cons. Rella.

RELLA: Mi parrebbe non opportuno cominciare a ragionare tra sordi. La norma così come è proposta prevede che il voto sia espresso con la maggioranza qualificata dei due terzi, assessore Romano, in prima istanza, ove non si raggiungessero i due terzi con due votazioni consecutive e con la maggioranza assoluta, il che significa il 51%. Mi pare abbastanza pacifico che una maggioranza risicata può imporre al consiglio comunale l'atto fondamentale che costituisce la riforma di cui ci siamo riempiti la bocca.

Presidente Andreolli, in Trentino abbiamo un centinaio di comuni eletti con la maggioritaria attuale, lei dice di volersi riferire alle norme esistenti ed ha ragione, dovremo guardare anche avanti, con la legge attuale la maggioritaria attribuisce 4 quinti e 1 quinto alle attuali maggioranze, cosa significa? In questi 100 comuni non esiste per ragioni matematiche la condizione per un confronto dialettico.

Per questa ragione è importante, nel momento in cui abbiamo valorizzato il ruolo dello statuto, attribuire almeno l'indicazione di principio generale per stabilire che i consigli comunali dovranno scegliere se, rispetto alla procedura normale della votazione articolo per articolo, vogliono invece votare complessivamente.

Voi dite: indicazione generale c'è un solo voto che è quello finale, deroga, il consiglio comunale potrebbe votare anche per, stabiliamo che di norma vota articolo per articolo, può scegliere di fare un voto finale, ma la questione diventa importante, perchè è il momento più delicato della vita del comune.

Quali sono gli strumenti di difesa rispetto a questa situazione? E' la provocazione di un referendum, credo che sarebbe importante il coinvolgimento della popolazione, ma tale appesantimento probabilmente è inutile, perchè spesso il momento referendario non consente un approfondimento adeguato della delicatezza del passaggio per il quale in consiglio comunale si è arrivati al conflitto tale che invoca una procedura speciale, quale quella referendaria.

Siccome in Commissione ed in Assemblea dei Capigruppo non siamo riusciti a trovare la soluzione ottimale e la rinviemo allo statuto, garantiamo che il suo momento di approvazione, che è fatto storico del comune, sia fatto bene di norma.

Quindi invertiamo un po' questa procedura, di norma il voto articolo per articolo, con possibilità di scelta per il voto finale. Mi sembra di una chiarezza trasparente.

PRÄSIDENT: Jetzt sind keine Wortmeldungen mehr. ...Dem Antrag auf Feststellung der Beschlußfähigkeit wird stattgeben.

...Beim "appello nominale" ist vorgesehen, daß mindestens drei Abgeordnete sich dem anschließen. Das ist erfolgt. Damit erfolgt die Abstimmung mit Namensaufruf. Wir beginnen mit der neuen Abgeordneten Frau Bolognani.

Wir stimmen jetzt - um jetzt klar zu sein - über den, wie mir scheint, zusammenfassenden Vorschlag des Abg. Benedikter ab, der die Vorschläge des Abg. Tribus und den alten Vorschlag des Abg. Benedikter umfaßt, nämlich die Einfügung der Worte "Artikel für Artikel", unterschrieben von den Abg. Tribus, Benedikter und Klotz und ist sozusagen die Vereinigung. Damit sind die anderen als zurückgezogen zu betrachten.

Wir beginnen mit der Abg. Bolognani und stimmen also namentlich über den Änderungsantrag zur Einfügung der Abstimmung über das Statut der Gemeinde Artikel für Artikel. Wer dafür ist, sagt "Ja" und wer dagegen ist sagt "Nein".

PRESIDENTE: Non vi sono altri interventi... Viene accolta la richiesta di verifica del numero legale.

...Il Regolamento prevede che l'appello nominale deve venir richiesto da almeno tre

consiglieri. Dal momento che tale proposta è stata appoggiata dal numero di consiglieri occorrente, procediamo alla votazione per appello nominale. Iniziamo con la cons. Bolognani.

Voteremo ora l'emendamento presentato dal cons. Benedikter che raccoglie anche le proposte dei cons. Tribus e la precedente del cons. Benedikter stesso, e concernente l'inserimento delle parole "articolo per articolo", sottoscritto dai cons. Tribus, Benedikter e Klotz. Gli altri emendamenti sono quindi da considerarsi ritirati.

Cominceremo l'appello nominale sull'emendamento concernente l'introduzione della votazione articolo per articolo dello Statuto comunale, con la cons. Bolognani. Chi è d'accordo dirà "Sì" chi è contrario dirà "No".

BENUSSI: Bolognani (*no*), Bacca (*no*), Bauer (*nein*), Bazzanella (*non presente*), Benedikter (*ja*), Benussi (*sì*), Berger (*non presente*), Betta (*non presente*), Boato (*sì*), Bolognani (*no*), Bolzonello (*non presente*), Brugger (*non presente*), Casagranda (*si*), Chiodi-Winkler (*si*), Craffonara (*si*), Degaudenz (*non presente*), Duca (*si*), Durnwalder (*non presente*), von Egen (*nein*), Feichter (*non presente*), Ferretti (*non presente*), Franceschini (*non presente*), Franzelin-Werth (*nein*), Frasnelli (*non presente*), Frick (*non presente*), Giacomuzzi (*nein*), Giordani (*no*), Grandi (*non presente*), Holzmann (*si*), Hosp (*nein*), Jori (*non presente*), Kaserer (*nein*), Klotz (*ja*), Kofler (*non presente*), Kußstatscher (*non presente*), Leita (*no*), Leveghi (*si*), Lorenzini (*no*), Malossini (*no*), Marzari (*si*), Mayr (*nein*), Meraner (*ja*), Micheli (*non presente*), Montali (*si*), Morandini (*no*), Morelli (*no*), Negherbon (*no*), Nicolini (*non presente*), Oberhauser (*non presente*), Pahl (*nein*), Pellegrini (*no*), Peterlini (*astenuto*), Rella (*si*), Ricci (*si*), Romano (*no*), Saurer (*non presente*), Sfondrini (*si*), Tarolli (*no*), Taverna (*si*), Pinter (*non presente*), Tononi (*non presente*), Tretter (*si*), Tribus (*ja*), Valentin (*nein*), Viola (*si*), Zendron (*si*), Achmüller (*nein*), Alber (*non presente*), Andreolli (*no*), Andreotti (*si*).

PRÄSIDENT: Ich darf das Abstimmungsergebnis bekanntgeben:

Abstimmende:	47
mit Ja haben gestimmt:	22
mit Nein:	24
Stimmenthaltungen:	1

Damit ist der Änderungsantrag abgelehnt.

PRESIDENTE: Rendo noto l'esito della votazione:

Votanti:	47
schede favorevoli:	22
schede contrarie:	24
astenuti:	1

Il Consiglio regionale non approva l'emendamento.

PRÄSIDENT: Wenn keine weiteren Wortmeldungen mehr sind, dann stimmen wir über den gesamten Artikel 3 ab. Wer damit einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich der Stimme?

Bei 10 Gegenstimmen und 8 Enthaltungen ist der Art. 3 genehmigt.

PRESIDENTE: Se nessuno desidera intervenire, possiamo alla votazione sull'art. 3 nel suo complesso.

Chi è a favore è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

Con 10 voti contrari e 8 astensioni l'art. 3 è approvato.

PRÄSIDENT: Wir kommen jetzt zurück zum suspendierten Art. 2, weil da ein Änderungsantrag der Abg. Benedikter, Klotz und Romano formuliert und übersetzt werden mußte. Ich verlese ihn jetzt:

PRESIDENTE: Ritorniamo ora all'art. 2, precedentemente sospeso, poichè si doveva provvedere alla traduzione ed alla distribuzione dell'emendamento presentato dai cons. Benedikter, Klotz e Romano. Ne darò ora lettura:

Beim Absatz 2 werden nach den Worten "und zwar soweit dies" die Worte "in Gesetzen und" gestrichen. Es werden folgende Worte am Ende des Absatzes hinzugefügt: "und soweit diese Funktionen entsprechend den Zuständigkeiten, die in die Gesetzgebungsbefugnis des Staates fallen, nicht ausdrücklich anderen Trägern staatlichen Rechts übertragen sind."

Sostituire il secondo comma con il seguente testo dopo la parola "previsto": sopprimere le parole "dalle leggi" e dopo il numero 526 aggiungere le parole: "e quanto espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale nelle materie riservate alla competenza legislativa dello Stato.

PRÄSIDENT: Bitte, Abg. Benedikter, Sie haben das Wort zur Erläuterung.

PRESIDENTE: Prego, cons. Benedikter, può illustrarlo.

BENEDIKTER: Ich möchte nur kurz sagen, worum es geht. Der Ausschußtext wird in dem Sinne abgeändert, daß die Autonomie der Gemeinden verstärkt wird. Im Staatsgesetz, bei Art. 9, heißt es "daß den Gemeinden sämtliche Verwaltungsfunktionen obliegen, welche die Bevölkerung und das Gebiet der Gemeinde betreffen, besonders im Bereich der Sozialdienste, der Gebietsplanung sowie der wirtschaftlichen Entwicklung." Dies soweit die Funktionen gemäß Durchführungsbestimmungen durch Regionalgesetz auf die Gemeinden übertragen werden, wenn beide Provinzen dies beantragen, d.h. wenn die Funktionen, die Befugnisse, abgetreten und nicht nur delegiert werden. Des weiteren steht im Staatsgesetz, daß die Gemeinden auch alle anderen Befugnisse ausüben können, d.h. daß sie ihnen also zustehen, "soweit diese Funktionen entsprechend den Zuständigkeiten (also was die Bevölkerung, das Gebiet, die Ortsplanung und die Sozialdienste betrifft), die in die Gesetzgebungsbefugnis des Staates fallen, nicht ausdrücklich anderen Trägern staatlichen Rechts übertragen sind." Also wenn kein Staatsgesetz diese Zuständigkeiten jemand anderem überträgt, ist die Gemeinde automatisch zuständig. Das steht im Staatsgesetz und ist ein wesentliches Zugeständnis. Die Gemeinde hat eine umfassende Zuständigkeit, immer hinsichtlich Bevölkerung, Sozialdienste, Ortsplanung und wirtschaftliche Entwicklung innerhalb des Gemeindegebietes. Sie ist zuständig, soweit durch ein Staatsgesetz die Zuständigkeit nicht jemand anderen als Träger, als Subjekt, vorsieht. Das steht im Staatsgesetz und es wäre wirklich nicht verständlich, wenn wir das nicht übernehmen würden.

Ich erkenne an, daß der Ausschuß zugestimmt hat.

(Desidero illustrarlo brevemente. Il testo della Giunta viene emendato in modo tale da valorizzare ulteriormente l'autonomia comunale. La legge statale, all'art. 9 recita: "spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale nei settori organici dei servizi sociali, dell'assesto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico...". Questo è quanto previsto se le funzioni vengono trasferite con legge regionale ai

Comuni, in virtù delle norme di attuazione, sempre che ambedue le province lo richiedano e che le funzioni vengano trasferite e non delegate. Inoltre la legge statale prevede che i comuni possono esercitare tutte le funzioni, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. Quindi se la legge statale non trasferisce a nessun soggetto queste competenze, il Comune esercita automaticamente tale competenza. Il Comune esercita delle funzioni molto ampie che riguardano la popolazione ed il territorio comunale nei settori organici dei servizi sociali. Al Comune è riservata inoltre la competenza finché lo Stato non la attribuirà ad altro soggetto. Questo è quanto prevede la legge statale e sarebbe incomprensibile non recepire tale principi.

Vedo che la Giunta da il proprio assenso).

PRÄSIDENT: Die Erläuterung ist erfolgt. Ich glaube, jetzt wissen alle, worum es geht. Es herrscht auch Einvernehmen. Somit bringe ich den Änderungsantrag der Abg. Benedikter, Klotz und Romano zur Abstimmung. Wer damit einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben. Wer stimmt dagegen? Niemand. Wer enthält sich der Stimme?

Bei 5 Enthaltungen ist der Änderungsantrag genehmigt.

PRESIDENTE: Abbiamo ora sentito l'illustrazione del presentatore e sappiamo anche che su tale emendamento è stata raggiunta un'intesa. Metto ora in votazione l'emendamento presentato dai cons. Benedikter, Klotz e Romano. Chi è a favore è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

Con 5 astensioni l'emendamento è approvato.

PRÄSIDENT: Wir könnten jetzt über den so geänderten Art. 2 abstimmen...

Entschuldigung, jetzt kommt noch ein Änderungsantrag des Assessors Romano zum

Absatz 3:

PRESIDENTE: Passiamo ora alla votazione sull'art. 2 così emendato.

Scusate, abbiamo ancora un emendamento al comma 3, presentato dall'assessore Romano:

3. Die Gemeinden üben die Funktionen gemäß dem vorstehenden Absatz im Rahmen der besonderen Landesgesetze aus, die außerdem ausdrücklich die Funktionen vorsehen, die im Verbund mit anderen Trägern auszuüben sind.

3. I Comuni esercitano le funzioni di cui al precedente comma nell'ambito delle specifiche leggi provinciali, le quali individuano altresì le funzioni da esercitare in forma associativa.

PRÄSIDENT: Wortmeldungen?

Abg. Benedikter.

PRESIDENTE: Chi desidera prendere la parola?

Prego, cons. Benedikter.

BENEDIKTER: Ich bin für den Änderungsantrag von Assessor Romano, weil er mir im Zusammenhang mit der Anerkennung der Gemeindeautonomie richtig vorkommt. Landesgesetze sollten eben diese Funktionen, diese Befugnisse, in die autonome Befugnis und nicht in die delegierte Befugnis der Gemeinde übertragen. Das ist der Sinn, daß nämlich das Land gewissermaßen dazu aufgefordert

wird, diese Funktionen in die autonome Gesetzgebung zu übertragen, wobei der Art. 15 der vorher erwähnten Durchführungsbestimmungen gilt. Die Übertragung als solche muß eigentlich mit Regionalgesetz auf gleichlautenden Antrag der beiden Provinzen erfolgen. Dann regeln die Provinzen die Ausübung.

(Sono a favore dell'emendamento presentato dall'assessore Romano, poiché mi pare corretto: Esso rappresenta infatti un ulteriore riconoscimento dell'autonomia comunale. Le leggi provinciali debbono trasferire queste funzioni autonome e non delegate. Questo è il significato di quest'emendamento. La Provincia viene esortata a trasferire queste funzioni in armonia con l'art. 15 delle norme di attuazione testè citata. Il trasferimento deve avvenire con legge regionale, su richiesta di ambedue le Province e le Province provvederanno poi a disciplinarne l'esercizio.)

PRÄSIDENT: Danke, Abg. Benedikter. Weitere Wortmeldungen gibt es keine. Dann stimmen wir darüber ab. Wer damit einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich der Stimme?

Bei 4 Enthaltungen und ohne Gegenstimme ist der Änderungsantrag genehmigt.

PRESIDENTE: Grazie, cons. Benedikter. Se non vi sono altri interventi, passiamo alla votazione sull'articolo. Chi è a favore è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

Con 4 astensioni ed il resto dei voti favorevoli l'emendamento è approvato.

PRÄSIDENT: Der letzte Antrag des Abg. Rella: Die Abschaffung des Absatzes 4. Da muß ich sagen, daß zu diesem Änderungsantrag Einvernehmen seitens aller herrscht.

Bitte, Assessor Romano.

PRESIDENTE: Ora abbiamo l'ultimo emendamento presentato dal cons. Rella e concernente la soppressione del comma 4. Anche su questo emendamento è stata raggiunta un'intesa.

Prego, assessore Romano.

ROMANO: Solo per confermare che la Giunta concorda.

PRÄSIDENT: Danke! Ich sehe auch keine Wortmeldung mehr. Dann stimmen wir darüber ab. Wer damit einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich der Stimme?

Bei 4 Enthaltungen und ohne Gegenstimme ist der Änderungsantrag des Abg. Rella angenommen.

PRESIDENTE: Grazie! Se non vi sono altri interventi, passiamo alla votazione dell'articolo. Chi è a favore è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

Con 4 astensioni ed il resto dei voti favorevoli l'emendamento presentato dal cons. Rella è approvato.

PRÄSIDENT: Jetzt müssen wir den gesamten, so abgeänderten Artikel 2 abstimmen. Wer damit einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich der Stimme?

Bei 5 Enthaltungen ist der Art. 2 genehmigt.

PRESIDENTE: Passiamo ora alla votazione dell'art. 2 così emendato. Chi è a favore è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

Con 5 astensioni l'art. 2 è approvato.

PRÄSIDENT: Den Art. 3 haben wir bereits genehmigt.
Somit kommen wir jetzt zum Art. 4:

PRESIDENTE: L'art. 3 è già stato approvato, per cui passiamo all'art. 4:

Art. 4
Inhalt der Satzung

1. Die Satzung bestimmt im Rahmen der im Gesetz festgelegten Leitsätze die grundlegenden Bestimmungen über die Tätigkeit und den Aufbau der Körperschaft; insbesondere regelt sie die Zuständigkeitsbereiche der Organe, die Initiativ-, Kontroll- und Mitbeteiligungsrechte der Ratsmitglieder und der Gemeinderatsfraktionen, die Ordnung der Ämter und der öffentlichen Dienste, die Formen der Zusammenarbeit mit anderen öffentlichen Körperschaften und der Bürgerbeteiligung sowie jene der Dezentralisierung, des Zugriffes der Bürger zu den Informationen und zu den Verwaltungsverfahren.

2. Die Satzungen der Gemeinden der Provinz Bozen und der ladinischen Gemeinden des Fassatales haben besondere Bestimmungen zum Schutz der Sprachgruppen nach den Grundsätzen des Artikels 6 der Verfassung und des Autonomiestatutes, genehmigt mit Dekret des Präsidenten der Republik vom 31. August 1972, Nr. 670 sowie der entsprechenden Durchführungsbestimmungen, vorzusehen. Ähnliche Bestimmungen müssen auch in den Satzungen der deutschsprachigen Gemeinden des Fersentales und Lusern in der Provinz Trient enthalten sein.

Art. 4
Contenuto dello statuto

1. Lo statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge stabilisce le norme fondamentali per il funzionamento e l'organizzazione dell'Ente ed in particolare determina le attribuzioni degli organi, i diritti di iniziativa, controllo e partecipazione dei Consiglieri e gruppi consiliari, l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme della collaborazione con altri enti locali, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi.

2. Negli statuti dei Comuni della provincia di Bolzano e dei Comuni ladini della Valle di Fassa sono previste specifiche disposizioni a tutela dei gruppi linguistici secondo i principi fissati dall'articolo 6 della Costituzione e dallo Statuto di autonomia, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e dalle relative norme di attuazione. Analoghe disposizioni sono contenute negli statuti dei Comuni germanofoni della Valle del Fersina e di Luserna della provincia di Trento.

PRÄSIDENT: Ich verlese jetzt um Absatz 1 einen Änderungsantrag des Abg. Benedikter, zu dem übrigens das Einvernehmen herrscht. Ich verlese jetzt nur den abgeänderten Teil, den Sie auch im neuen Text als unterstrichen sehen können:

"1. Die Satzung bestimmt im Sinne des Artikels 3 der von Italien mit Gesetz Nr. 439 vom 30. Dezember 1989 ratifizierten Europäischen Charter der örtlichen Autonomie und.." usw. Dann bleibt alles gleich. Im Text weiter unten kommen noch nach den Worten "die Formen der Zusammenarbeit" die Worte "unter den Gemeinden und" hinein.

PRESIDENTE: Darò ora lettura di un emendamento al comma 1, presentato dal cons. Benedikter e su cui vi è un'intesa. Leggerò solamente la parte modificata che nel Vs. testo è sottolineata :

"1. Lo statuto, ai sensi dell'articolo 3 della Carta europea dell'autonomia locale ratificata dall'Italia con legge 30 dicembre 1989, n. 439 e..." ecc... Il resto rimane invariato. Al termine dopo le parole "le forme della collaborazione" vengono inserite le parole "fra comuni e".

PRÄSIDENT: Ich möchte mitteilen, daß dazu Einvernehmen im Fraktionsführerkollegium erzielt werden konnte, daß also diese Einfügung der Europäischen Charta von Mehrheit und Minderheit mitgetragen wird. Möchte noch jemand das Wort dazu?

Abg. Benedikter, bitte.

PRESIDENTE: Desidero comunicare che anche su questo emendamento è stata raggiunta un'intesa tra i capigruppo ed è stato concordato di inserire questo riferimento alla Carta europea.

Qualcuno desidera intervenire?

Prego, cons. Benedikter, Lei ne ha la facoltà.

BENEDIKTER: Ich möchte sagen, daß sich dieser Regionalrat etwas einbilden kann, da wir in Italien bis jetzt die einzigen sind, die sich auch auf die europäische Charta als Grundlage für die Gemeindeautonomie berufen. Denn im Staatsgesetz ist keine Rede davon und man hat offenbar auch irgendwie vergessen, daß diese Charta von 19 Staaten in Europa, also von der Mehrheit der Mitgliedsstaaten des Europarates, ratifiziert worden ist und damit bindendes Völkerrecht geworden ist und die echte Gemeindeautonomie und zwar die Autonomie in erster Linie des Gemeinderates oder der Gemeindeversammlung bei uns zu einem Grundsatz erhebt, wo es heißt: "Kommunale Selbstverwaltung bedeutet das Recht und die tatsächliche Fähigkeit der kommunalen Gebietskörperschaften im Rahmen der Gesetze einen wesentlichen Teil der öffentlichen Angelegenheiten in eigener Verantwortung zum Wohle ihrer Einwohner zu regeln und zu gestalten. Dieses Recht wird von Räten oder Versammlungen ausgeübt, deren Mitglieder aus freien, geheimen, gleichen, unmittelbaren und allgemeinen Wahlen hervorgegangen sind und die über Exekutivorgane verfügen können, die ihnen gegenüber verantwortlich sind." Also die Räte oder Versammlungen können über Exekutivorgane verfügen und damit wird nämlich Rechnung getragen, daß es in den verschiedenen Staaten verschiedene Gemeindeverfassungen gibt. Aber nicht die Exekutivorgane haben sozusagen das meiste zu sagen oder die meisten Befugnisse in ihrer Hand. Es ist umgekehrt. Dieser Grundsatz ist im Art. 3 ausgesprochen und ich kann nur sagen, daß bei der Konferenz in Barcelona heuer im Februar, wo man international über den Stand der Durchführung dieser europäischen Gemeindecharta in den Staaten, die sie ratifiziert hatten, beraten hat, wurde eben auch Klage geführt, daß die Charta ziemlich vergessen ist, daß sie nicht gerade als Verpflichtung richtig wahrgenommen wird und daß da ein viel stärkerer Impuls notwendig ist. Dementsprechend hat dann der Europarat auch eine entsprechende Aufforderung an die Staaten gerichtet, denn auch der Verfassungsgerichtshof, wenn er dann angerufen werden sollte, müßte der Einhaltung dieser Charta Nachdruck verleihen. In der Resolution Nr. 233 vom März 1992 hat der Europarat - ich habe hier nur den englischen Text - unter anderem gesagt: "Wir fordern die nationalen Vereinigungen der örtlichen und regionalen Behörden auf, die Gemeinden über dem Text der Charta zu verständigen, und sie über die Möglichkeiten, die sie haben an die Verfassungsgerichte usw. zu appellieren, zu informieren, damit diese Charta tatsächlich Anwendung findet." Dann sagt diese Resolution vom Europarat: "It would be desired that the local offices invoke the charta more often in the legal procedures involving the reception of their autonomy" - Es wäre wünschenswert, daß die örtlichen Behörden diese Charta viel öfters in den gesetzlichen Verfahren anrufen, die die Behauptung ihrer Autonomie betreffen". Dann steht noch: "...in Erwägung, daß ein echtes System von örtlicher Demokratie erfordert, in Übereinstimmung mit den Art. 3, zweiter Absatz, den ich verlesen habe,

dritter und vierter Absatz der Charta, daß ein Maximum an Befugnissen denjenigen örtlichen Behörden zugewiesen werde, die den Bürgern am nächsten sind und deren Organe durch das allgemeine Wahlrecht gewählt sind." Die Region ist ja die einzige Region Italiens, die diese Gemeindeordnung übernehmen muß, damit sie bei uns in Kraft tritt. Das Parlament hat das vergessen, aber die Gemeinden - und ich kenne jetzt nicht alle inkraftgetretenen Statuten aller Gemeinden, ich kenne nur die inkraftgetretenen Statuten der Regionalhauptstädte - und von diesen Statuten berufen sich, so wie wir es jetzt tun, die Statuten von Bologna, Catanzaro, Florenz, Genua, Aquila, Potenza, Rom, Triest und Venedig auch auf die Charta, um gewisse Bestimmungen hereinzunehmen, die eigentlich mit dem Staatsgesetz nicht immer übereinstimmen und sie nehmen sie herein, indem sie eben mehr Befugnisse dem Gemeinderat zulassen. Daher bin ich froh, daß wir die Berufung auf diese Charta so hineintun und dann mit dem letzten Artikel, den ich vorgeschlagen habe, auch vorsehen, daß die Region und die Provinz die Verteidigung der Gemeindeautonomie gegenüber dem Verfassungsgerichtshof übernehmen, weil wir als Region den Gemeinden nicht mit Gesetz die Befugnis geben könnten, daß sie selber ihre Autonomie gegenüber dem Verfassungsgerichtshof verteidigen können, sondern es müßte mit Staatsgesetz erfolgen. Auch im Europarat und in der Konferenz von Barcelona haben sie gesagt, das sollte doch allgemein eingeführt werden. Es ist z.B. in Deutschland eingeführt worden. Im Verfassungsgesetz von Deutschland steht, daß die Gemeinden sich unmittelbar an den Verfassungsgerichtshof wenden können, um ihre Autonomie zu verteidigen. So etwas braucht es auch hier, wenigstens mit einfachem Gesetz, in Italien. Danke!

(Io penso che questo Consiglio regionale potrà un giorno gloriarsi di aver inserito questo riferimento alla Carta europea come fondamento dell'autonomia comunale; saremo gli unici in Italia ad averlo fatto. Nella legge statale non se ne parla; evidentemente si è dimenticato che questa Carta europea sull'autonomia locale è stata ratificata da 19 stati, quindi dalla maggioranza degli stati europei ed è diventata ormai diritto internazionale vincolante. Essa eleva l'autonomia del Consiglio comunale a vero e proprio principio, quando afferma: "Per autonomia locale si intende il diritto e la capacità effettiva, per le collettività locali, di regolamentare ed amministrare nell'ambito della legge, sotto la loro responsabilità, e a favore delle popolazioni, una parte importante di affari pubblici. Tale diritto è esercitato da Consigli e Assemblee costituiti da membri eletti a suffragio libero, segreto, paritario, diretto e universale, in grado di disporre di organi esecutivi responsabili nei loro confronti." Quindi i Consigli e le Assemblee possono disporre di organi esecutivi; in questo modo si è anche tenuto conto del fatto che nei diversi stati ci sono diverse costituzioni comunali. Ma non sono gli esecutivi a decidere tutto o ad avere la maggior parte delle competenze. E' proprio viceversa. Questo è dunque il principio sancito dall'art. 3. E a tal proposito posso solo dire che a febbraio alla Conferenza di Barcellona, quando si parlò dello stato di attuazione della Carta nei diversi paesi membri, si lamentò la circostanza che la Carta era stata un po' trascurata e che non era stata recepita come vero e proprio impegno. Si disse allora che era necessario un impulso molto più forte. Di conseguenza il Consiglio d'Europa ha poi rivolto un invito agli stati europei in questo senso; dopotutto la Corte costituzionale si troverebbe a confermare l'osservanza di questa Carta, in caso di ricorso. Nella risoluzione n. 233 del marzo 1992 il Consiglio d'Europa affermò tra l'altro: "Si sollecitano le associazioni nazionali delle autorità locali e regionali a informare i Comuni sul testo della Carta e sulle possibilità che si essi hanno di appellarsi alla Corte Costituzionale, affinché la suddetta Carta trovi effettiva e concreta applicazione." Poi la risoluzione del Consiglio d'Europa continua: "sarebbe auspicabile che le autorità locali facessero più spesso riferimento alla Carta nell'ambito delle procedure legali per l'affermazione della loro autonomia." E poi continua: "...considerato che un vero sistema di democrazia a livello locale presuppone - in sintonia con l'art. 3, secondo, terzo e quarto comma della Carta - che il maggior numero possibile di competenze venga trasferito a quegli enti locali che sono più vicini al cittadino e i cui organi sono eletti con sistema elettorale universale..." La nostra Regione

è l'unica Regione in Italia che deve recepire questo ordinamento dei Comuni, perché possa entrare in vigore. E il Parlamento l'ha forse dimenticato, ma negli statuti di parecchi comuni - e non conosco gli statuti di tutti i Comuni, ma perlomeno quelli capoluogo di Regione - come per esempio in quelli di Bologna, Catanzaro, Firenze, Genova, Aquila, Potenza, Roma, Trieste e Venezia si fa riferimento alla Carta europea per poter introdurre delle norme che sarebbero altrimenti in contrasto con la legge statale e che allargano le competenze del Consiglio comunale. Per questa ragione sono molto soddisfatto che noi ora inseriamo questo riferimento alla Carta europea e prevediamo, con questo ultimo articolo che ho proposto, che la Regione e la Provincia si assumano la difesa del Comune davanti alla Corte costituzionale, proprio perché noi come Regione non possiamo concedere questo diritto al Comune, in quanto semmai dovrebbe prevederlo la legge statale. Anche al Consiglio d'Europa e alla conferenza di Barcellona hanno detto che questo principio dovrebbe essere applicato ovunque. E' stato per esempio introdotto in Germania. Nella Costituzione germanica c'è per esempio scritto che i Comuni possono ricorrere alla Corte costituzionale per difendere la loro autonomia. Anche qui in Italia avremmo bisogno di questo, almeno con semplice legge ordinaria. Grazie!)

PRÄSIDENT: Jetzt haben wir die Motivation für diesen Änderungsantrag gehört. Wir haben auch schon gehört, daß Einvernehmen dazu herrscht. Somit werde ich, wenn keine weiteren Wortmeldungen mehr sind...

Bitte, der Abg. Kaserer hat das Wort.

PRESIDENTE: Abbiamo sentito l'illustrazione di questo emendamento. Come abbiamo sentito c'è intesa sullo stesso. Se non ci sono altri interventi...

Prego, la parola al cons. Kaserer.

KASERER: Herr Präsident! Kolleginnen und Kollegen! Wir sind natürlich mit diesem Änderungsantrag einverstanden, wie der Fraktionssprecher bereits erklärt hat.

Ich habe nur eine praktische Anregung. Ich gehe davon aus, daß dieses Gesetz auch von unseren Gemeinderäten, Gemeindeverwaltern, als ständige Unterlage dienen wird und ich kann mir nicht vorstellen, daß ein gewöhnlicher Gemeinderat, aber auch solche, die etwas mehr wissen, mit diesem Artikel anfangen können. Zwar bin ich inhaltlich damit einverstanden, aber wenn hier steht: "Die Satzung bestimmt im Sinne des Art. 3 der von Italien mit Gesetz Nr. 439 vom 30. Dezember 1989 ratifizierten Europäischen Charta der örtlichen Autonomie usw.", dann weiß er nicht was anzufangen. Das ist jetzt ein eklatantes Beispiel. Es passiert aber auch bei unseren Gesetzen, daß wir auf irgendein Staatsgesetz Bezug nehmen, um einen Absatz des Artikels so und so, Absatz so und so, und es wäre für mich sehr gut, wenn man bei der Veröffentlichung der Gesetze am Ende von solchen Sachen einen Anhang setzen würde, damit auch der normale Bürger mit diesen Bestimmungen, die wir hier verabschieden, etwas anfangen kann, denn ich bin überzeugt, daß auch Kollegen und ich selber ohne die Erklärung vom Kollegen Benedikter nicht gewußt hätten, was anzufangen damit.

...Aber ich meine nur, daß müßte später zum Inhalt oder zu einem Beiblatt zu diesem Gesetz gehören. Wir sehen, wie angenehm es ist, daß wir heute z.B. bei all diesen Gesetzen eine Überschrift bei den einzelnen Artikeln haben, wenn wir heute die Absätze nummerieren und wenn wir gerade bei umfangreichen Gesetzen ein Inhaltsverzeichnis vorne angesetzt haben; das sind Anregungen, die ich im Laufe der Zeit gemacht habe und die sich für die Anwendung bewährt haben. Deshalb jetzt noch einen weiteren Vorschlag, daß wir auch eine solche wichtige Bestimmung dem Gesetze anhängen. Danke!

(Signor Presidente! Colleghe e colleghi! Naturalmente siamo favorevoli a questo emendamento, come ha già dichiarato il nostro capogruppo.

Mi permetta comunque un suggerimento di ordine pratico. Se penso che questo documento verrà consultato dai nostri consiglieri comunali, dagli amministratori ecc., non posso immaginare come riescano essi, semplici consiglieri comunali, ma anche gli altri più edotti, a tirarne fuori un ragno dal buco, quando si troveranno a leggere questo articolo. Non entro nel merito, tuttavia quando qui si dice: "Lo statuto, ai sensi dell'art. 3 della Carta europea dell'autonomia locale ratificata dall'Italia con legge 30 dicembre 1989, n. 439...", ciò risulta sicuramente incomprensibile ai più. E questo ora è un esempio molto chiaro. Ma succede anche che con le nostre leggi provinciali facciamo riferimento ad una data legge statale, articolo tale, comma tale e poi non sappiamo di che cosa si tratta. Sarebbe molto positivo secondo me, se all'atto della pubblicazione di queste leggi si accludessero alla fine degli allegati che permettano al cittadino di conoscere le norme a cui si fa riferimento. Perché se il cons. Benedikter non avesse illustrato l'emendamento, io non avrei capito di che cosa si trattava.

...Intendevo dire che sarebbe opportuno indicarlo nell'indice o aggiungere un allegato alla legge. Oggi constatiamo come sia di aiuto avere dato un titolo completo alla legge e l'aver numerato esattamente i vari commi o l'aver apposto l'indice all'inizio della legge; questi sono i suggerimenti che io ho fatto nel corso degli anni e che tradotti in pratica sono risultati molto validi. Chiedo pertanto che anche in questo caso si voglia accludere il relativo allegato alla presente legge. Grazie!)

PRÄSIDENT: Dann können wir jetzt über den Änderungsantrag des Abg. Benedikter abstimmen. Wer damit einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich der Stimme?

Damit ist dieser Änderungsantrag einstimmig genehmigt.

PRESIDENTE: Chi desidera intervenire? Nessuno. Allora passiamo alla votazione sull'emendamento del cons. Benedikter. Chi è favorevole, è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

L'emendamento è approvato all'unanimità.

PRÄSIDENT: Jetzt kommt der nächste Punkt zum Absatz 3, ein Änderungsantrag des Abg. Tonelli, den sich der Abg. Rella zu eigen macht. Ich verlese ihn:

PRESIDENTE: Trattiamo ora il prossimo emendamento al comma 3. Si tratta di un emendamento del cons. Tonelli che è stato fatto proprio dal cons. Rella. Ne darò lettura:

3. Die Satzung hat den Rechten der Minderheiten des Gemeinderates auf volle politische und verwaltungsmäßige Handlungsfreiheit einschließlich ihrer Anwesenheit in den Konsortien, in den Gemeindebetrieben, in den Einrichtungen, Betrieben, Körperschaften und Stiftungen besonders Rechnung zu tragen, wobei auf die verschiedene Rolle der Regierung und der Opposition Rücksicht zu nehmen ist und die grundlegende Bedeutung der Konfrontation und der Kontrolle anerkannt werden muß.

3. Particolare attenzione lo statuto deve riservare ai diritti delle minoranze consiliari alla loro piena agibilità politica ed amministrativa, compresa la presenza nei consorzi, nelle municipalizzate, nelle istituzioni, nelle aziende, negli enti, nelle fondazioni, nel rispetto dei distinti ruoli di governo o di opposizione ma nel riconoscimento del valore fondamentale del confronto e del controllo.

RELLA: Presidente, non voglio far mio l'emendamento al comma 3, ma quello al comma 3/bis.

PRÄSIDENT: Also nicht Tonelli-Rella, sondern Tonelli-Tribus. Der Rella hat sich den Änderungsantrag 3 bis zu eigen.

Bitte, Abg. Tribus.

PRESIDENTE: Quindi non più a firma Tonelli-Rella, bensì Tonelli-Tribus. Il cons. Rella ha fatto proprio l'emendamento 3 bis.

Prego, cons. Tribus.

TRIBUS: Ich unterstütze diesen Änderungsantrag des Kollegen Tonelli, obwohl ich ihn nicht ganz teile, aber aus einem einfachen Grund: weil es mir doch wichtig erscheint, in irgendeiner Form die Rechte der Minderheit auch im Statut festzuhalten. Es geht mir persönlich weniger darum, daß die Vertreter der Minderheit in allen Körperschaften sitzen, die hier vorgesehen sind. Ich lege Wert darauf, daß in der Satzung, in der alles drinnenstehen soll und alles drinnenstehen darf, die Rechte der Minderheiten festgehalten werden. Nachdem wir gerade im Art. 2 andere Spezies als schützenswert empfunden haben, glaube ich, müssen wir doch davon ausgehen, daß in Südtirol zumindest auch die politische Minderheit in den Gemeinderäten heute noch eine schützenswerte Spezies ist und somit bestimmte Garantien in der Satzung vorgesehen werden müssen. Ich vertraue, daß von seiten der Regierung ein Signal kommt und würde dann eventuell auch eine kürzere und nicht so detaillierte Formulierung mir wünschen, die ganz einfach festlegt, wie in den ersten drei Zeilen steht, "Die Satzung hat den Rechten der Minderheiten des Gemeinderates auf volle politische und verwaltungsmäßige Handlungsfreiheit usw. Rücksicht zu nehmen und die grundlegende Bedeutung der Konfrontation und der Kontrolle anzuerkennen". Also ich würde praktisch den Inhalt lassen "ihrer Anwesenheit in den Konsortien, in den Gemeindebetrieben, in den Einrichtungen, Betrieben, Körperschaften und Stiftungen usw." herausstreichen. Also nur die Würde und Anerkennung des Wertes der politischen Minderheit in den Gemeinden möchten wir in den Satzungen festgehalten wissen.

(Sebbene non condivida appieno l'emendamento del collega Tonelli, lo sostengo per un semplice motivo: mi sembra importante fissare in qualche modo anche nello statuto i diritti della minoranza. Non si tratta tanto del fatto che i rappresentanti della minoranza siano rappresentati in tutti gli organi qui previsti, quanto piuttosto che nello statuto, nel quale sarà disciplinato tutto o potrà essere disciplinato di tutto, siano anche sanciti i diritti delle minoranze. E poiché proprio all'art. 2 abbiamo ritenuto degne di tutela anche altre categorie, dovremmo cercare di considerare anche la minoranza politica degna di tutela in Alto Adige, prevedendo quindi certe garanzie nello statuto. Io auspico che da parte della Giunta provenga un segnale positivo in questo senso e chiederei eventualmente una formulazione più breve e meno dettagliata dell'emendamento, riducendolo eventualmente a questa dizione: " Particolare attenzione lo statuto deve riservare ai diritti delle minoranze consiliari, alla loro piena agibilità politica e amministrativa nel riconoscimento del valore fondamentale del confronto e del controllo." Tralascerei quindi la locuzione relativa alla "presenza nei consorzi, nelle aziende municipalizzate, nelle istituzioni, nelle aziende, negli enti, nelle fondazioni, nel rispetto dei distinti ruoli di governo e di opposizione." Vorremo quindi che venisse inserito nello statuto il riferimento alla dignità e al riconoscimento della minoranza politica nei comuni.)

PRÄSIDENT: Weitere Wortmeldungen? ...Zuerst müssen wir den Änderungsantrag abstimmen. Wenn ich mich recht erinnere, haben wir später bei der Wahl dieser Kommissionen irgendein gesperrtes Stimmrecht vorgesehen. Aber das möchte ich nur in Erinnerung rufen.

Bitte, Assessor Romano, zur Replik.

PRESIDENTE: Chi desidera intervenire? ...Prima dobbiamo votare sull'emendamento. Se ben ricordo, abbiamo previsto più avanti, per le commissioni, la partecipazione di membri della minoranza politica eletti con voto limitato. Vorrei solo ricordarlo.

Prego Assessore Romano. A Lei la parola per la replica.

ROMANO: Ritengo, a nome della Giunta, di non poter accettare questo emendamento, perchè nell'ambito della potestà statutaria, sicuramente questi diritti verranno presi in considerazioni, non c'è bisogno di imporre particolari tutele, regole che sicuramente i consigli si daranno, quindi noi non concordiamo.

PRÄSIDENT: Wer unterstützt den Antrag um namentliche Abstimmung? Danke, das genügt. Damit stimmen wir in namentlicher Abstimmung ab und beginnen mit dem Namen der Abg. Zendron. Wer mit dem Antrag des Abg. Tribus ist, möge bitte mit "Ja" stimmen, wer dagegen ist, mit "Nein".

Ich bitte mit dem Namensaufruf.

PRESIDENTE: Chi altri sostiene la proposta di votazione nominale? Grazie, è sufficiente. Allora iniziamo con la cons. Zendron. Chi è favorevole all'emendamento del cons. Tribus dica "sì", chi è contrario dica "no".

Si proceda con l'appello nominale.

BENUSSI: Zendron (*sì*), Achmüller (*nein*), Alber (*non presente*), Andreolli (*no*), Andreotti (*sì*), Bolognani (*no*), Bacca (*no*), Bauer (*nein*), Bazzanella (*non presente*), Benedikter (*ja*), Benussi (*sì*), Berger (*non presente*), Betta (*non presente*), Boato (*sì*), Bolognini (*no*), Bolzonello (*sì*), Brugger (*nein*), Casagranda (*sì*), Chiodi-Winkler (*sì*), Craffonara (*sì*), Degaudenz (*non presente*), Duca (*no*), Durnwalder (*non presente*), von Egen (*non presente*), Feichter (*non presente*), Ferretti (*non presente*), Franceschini (*non presente*), Franzelin-Werth (*nein*), Frasnelli (*non presente*), Frick (*non presente*), Giacomuzzi (*nein*), Giordani (*no*), Grandi (*non presente*), Holzmann (*sì*), Hosp (*nein*), Jori (*non presente*), Kaserer (*nein*), Klotz (*ja*), Kofler (*non presente*), Kußstatscher (*non presente*), Leita (*no*), Leveghi (*sì*), Lorenzini (*no*), Malossini (*no*), Marzari (*sì*), Mayr (*nein*), Meraner (*ja*), Micheli (*non presente*), Montali (*sì*), Morandini (*sì*), Morelli (*no*), Negherbon (*no*), Nicolini (*non presente*), Oberhauser (*non presente*), Pahl (*nein*), Pellegrini (*no*), Peterlini (*astenuto*), Rella (*sì*), Ricci (*no*), Romano (*no*), Saurer (*non presente*), Sfondrini (*no*), Tarolli (*no*), Taverna (*sì*), Pinter (*non presente*), Tononi (*non presente*), Tretter (*sì*), Tribus (*ja*), Valentin (*nein*), Viola (*sì*).

PRÄSIDENT: Die Abstimmung ist abgeschlossen.

Ich darf das Abstimmungsergebnis bekanntgeben:

Abstimmende:	48
mit Ja haben gestimmt:	21
mit Nein:	26
Stimmenthaltungen:	1

Damit lehnt der Regionalrat diesen Abänderungsantrag ab.

PRESIDENTE: La votazione è conclusa.

Rendo noto l'esito della votazione:

Votanti:	48
voti favorevoli:	21
voti contrari:	26
astenuti:	1

Il Consiglio regionale non approva l'emendamento.

PRÄSIDENT: Wir kommen zum nächsten Änderungsantrag, immer vom Abg. Tonelli, den sich der Abg. Rella zueigen gemacht hat, also Tonelli-Rella. Ich verlese den Änderungsantrag 3 bis:

PRESIDENTE: Passiamo ora al prossimo emendamento del cons. Tonelli che è stato fatto proprio dal cons. Rella. Si tratta quindi dell'emendamento Tonelli-Rella. Leggo ora l'emendamento 3 bis:

3 bis. Die Satzung legt das Abstimmungsverfahren fest. Mit diesem soll gewährleistet werden, daß die Vertreter der Minderheiten in den verschiedenen Körperschaften, Einrichtungen und Betrieben usw. tatsächlich von den Minderheiten gewählt werden und, falls die Minderheiten keine Einigung über einen gemeinsamen Vertreter erzielen, daß die Bewerber die Mehrheit der Minderheiten vertreten.

3 bis. Lo Statuto stabilisce modalità di votazione a garanzia che i rappresentanti delle Minoranze nei vari enti, istituti, aziende, ecc... siano effettivamente scelti dalle Minoranze, e qualora le Minoranze stesse non concordino su un candidato comune, rappresentino la maggioranza delle Minoranze.

PRÄSIDENT: Der Abg. Benedikter hat das Wort... aber vielleicht war das ein Mißverständnis. Das Wort hat also der Abg. Rella zur Erläuterung.

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter... Forse c'è stato un malinteso. La parola al cons. Rella per l'illustrazione.

RELLA: Sarò brevissimo per non ripetere in aula quello che è già stato discusso in Commissione. Annuncio che ritiro il successivo emendamento, comma 3, relativo alle modalità di votazione, perchè sarà regolato in sede di legge elettorale e nell'illustrazione del 3/bis sottolineo l'importanza di questa indicazione del collega Tonelli, che riguarda la garanzia che l'eletto, per conto delle minoranze nei consigli comunali, sia sempre espressione esclusiva della minoranza e che laddove sussistesse il caso di discordanza tra le minoranze nella designazione, l'eletto sia l'espressione della maggioranza delle minoranze.

Cosa significa? Si intende in sostanza evitare che ad eleggere il rappresentante della minoranza sia la maggioranza e cioè una forza politica impropria, si tratterebbe di uno snaturamento.

Per questa ragione mi auguro che questo comma, che è di principio, venga accolto perchè dà una garanzia aggiuntiva a quella del voto limitato.

Ricordo che sulla materia vi è stato notevole contenzioso e che vi è notevole giurisprudenza anche contraddittoria, per cui è bene stabilire nella legge regionale di ordinamento qual è il criterio che deve essere rispettato nella nomina dei rappresentanti delle minoranze.

Ritiro il successivo emendamento, il comma 3.

PRÄSIDENT: Abg. Rella, ich möchte nur, damit es klar ist, auf etwas hinweisen. Wir haben über diesen Punkt auch im Fraktionsführerkollegium geredet und haben eine Einigung gefunden, die nicht in

diesem Absatz steht, sondern auf Seite 11 im Änderungsantrag des Abg. Benedikter, der dann vom Abg. Tribus mitgetragen wird, wo der erste Teil bis zum Wort "voto limitato" dann übernommen werden sollte. Dort steht es auch drinnen und auch über diesen Absatz von Seite 11 bzw. 12 im deutschen Text, die erste Hälfte, bis zu den Worten "mit beschränktem Votum gewählt", dort ist Einigung und da wäre dieser Gedanken festgehalten. Ich möchte nur darauf hinweisen, daß schon eine Einigung in diese Richtung vorliegt. Aber der Abg. Rella möchte auch diesen Absatz zur Abstimmung bringen.

Das Wort hat Assessor Romano.

PRESIDENTE: Cons. Rella, vorrei chiarire una cosa. Abbiamo parlato di questo punto già in sede di collegio di capigruppo e siamo giunti ad un'intesa che non è inserita in questo comma, bensì a pag. 11 all'emendamento del cons. Benedikter, sostenuto anche dal cons. Tribus, dove abbiamo recepito l'emendamento fino alla parola "voto limitato". Nel testo tedesco ciò corrisponde alla pag. 12, fino alle parole "mit beschränktem Votum". Vorrei far presente che su questo punto è stata raggiunta un'intesa. Tuttavia il cons. Rella ora vorrebbe far votare anche questo comma.

La parola all'Assessore Romano.

ROMANO: Volevo intervenire in merito all'emendamento che andremo ad affrontare più avanti, e voglio leggerlo: "Per l'elezione dei componenti le commissioni di cui al comma 4 del presente articolo, ogni volta che il comune deve nominare i componenti di commissione od organismi dell'amministrazione comunale o nominare propri rappresentanti in enti, commissioni ed organismi nelle rappresentanze comunali, sono chiamati a far parte ai sensi di legge, statuto e regolamento anche membri della minoranza etnica o politica in rappresentanza...", cioè l'utilizzo tecnico del voto limitato fa sì che la minoranza sia garantita.

PRÄSIDENT: Wir haben also jetzt den Punkt geklärt. Der Abg. Rella zieht damit den Änderungsantrag zurück, weil darüber ja Einigung besteht.

Jetzt bliebe noch einer bestehen und zwar auf Seite 8 des Abg. Tribus, immer zum Absatz 3. Der ist auch so ähnlich... Auch zurückgezogen. Damit sind die Änderungsanträge zum Art. 4 alle erschöpft.

Bitte, Abg. Benedikter, Sie haben das Wort zum Artikel.

PRESIDENTE: Abbiamo chiarito anche questo aspetto. Il cons. Rella ritira dunque l'emendamento, vista l'intesa raggiunta su questo punto.

Adesso avremmo ancora un emendamento, pag. 8, emendamento del cons. Tribus, sempre sul 3 comma. E questo sarebbe l'ultimo emendamento all'art. 4.

Prego, cons. Benedikter, Lei ha la parola sull'articolo.

BENEDIKTER: Ich möchte jetzt besonders die Trentiner Kollegen, die jetzt da sind, bitten, mir zuzuhören. Da ist nämlich der zweite Absatz drinnen und ich weiß, ihr legt ja großen Wert darauf zu sagen, auch wir haben bei uns im Trentino deutschsprachige Minderheiten. Sie werden nicht großartig sein, aber sie sind da und zwar Lusern einerseits und Fersental andererseits. Jetzt entsteht da ein recht komischer Unterschied zwischen dem italienischen und dem deutschen Text des Art. 4, des Ausschußtextes, den wir selbstverständlich bejahen. Im Absatz 2 heißt es: "Die Satzungen der Gemeinden der Provinz Bozen und der ladinischen Gemeinden des Fassatales haben besondere Bestimmungen zum Schutz der Sprachgruppen nach den Grundsätzen des Artikels 6 der Verfassung und des Autonomiestatutes, genehmigt mit Dekret des Präsidenten der Republik vom 31. August 1972, Nr. 670 sowie der entsprechenden Durchführungsbestimmungen, vorzusehen. Ähnliche Bestimmungen

müssen auch in den Satzungen der deutschsprachigen Gemeinden des Fersentales und Lusern in der Provinz Trient enthalten sein." Ähnliche Bestimmungen müssen auch in den Satzungen der deutschsprachigen Gemeinden des Fersentales und Lusern in der Provinz Trient enthalten sein. Das steht "deutschsprachige Gemeinden". Im Autonomiestatut ist ja immer wieder von "deutschsprachig" die Rede. ...Ich möchte nur, warten, bis der Präsident des Regionalausschusses auch der Sache Aufmerksamkeit schenken möchte. Also im deutschen Text ist die Rede von den "deutschsprachigen Gemeinden des Fersentales und Lusern". Wir wissen, der Bürgermeister von Lusern hat ja umfangreiche und sehr gut ausgearbeitete Denkschriften an alle Regionalräte versandt. Hier ist die Rede von deutschsprachigen Gemeinden, so wie im Pariser Vertrag von "german" die Rede ist. Die Trientner sagen ja, auch sie nehmen am Pariser Vertrag teil, weil sie auch, wenn auch kleine oder winzige deutschsprachige Minderheiten bei sich haben und das Autonomiestatut spricht immer wieder von deutschsprachigen..., im italienischen Text ist schon im Art. 2 von "gruppo linguistico tedesco, italiano, ladino" die Rede. Jetzt taucht auf einmal im italienischen Text das Wort "comuni germanofoni della valle del Fersina e di Luserna" auf. Jetzt ist das nicht die Übersetzung deutschsprachig, wie sie im Pariser Vertrag und wie sie im Autonomiestatut steht? Dort ist von "gruppo linguistico tedesco, italiano e ladino" die Rede, aber nicht von "germanofono, italofono, ladinofono usw." Daher frage ich: Der deutschsprachige Text stimmt mit dem Autonomiestatut und dem Pariser Vertrag überein, der italienische Text aber nicht, weil das Wort "germanofono" ist etwas Neues, das auch anders ausgelegt werden könnte. Nicht ein deutschsprachiges Element, sondern bei "germanofono", wer weiß, man meint da diese Altsprache, diese Überbleibsel, ein Überbleibsel der kimbrischen Sprache... (Unterbrechung) Entweder die Trienter bekennen sich dazu, daß die deutschsprachige Minderheiten haben, die meinetwegen morgen auch die Luserner oder die Fersentaler... (die hören gar nicht zu!)... Es geht darum, ob morgen die Gemeinden Lusern und Fersental sagen können, daß sie aufgrund dieses Artikels im Gemeindestatut bestimmen könnten, daß in der Gemeinde jemand deutsch reden kann, wenn er will und die Gemeindeverordnungen oder sonst auch in deutsch veröffentlicht werden müssen usw. Damit eben die deutsche Sprache gepflegt wird und nicht nur die Alten das Kimbrische, das ist eine aussterbende Sprache, sprechen ebenso wie anscheinend das Fersental. Aber interessant, es interessiert sie nicht.

(Chiedo principalmente ai colleghi trentini presenti in aula di ascoltarmi. Mi riferisco al secondo comma, sapendo quanto per voi sia importante specificare nel testo di legge che anche in Trentino ci sono delle minoranze di lingua tedesca. Non saranno forse numerose, ma ci sono, sia a Luserna che in Valle del Fersina. Ma ora si verifica una strana divergenza tra il testo tedesco e quello italiano all'art. 4, che noi naturalmente condividiamo. Al secondo comma si dice: "Negli statuti dei Comuni della provincia di Bolzano e dei Comuni ladini della Valle di Fassa sono previste specifiche disposizioni a tutela dei gruppi linguistici secondo i principi fissati dall'articolo 6 della Costituzione e dallo Statuto di autonomia, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e dalle relative norme di attuazione. Analoghe disposizioni sono contenute negli statuti dei Comuni germanofoni della Valle del Fersina e di Luserna della provincia di Trento." In tedesco c'è scritto "deutschsprachige Gemeinden". Ed anche nello Statuto di autonomia si parla sempre di "deutschsprachig". Vorrei che anche il Presidente della Giunta mi ascoltasse. Dunque dicevo che nel testo tedesco si parla di comuni tedeschi della Valle del Fersina e di Luserna. Noi sappiamo che il sindaco di Luserna ha inviato un dettagliato memorandum a tutti i consiglieri regionali. Qui si parla di comuni tedeschi; del resto anche l'Accordo di Parigi parla di "german". E i trentini dopotutto sostengono che essi sono parte dell'Accordo di Parigi perché ospitano una piccola minoranza tedesca, così come anche lo statuto difende le minoranze di lingua tedesca...; nel testo italiano all'art. 2 si parla di "gruppo linguistico italiano, tedesco e ladino"; ma ora improvvisamente nel testo italiano si parla di "comuni germanofoni della Val del Fersina e di Luserna". Ma è questa la traduzione di

"deutschsprachig", così come recita l'Accordo di Parigi e lo Statuto di autonomia? Là si parla di "gruppo linguistico tedesco, italiano e ladino" e non certo di "germanofono, italofono, ladinofono". Quindi il testo tedesco corrisponde a quanto specificato nello Statuto e nell'Accordo di Parigi, mentre ciò non avviene per il testo italiano, in quanto la parola "germanofono" è qualcosa di nuovo, forse anche diversamente interpretabile. La lingua potrebbe essere intesa come quel rimasuglio, ovvero ciò che rimane della lingua cimbra ... (interruzione). O i trentini riconoscono di avere delle minoranze tedesche, tra le quali gli abitanti di Luserna e della Valle del Fersina... (quelli non ne fanno parte!)... Si tratta di vedere se un domani i comuni di Luserna e della Valle del Fersina possono decidere nei loro statuti di lasciare parlare tedesco chi lo desidera, oppure che le delibere del comune o altri provvedimenti debbano essere pubblicati anche in tedesco ecc. In tal modo verrebbe curata la lingua tedesca e non sarebbero solo i vecchi a parlare il cimbro (che è poi una lingua in via di estinzione). E' interessante, questo discorso non interessa i consiglieri.)

(Unterbrechung - interruzione)

PRÄSIDENT: Abg. Tretter, Andreotti und Casagrande, der Abg. Benedikter richtet sich laufend an Sie.

PRESIDENTE: Cons. Tretter, Andreotti e Casagrande, il cons Benedikter si sta rivolgendo a voi.

(Unterbrechung - interruzione)

BENEDIKTER: Ich war vor rund einem Jahr in Sardinien, in Cagliari bei einem Kongreß der Vertreter des Partito Sardo d'azione, der Gemeinde- und Provinzvertreter dabei, 500 Leute, wo sie beraten haben, was sie in ihre Statuten, denn sie haben innerhalb eines Jahres diese Statuten verabschieden müssen, und dieser Partito Sardo d'Azione hat seinen Gemeindevertretern gesagt: Gebt in die Statuten hinein, sei es Statuten der Gemeinden, sei es der Provinzen, daß die sardische Sprache als solche gepflegt werden kann und daß sie auch in den Schulen neben der italienischen unterrichtet werden kann. Dort haben die meisten Gemeinden das getan und es ist auch in Kraft getreten. Hier steht z.B. "diamo parità alla lingua sarda". Sie haben es in ihre Statuten aufgenommen, daß die sardische Sprache gleichberechtigt mit der italienischen sein soll. Etwas ähnliches könnte auf Gemeindeebene, nicht auf Provinzebene, sagen: nicht die alte kimbrische Sprache, die ja niemand lernt, die man nicht zumuten kann, daß sie in der Schule unterrichtet wird, weil sie sozusagen eine ausgestorbene Sprache ist, die nur noch von den Alten, die beim Aussterben sind, verstanden wird oder auch zum Teil gesprochen wird. Aber daß sie stattdessen die deutsche Sprache, die sich aus dieser kimbrischen Sprache und aus dem fersentaler Dialekt entwickelt hat, daß sie diese Sprache auf Gemeindeebene einführen dürfen.

Wenn ich den deutschen Text lese, dann ist das klar. Aber wenn ich den italienischen Text mit dem Wort "germanofono" lese, dann ist es nicht klar. Und morgen kann es die Kontrolle des Landesausschusses von Trient so auslegen: nein, ihr dürft wenschon nur das alte Kimbrische, das ausgestorben ist und nur mehr Überbleibsel sind, also diejenigen, die es noch verstehen oder sprechen sind beim Aussterben, nur das darf eingeführt werden, aber nicht die deutsche Sprache. Wenn ihr Trentiner darauf Wert legt, deutschsprachige, wenn auch geringfügige Minderheiten noch zu haben, die ihr im Sinne des Art. 6 der Verfassung oder überhaupt der Europäischen Verfassung aufrecht erhalten wollt - im Rahmen des Europarates gibt es ja eine eigene Einrichtung für die "the lesser used languages", die weniger gebrauchten Sprachen, und im Trentino ist das Deutsche eine "lesser used languages", eine weniger gebrachte Sprache - wenn ihr also Wert darauf legt, eine solche deutschsprachige Minderheit, wie der deutsche Text sagt, zu haben, dann darf man nicht

"germanofono" sagen, sondern "di lingua tedesca" wie es im deutschen Text und wie es im Autonomiestatut heißt, im ursprünglichen Pariser Vertrag heißt es "german speaking element", also immer "german speaking". Im Autonomiestatut steht "gruppo linguistico tedesco oder gruppo di lingua tedesca". Daher bin ich der Ansicht, daß man im Italienischen nicht "germanofono" sagt, sondern vom Deutschen übersetzt "di lingua tedesca", wenn man die deutschsprachige Minderheit, die noch ein altes Dialekt spricht, aber letzten Endes deutscher Sprache ist, aufrecht erhalten. Sonst bedeutet das, daß ihr letzten Endes davon nichts wissen wollt.

(Circa un anno fa mi recai in Sardegna, a Cagliari per partecipare ad un congresso di rappresentanti del Partito sardo d'azione, presenti i rappresentanti di comune e provincia, circa 500 persone, durante il quale si decise che cosa dovesse essere inserito nello Statuto (nel resto d'Italia dovevano approvare lo statuto entro un anno). E il Partito d'azione sardo ha detto ai suoi rappresentanti del comune: inserite anche negli statuti dei comuni e delle province che deve essere curata la lingua sarda e che può essere insegnata anche a scuola accanto alla lingua italiana. Questo lo hanno fatto la maggior parte dei comuni ed è poi entrato in vigore. E si disse "diamo parità alla lingua sarda". Così hanno specificato nei loro statuti che la lingua sarda deve essere parificata alla lingua italiana. Cosa analoga la si potrebbe fare a livello comunale, non a livello provinciale, dicendo: introduciamo a livello comunale al posto della lingua cimbra, la lingua tedesca che si è sviluppata dal dialetto fersinese e che non viene parlata quasi da nessuno e sta morendo.

Orbene, se io ora leggo il testo tedesco, allora ciò è chiaro. Ma se leggo la parola italiana "germanofono", la cosa non è più chiara. E un domani la Giunta provinciale di Trento potrebbe dire: voi potete parlare solo il cimbro; quindi può essere introdotta solo questa lingua che sta morendo e che viene parlata e compresa ancora da pochissimi, non il tedesco. Se per voi trentini è importante avere ancora delle minoranze tedesche sul vostro territorio che volete tutelare ai sensi dell'art. 6 della Costituzione o nell'ambito della Costituzione europea - e all'interno del Consiglio d'Europa c'è un ufficio per "the lesser used languages", le lingue poco usate, e il tedesco in Trentino è una lingua poco usata -, quindi se voi ci tenete ad avere una minoranza di lingua tedesca in Trentino, allora non si potete usare la parola "germanofono", bensì "di lingua tedesca", così come l'Accordo di Parigi parla di "german speaking". Nello statuto di autonomia c'è scritto "gruppo linguistico tedesco" o "gruppo di lingua tedesca". Per questo ritengo che la parola "germanofono" non vada bene, ma debba essere invece sostituita con la traduzione dal tedesco "di lingua tedesca", se si vuole veramente salvare questa minoranza che parla un vecchio dialetto che è pur sempre derivato dalla lingua tedesca. Altrimenti significa che non volete saperne delle vostre minoranze.)

(Assume la Presidenza il Vicepresidente Tretter)
(Vizepräsident Tretter übernimmt den Vorsitz)

PRESIDENTE: Qualcun altro intende intervenire sull'articolo?
La parola al Presidente della Giunta regionale.

ANDREOLLI: Presidente, le considerazioni del collega Benedikter meritano una risposta ed una precisazione.

Le voglio ricordare, collega Benedikter, che in Provincia di Trento tre anni fa fu fatta una legge specifica per creare l'istituto mocheno-cimbro e in quella legge si disse: "a tutela della minoranza linguistica", ed usando questa dizione il governo vistò la legge, quindi è legge della Provincia, dello Stato e tutti sono tenuti a rispettarla ed a farla rispettare.

Per prudenza in questo testo non abbiamo usato quella dizione, ma abbiamo usato "comuni germanofoni della valle", però è chiara l'indicazione. Quindi vogliamo, attraverso questa

proposta, dare la possibilità a quei comuni di autotutelare anche la loro identità etnico linguistica.

Quindi credo che con questa risposta e con questa premessa, che più che fondarsi sullo statuto si fonda su una legge che è comunque legge dello Stato italiano, sia legittimo ed opportuno proporre al Consiglio questa dizione aggiuntiva al testo originario, con pieno accordo dei comuni interessati.

PRESIDENTE: Il cons. Taverna ha chiesto la votazione per appello nominale. Iniziamo con il nominativo del cons. Taverna

BENUSSI: Taverna (*no*), Pinter (*non presente*), Tononi (*non presente*), Tretter (*sì*), Tribus (*astenuto*), Valentin (*ja*), Viola (*sì*), Zendron (*astenuto*), Achmüller (*ja*), Alber (*ja*), Andreolli (*sì*), Andreotti (*sì*), Bolognani (*sì*), Bacca (*sì*), Bauer (*ja*), Bazzanella (*non presente*), Benedikter (*ja*), Benussi (*no*), Berger (*non presente*), Betta (*non presente*), Boato (*sì*), Bolognini (*sì*), Bolzonello (*no*), Brugger (*ja*), Casagranda (*sì*), Chiodi-Winkler (*sì*), Craffonara (*astenuto*), Degaudenz (*non presente*), Duca (*sì*), Durnwalder (*non presente*), von Egen (*non presente*), Feichter (*non presente*), Ferretti (*non presente*), Franceschini (*non presente*), Franzelin-Werth (*non presente*), Frasnelli (*non presente*), Frick (*non presente*), Giacomuzzi (*non presente*), Giordani (*sì*), Grandi (*non presente*), Holzmann (*no*), Hosp (*ja*), Jori (*non presente*), Kaserer (*ja*), Klotz (*ja*), Kofler (*non presente*), Kußstatscher (*non presente*), Leita (*sì*), Levegghi (*sì*), Lorenzini (*sì*), Malossini (*sì*), Marzari (*sì*), Mayr (*nein*), Meraner (*ja*), Micheli (*non presente*), Montali (*no*), Morandini (*sì*), Morelli (*sì*), Negherbon (*sì*), Nicolini (*non presente*), Oberhauser (*non presente*), Pahl (*ja*), Pellegrini (*sì*), Peterlini (*non presente*), Rella (*sì*), Ricci (*sì*), Romano (*sì*), Saurer (*non presente*), Sfondrini (*sì*), Tarolli (*sì*).

PRESIDENTE: Comunico l'esito della votazione per appello nominale:

votanti	46
sì	37
no	6
astenuti	3

Il Consiglio approva.

Art. 5

Potestà regolamentare

1. Nel rispetto della legge e dello statuto, il Comune adotta regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione per gli funzionamenti degli organi e degli uffici e l'esercizio delle funzioni, nonché regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle aziende e degli enti da esso dipendenti.

2. Lo statuto deve prevedere adeguate forme di pubblicità per i regolamenti.

Art. 5

Verordnungsgewalt

1. Die Gemeinde erläßt unter Beachtung der Gesetze und der Satzung Verordnungen über den Aufbau und die Tätigkeit der Einrichtungen und der Mitbestimmungsgremien, über die Tätigkeit der Organe und Ämter und über die Ausübung der Befugnisse; ferner erläßt sie Verordnungen über den Aufbau und die Tätigkeit der Gemeindebetriebe und der von der Gemeinde abhängigen

Körperschaften.

2. Die Satzung hat geeignete Formen der Offenkundigkeit für die Verordnungen vorzusehen.

PRESIDENTE: All'art. 5 è stato presentato un emendamento a firma del cons. Benedikter, che leggo:

"1. Nel rispetto della legge e dello statuto, il Comune adotta regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione per gli funzionamento degli organi e degli uffici e l'esercizio delle funzioni."

1. Die Gemeinde erläßt unter Beachtung der Gesetze und der Satzung Verordnungen über den Aufbau und die Tätigkeit der Einrichtungen und der Mitbestimmungsgremien, über die Tätigkeit der Organe und Ämter und über die Ausübung der Befugnisse.

PRESIDENTE: Il cons. Benedikter ha chiesto la parola per illustrare il proprio emendamento.

BENEDIKTER: Ich habe beantragt, daß der Ausschlußtext "nach Ausüben der Funktionen" aufhört und der nächste Halbsatz "ferner erläßt sie Verordnungen über den Aufbau und die Tätigkeit der Gemeindebetriebe und der von der Gemeinde abhängigen Körperschaften" gestrichen wird. Warum? Weil das ein Sachgebiet betrifft, das in die ausschließliche Zuständigkeit der Provinzen fällt. Die Provinzen haben nämlich ausschließliche Zuständigkeit für die Übernahme öffentlicher Dienste in Eigenverwaltung und deren Wahrnehmung durch Sonderbetriebe - Punkt 19 des Verzeichnisses der Sachgebiete von ausschließlicher Zuständigkeit der Provinzen. Die Provinzen müssen dann mit Gesetz bestimmen, welche Voraussetzungen sie in diesem Falle setzten, damit sich die Gemeinden in ihren Statuten diesbezüglich so frei als möglich äußern können. Umsomehr als hier im Regionalgesetz, Herr Präsident, im Art. 45, sechster Absatz, noch einmal davon die Rede ist. Da sagt die Region in ihrem Gesetz - und ist da ist auch ein Antrag vom Abg. Tribus eingereicht worden, der besonders auf das Statut verweist: "Im Rahmen des Gesetzes werden Ordnung und Tätigkeit der Sonderbetriebe durch das Statut und die Verordnungen geregelt; Ordnung und Tätigkeit der Einrichtungen werden durch das Statut und die Verordnungen der örtlichen Körperschaft geregelt, von der sie abhängen". Abg. Tribus weist darauf hin, daß es das Statut der Betriebe sein muß. Da wird schon gesagt, Herr Präsident, daß die Gemeinden durch Statut auch dieses Sachgebiet regeln sollen, so wie es im Staatsgesetz übrigens vorgesehen ist. Aber das geht gut im Artikel 45, sechster Absatz, aber hier im Art. 5 steht, "die Gemeinde erläßt Verordnungen über den Aufbau und Tätigkeit der Gemeindebetriebe und der von der Gemeinde abhängigen Körperschaften". Es ist meiner Ansicht nach Aufgabe der Provinzen, dies zu regeln. Auch wenn man es nicht sagt, kann sie es selbstverständlich tun; es ist aber richtig, daß dort, wo die Region zuständig ist, die Region das Staatsgesetz übernimmt und wo die Provinz zuständig ist, die Provinz das übernimmt und nicht die Region anstelle der Provinzen.

Deshalb habe ich beantragt, daß man diesen zweiten Teil des ersten Absatzes aufhebt.

(Ho chiesto che il testo presentato dalla Giunta regionale termini con la frase "esercizio delle funzioni" e che la frase successiva "nonché regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle aziende e degli enti da esso dipendenti" venga soppressa. Perché? Perché concerne una materia che ricade nella competenza primaria della Provincia. Le Province infatti esercitano competenza primaria per l'assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di aziende speciali - punto 19 delle materie per cui la Provincia ha la potestà legislativa primaria. Esse debbono quindi fissare con legge i criteri che permetteranno ai Comuni di approntare degli Statuti alquanto flessibili. Tanto più, illustre Presidente, che nella disegno di legge regionale l'art. 45, sesto comma, disciplina proprio tale aspetto, prevedendo che "l'ordinamento ed il funzionamento delle Aziende

speciali sono disciplinati dallo Statuto e dai Regolamenti". Ora il cons. Tribus ha presentato un emendamento con cui si rinvia allo statuto. Cito testualmente: "nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle Aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti dell'ente locale da cui dipendono". Il cons. Tribus nel suo emendamento fa notare che si deve trattare dello Statuto delle aziende speciali. Nel testo della Giunta invece, signor Presidente, sono i Comuni a dover disciplinare tale materia con proprio statuto, come previsto dalla legge di riforma statale. Ciò può essere valido per l'art. 45, sesto comma, ma non per l'art. 5 dove si prevede che "il Comune adotta regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle aziende e degli enti da esso dipendenti". Ritengo infatti che ciò competa alle Province ed anche se non lo si prevede espressamente è ovvio che ciò sia realizzabile, vigendo una legge statale che sancisce tali principi. Sono per questo dell'avviso che laddove la competenza sia riservata alla Regione, sia la Regione a recepire la legge statale, dove invece la competenza spetti alla Provincia, sia la Provincia a esercitarla e non la Regione sostituendosi alla Provincia).

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire sull'emendamento Benedikter? La parola alla Giunta.

ROMANO: Non siamo d'accordo su questo taglio dell'ultima parte dell'articolo proposto dalla Giunta, perchè non vediamo - a parte il discorso della Provincia sul quale non abbiamo nulla da dire - per quale motivo non possiamo lasciare ai comuni questa potestà regolamentare per quanto riguarda gli enti da esso dipendenti.

Noi insistiamo perchè rimanga il testo proposto dalla Giunta così com'è, che poi è il testo licenziato dalla Commissione.

PRESIDENTE: Altri intendono intervenire? Nessuno. Pongo in votazione l'emendamento. Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? Con 2 voti favorevoli, 7 astenuti e tutti gli altri contrari, l'emendamento è respinto.

Qualcuno intende intervenire sull'art. 5? Nessuno. Lo pongo in votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? L'art. 5 è approvato a maggioranza con 3 voti contrari.

CAPO III Organi del Comune

Art. 6 Organi

1. Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.

KAPITEL III Organe der Gemeinde

Art. 6 Organe

1. Organe der Gemeinde sind der Rat, der Ausschuß und der Bürgermeister.

PRESIDENTE: E' stato presentato all'art. 6 un emendamento a firma del cons. Rella, che recita:
"2. Lo Statuto può prevedere l'elezione di un presidente del Consiglio comunale che ne regola le funzioni."

Il cons. Rella intende illustrare l'emendamento? Prego, ne ha facoltà.

RELLA: Sono questioni che saranno definite in sede di statuto comunale, tuttavia ritengo che non sia opportuno limitare con il testo dell'art. 6 originale gli organi del comune al consiglio, alla Giunta, ed al sindaco, escludendo questa ulteriore possibilità. Naturalmente i comuni sono diversi, ci sono i piccoli ed i grandi, e ritengo che nei comuni maggiori la funzione del presidente del consiglio possa essere dinamica e positiva.

Per queste ragioni ritengo che, coerentemente con quanto fatto finora in delega allo statuto della decisione se istituire a Trento, Bolzano, Rovereto, Merano, cioè nei comuni maggiori, la figura del presidente del consiglio sia una facoltà dello statuto. Escludendo di fatto questa previsione la formulazione originale dell'art. 6, ritengo sia opportuno invece consentire al consiglio comunale la decisione da regolamentare in sede di approvazione dello statuto. Quindi diciamo che lo statuto può "prevedere", naturalmente sarà una decisione limitata ai comuni maggiori.

Abbiamo qualche esempio. Il comune di Bari l'ha fatto, ritengo che sia un processo positivo quello di consentire la decisione ai comuni in sede di definizione dello statuto.

La previsione intende consentire questa possibilità, che altrimenti l'articolo così come è formulato rischia di escluderla.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire sull'emendamento il cons. Benedikter.

BENEDIKTER: Der Kollege Rella hat es bereits gesagt und ich wollte nur darauf hinweisen, daß im Statut von Bari im Art. 15 steht: "Der Gemeinderat kann mit 2/3-Mehrheit auf Vorschlag des Bürgermeisters aus seinen Reihen und außerhalb des Ausschusses einen Vizepräsidenten wählen, dem der Bürgermeister die Funktionen des Vorsitzenden des Rates überträgt". Also es ist ein Präzedenzfall da. Es ist in Kraft getreten und es wäre bestimmt gut für das regelrechte Funktionieren der Gemeinderäte, wenn es diesen Ersatz für den Bürgermeister gäbe, wenn er eben verhindert ist.

(Il collega Rella ha testè anticipato il mio intervento e per questo mi limiterò a sottolineare quanto prevede lo Statuto della città di Bari all'art. 15 che recita: "il Consiglio comunale elegge tra le fila dei Consiglieri o al di fuori della Giunta, su proposta del Sindaco e con la maggioranza dei 2/3, un Vicesindaco, al quale il Sindaco trasmette le funzioni di presidente del Consiglio comunale". Per cui c'è un precedente. Tale Statuto è già entrato in vigore e sarebbe senza dubbio positivo anche per un efficiente funzionamento del Consiglio comunale che vi fosse questo sostituto del Sindaco nel caso in cui questi sia impedito a presenziare alle sedute.)

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire sull'emendamento il cons. Kaserer.

KASERER: Ganz kurz, ich glaube, daß es in unseren Gemeinden nicht notwendig ist, daß wir einen Präsidenten wählen. Es ist so, daß der Bürgermeister den Vorsitz führt, und sollte es der Gemeinderat oder der Bürgermeister für notwendig empfinden, dann besteht immer noch die Möglichkeit, daß er seinem Vize den Vorsitz überläßt und deshalb sollen wir die Dinge nicht verkomplizieren und es so lassen, wie wir es bisher gewohnt sind, zu handhaben. Wenn das in Bari gemacht wird, ich glaube nicht, daß uns Bari oder der Süden Italiens unbedingt ein besonderes Beispiel sein müßten.

(Molto brevemente desidero esporre il nostro punto di vista che non riconosce la necessità di eleggere un Presidente del Consiglio comunale. Il Sindaco preside l'Assemblea e se il Consiglio comunale o il Sindaco lo dovessero ritenere utile, allora esiste pur sempre la possibilità di delegare al Vicesindaco le funzioni di presidente dell'Assemblea. Per questo ritengo non sia opportuno

complicare ulteriormente la situazione e sono dell'avviso che non sia necessaria alcuna innovazione a tale riguardo. Se il Comune di Bari prevede tale istituto, non ritengo che Bari o il Sud possano fungere da particolare modello).

PRESIDENTE: Altri intendono intervenire? La parola alla Giunta.

ROMANO: Solamente per dire che non concordiamo sull'emendamento, ma non per una posizione di partito preso, perchè ci sembra che non sia ammissibile, perchè ho qui davanti proprio lo statuto di Bari, il quale dice una cosa completamente diversa, il comma 4 dell'art. 15 dice: "Il consiglio può eleggere, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, su proposta del sindaco, al proprio interno o al di fuori dei componenti della giunta, un vicepresidente - attenzione - cui il sindaco delega le funzioni di presidente dell'assemblea."

Quindi è cosa completamente diversa dal fatto che qui viene previsto che lo statuto prevede un presidente del consiglio, il presidente è il sindaco e poi abbiamo un vicesindaco con funzioni delegate di vicario. Quindi non credo che questo sia ammissibile, in quanto esiste già la figura del vicesindaco, quindi dovremo creare un vicepresidente cui il sindaco delega le funzioni. Abbiamo già la figura del vicesindaco, quindi sarebbe una struttura in più.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'emendamento Rella. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 13 voti favorevoli ed 1 voto di astensione l'emendamento è respinto.

Pongo in votazione l'art. 6. Favorevoli? Contrari? Astenuti? L'articolo è approvato a maggioranza con 2 voti contrari e 6 astenuti.

Art. 7 Consiglio comunale

1. L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei Consiglieri e la posizione giuridica degli amministratori sono regolati dalla legge regionale.

2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

3. I Consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

4. Quando lo statuto lo preveda, il Consiglio si avvale di commissioni costituite nel proprio seno garantendo un'adeguata rappresentanza delle minoranze e, nei Comuni della provincia di Bolzano, il rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 61 dello Statuto. Il regolamento interno del Consiglio determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.

5. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

6. Le sedute del Consiglio e delle commissioni consiliari sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.

Art. 7 Gemeinderat

1. Die Wahl des Gemeinderates, die Dauer seiner Amtszeit, die Zahl seiner

Mitglieder und die Rechtsstellung der Verwalter werden durch Regionalgesetz geregelt.

2. Die Ratsmitglieder treten ihr Amt mit der Verkündung ihrer Wahl an, im Falle des Nachrückens jedoch, sobald der diesbezügliche Beschluß vom Rat gefaßt worden ist.

3. Die Gemeinderäte bleiben bis zur Wahl der neuen Gemeinderäte im Amt, beschränken sich aber nach der Veröffentlichung der Wahlausschreibungskundmachung auf die Verabschiedung dringender und unaufschiebbarer Rechtsakte.

4. Wenn die Satzung dies vorsieht, bestellt der Rat aus den Reihen seiner Mitglieder Kommissionen, wobei eine angemessene Vertretung der Minderheiten und in den Gemeinden der Provinz Bozen die Beachtung der im Artikel 61 des Statutes enthaltenen Bestimmungen zu gewährleisten sind. Die Geschäftsordnung des Rates bestimmt die Befugnisse der Kommissionen und regelt deren Zusammensetzung sowie die Formen der Offenkundigkeit ihrer Arbeiten.

5. Der Bürgermeister ist dazu angehalten, den Rat binnen höchstens zwanzig Tagen einzuberufen, wenn es ein Fünftel der Ratsmitglieder verlangt, und die Angelegenheiten, deren Behandlung verlangt wird, auf die Tagesordnung zu setzen.

6. Die Sitzungen des Rates und der Ratskommissionen sind mit Ausnahme der in der Geschäftsordnung vorgesehenen Fälle öffentlich.

PRESIDENTE: Sono stati presentati alcuni emendamenti. Il primo è a firma del cons. Benedikter e recita:

"1. L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei Consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge regionale."

Intende illustrarlo cons. Benedikter? Prego.

BENEDIKTER: Ganz kurz. Da geht es nur darum, ob man den Text des Staatsgesetzes getreu wiedergibt, wo es heißt: "Die Wahl des Gemeinderates, die Dauer seiner Amtszeit, die Zahl seiner Mitglieder und deren Rechtsstellung werden durch Regionalgesetz geregelt", während da im Text die Worte "und die Rechtsstellung der Verwalter" hineingekommen ist. Die Verwalter haben da überhaupt nichts zu tun. Sie sind ja die Gemeinderäte, d.h. die Rechtsstellung aller Gemeinderäte wird durch Gesetz geregelt. Das Wort "Verwalter" hat hier im Text nichts zu tun. Daher soll es gestrichen werden, denn im Staatsgesetz sind diese Wörter nicht enthalten.

(Sarò molto breve. Si tratta di considerare se riproporre fedelmente la formulazione della legge di riforma statale o meno laddove si dice: "L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei Consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge regionale", mentre il testo formulato dalla Giunta si parla di "posizione giuridica degli amministratori". Gli amministratori non c'entrano. Essi sono i Consiglieri comunali e la posizione giuridica dei Consiglieri comunali viene disciplinata per legge. Quindi le parole degli amministratori sono superflue, e di conseguenza debbono venir soppresse, non essendo previste neppure nella legge di riforma statale).

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'emendamento. Favorevoli? Contrari? Astenuti? L'emendamento Benedikter è approvato a maggioranza con 5 astensioni.

C'è un altro emendamento al comma 4 a firma del cons. Tribus. Lo ritira?

TRIBUS: Ritiro il mio e approviamo quello del cons. Rella.

PRESIDENTE: Il cons. Tribus ritira il suo emendamento al comma 4.

C'è un altro emendamento al comma 4, a firma del cons. Rella, che recita:

"4. Quando lo statuto lo preveda, il Consiglio si avvale di commissioni costituite nel proprio seno garantendo un'adeguata rappresentanza delle minoranze e, nei Comuni della provincia di Bolzano, il rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 61 dello Statuto. Il regolamento interno del Consiglio determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori e la partecipazione agli stessi di esperti esterni al Consiglio."

4. Wenn die Satzung dies vorsieht, bestellt der Rat aus den Reihen seiner Mitglieder Kommissionen, wobei eine angemessene Vertretung der Minderheiten und in den Gemeinden der Provinz Bozen die Beachtung der im Artikel 61 des Statutes enthaltenen Bestimmungen zu gewährleisten sind. Die Geschäftsordnung des Rates bestimmt die Befugnisse der Kommissionen und regelt deren Zusammensetzung sowie die Formen der Offenkundigkeit ihrer Arbeiten und die Teilnahme von nicht dem Gemeinderat angehörenden Fachleuten.

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire? Nessuno. Pongo in votazione l'emendamento Rella. Favorevoli? Contrari? Astenuti? L'emendamento è approvato all'unanimità.

C'è un altro emendamento al comma 4 a firma del cons. Benedikter, che recita:

"4/bis. Per l'elezione dei componenti delle commissioni di cui al comma 4 del presente articolo e ogni volta che il comune deve nominare i componenti di commissioni o organismi dell'amministrazione comunale o nominare propri rappresentanti in enti, commissioni, organismi e nelle rappresentanze comunali sono chiamati a far parte ai sensi di legge statuto a regolamento, anche membri della minoranza etnica o politica, i rappresentanti medesimi sono eletti con voto limitato. In tal caso, ciascun consigliere scrive nella propria scheda un nome solo e sono eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il più anziano di età. Qualora nella votazione non sia risultato eletto alcun consigliere o rappresentante delle minoranze, si sostituisce all'ultimo eletto della maggioranza, il consigliere o rappresentante della minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti."

Qualcuno intende intervenire sull'emendamento del cons. Benedikter? Prego, assessore Romano.

ROMANO: E' stato concordato che l'emendamento Benedikter viene accettato completamente fino alle parole "sono eletti con voto limitato", per cui la Giunta concorda fino a questa dicitura.

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER: Im Text, der bleibt, dort heißt es im italienischen: "a far parte ai sensi di legge statuto a regolamento". Das müßte "o regolamento" heißen. Dann heißt es noch: "anche membri della minoranza etnica o politica". Hier müßte es "e politica" heißen. Im Deutschen ist es richtig. Es gibt Durchführungsbestimmungen zum Autonomiestatut, wo es heißt, daß die politische Minderheit gewahrt werden muß, muß im Verhältnis berücksichtigt werden und es heißt dort: "compatibilmente con la salvaguardia della minoranza etnica". Das steht in den Durchführungsbestimmungen. Also beide, aber die Wahrung der Rechte der ethnischen Minderheiten geht vor.

(Nel testo italiano, laddove recita: "a far parte ai sensi di legge statuto a regolamento" si dovrebbe apportare una modifica dicendo "o regolamento". Inoltre nel periodo che recita "anche membri della minoranza etnica o politica" si dovrebbe sostituire la parola "o" con "e". (nel testo tedesco la formulazione è corretta). A tale riguardo desidero ricordare che esiste una norma di attuazione che prevede "la salvaguardia della minoranza politica compatibilmente con la salvaguardia della minoranza etnica". Per cui nella norma di attuazione di prevede tale salvaguardia;

va comunque osservato che la tutela dei diritti delle minoranze etniche prevale sulla tutela delle minoranze politiche in caso di contenzioso.)

PRESIDENTE: Pregherei l'aula di fare silenzio, perchè è un momento estremamente importante, il Presidente deve segnare tutta una serie di proposte emendative, che poi dovranno essere concordate sia con il proponente, che con la Giunta.

Ha chiesto di intervenire l'assessore Romano.

ROMANO: Per quanto riguarda il discorso di minoranza etnica o politica il massimo che si può accettare è "e/o politica", perchè nel caso di Trento esiste solo minoranza politica e non minoranza etnica, che facciamo? Allora va bene e/o.

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER: Dort wo es keine ethnische Minderheit gibt, ist sie nicht da und braucht nicht berücksichtigt werden, siehe Trentino. Bei uns gibt es ja beides, es gibt die politischen und die ethnischen Minderheiten und beide, so steht es in den Durchführungsbestimmungen, müssen berücksichtigt werden. Nur, wo es sich herausstellt, daß man nicht beide gleich berücksichtigen kann, dann muß die ethnische Minderheit mehr als die politische Minderheit berücksichtigt werden, in Südtirol, aber beide müssen berücksichtigt werden. Im Trentino, wo es keine ethnische gibt, wird sie eben nicht berücksichtigt. Das steht ausdrücklich in den Durchführungsbestimmungen, jedoch wenn ein Konflikt ist, dann hat die ethnische Minderheit den Vorrang.

(Laddove non vi siano delle minoranze etniche non è necessario tutelarle, come ad es. in Trentino. In Alto Adige invece c'è sia la minoranza politica che quella etnica e tale fattispecie deve venir presa in considerazione. Nel caso in cui non si potessero salvaguardare ambedue, la minoranza etnica prevalere sulla politica; in Alto Adige comunque debbono venir tutelate ambedue. In Trentino invece, dove non vi è alcuna minoranza etnica, non sorgerà il problema. Questo è quanto prevede la relativa norma di attuazione, che sancisce anche che in caso di conflitto la minoranza etnica prevale sulla politica).

PRESIDENTE: Dò lettura dell'emendamento del cons. Benedikter al comma 4, così corretto e concordato:

"Per l'elezione dei componenti delle commissioni di cui al comma 4 del presente articolo e ogni volta che il comune deve nominare i componenti di commissioni o organismi dell'amministrazione comunale o nominare propri rappresentanti in enti, commissioni, organismi e nelle rappresentanze comunali sono chiamati a far parte ai sensi di legge statuto o regolamento, anche membri della minoranza etnica e/o politica, i rappresentanti medesimi sono eletti con voto limitato.

BENEDIKTER: Im deutschen Text steht immer "und". Es geht ja darum, wenn im Trentino keine ethnische Minderheit da ist, dann braucht sie ja nicht berücksichtigt zu werden, Herr Assessor Romano. Sonst schaut es so aus, als ob in Südtirol nur die ethnische Minderheit berücksichtigt werden soll. Nein, beide sollen berücksichtigt werden.

(Nel testo tedesco compare sempre "e". Si tratta del fatto che in Trentino non vi sono minoranze etniche e per questo non si ritiene necessario prenderle in considerazione, egregio Assessore Romano. Altrimenti si potrebbe avere l'impressione che in Alto Adige si debba rispettare solamente la minoranza etnica. Al contrario, si debbono tutelare ambedue).

PRESIDENTE: Cons. Benedikter, devo fare una precisazione: l'emendamento è stato da lei presentato in ambedue le lingue ed è chiaro che questa mediazione mi sta bene e allora lei propone "e politica". Va bene alla Giunta?

Leggo le ultime due righe dell'emendamento: "...anche membri della minoranza etnica e politica, i rappresentanti medesimi sono eletti con voto limitato."

Colleghi, vi pregherei di fare silenzio ed attenzione! Chiedo un po' di collaborazione con la Presidenza.

Ha chiesto di intervenire il cons. Kaserer.

KASERER: Ich möchte schon voraussetzen, daß ich bereits vorher den Knopf gedrückt habe...

Zu diesem Absatz hier, der sehr weitgehend erscheint, vor allem deshalb, weil es so ist, daß wenn die Gemeinde irgendwo Vertreter - meinetwegen die Bezirksgemeinschaft -in Körperschaften usw. ernennt, die ethnische Minderheit berücksichtigt wird. Ich bin schon der Meinung, daß es richtig ist, daß vor allem die ethnischen Minderheiten gerecht vertreten sind. Aber es wird schwierig sein, gleichzeitig auch die politische Minderheit im gleichen Ausmaße zu berücksichtigen. Vom Gesetz her ist es doch so, daß die ethnische Komponente, also Vertretung gewährleistet sein muß. Das ist das erste.

Das zweite: Hier steht: "die Mitglieder werden mit beschränktem Votum gewählt". Nun weiß ich nicht, was "beschränkt" genau heißt. ...Ja, ich will keine "beschränkten" Personen wählen. Sondern was heißt das hier, Herr Präsident, und ich möchte hier die genaue Erklärung und je nach dem, wie die Erklärung ausfällt, möchte ich nochmals dazu Stellung nehmen. Wenn "beschränkt" heißt, es sind 5 Leute zu wählen und ich kann 3 Namen aufschreiben, dann ist das auch eine Beschränkung. Wenn "beschränkt" aber heißt, ich darf, wenn 5 Leute zu wählen sind, 1 Namen aufschreiben, dann ist das hier "zu beschränkt".

(Desidero premettere che mi ero iscritto a parlare già prima...)

In merito a questo comma desidero fare alcune considerazioni: in primis mi pare che sia estremamente ampio, soprattutto perché se il Comune nomina dei rappresentanti in enti, e possono essere ad es. le comunità comprensoriali, dove essere garantita la rappresentanza della minoranza etnica. Ritengo quindi che sia corretto sostenere tale principio, ma sarà difficile garantire alla stessa stregua anche la rappresentanza della minoranza politica. La legge prevede che la rappresentanza della componente etnica venga garantita.

Inoltre l'emendamento Benedikter prevede che "i membri vengano eletti con voto limitato". Non comprendo bene cosa si intenda per "limitato". Non vorrei mai eleggere una persona "limitata". Cosa significa limitato in questo caso? Dipenderà della spiegazione che mi verrà data, se interverrò ancora in seguito. Le parole "voto limitato" significano che se debbono venir eletti 5 rappresentanti si possono esprimere tre preferenze, ed in effetti si tratta di una limitazione, o invece significa che posso esprimere una sola preferenza? In questo caso il voto mi pare "troppo" limitato).

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il Presidente della Giunta regionale.

ANDREOLLI: Il voto limitato vuol dire semplicemente che ogni consigliere non può votare un numero uguale alle persone da eleggere e quindi deve essere inferiore. Questa quantità inferiore è decisa dallo statuto o regolamento interno di ogni consiglio comunale, il quale dovrà disciplinare con proprio regolamento interno cosa intende per voto limitato, se uno, due o tre, di solito è una percentuale, si dice un terzo, due terzi dei nomi da eleggere, non si dice mai il numero assoluto, perchè il numero dei membri delle varie commissioni può essere vario, questo è il senso tecnico del voto

limitato, collega Kaserer.

Quindi ogni consiglio comunale, con atti propri interni, deciderà come attuare il numero limitato o con criteri di carattere generale all'interno di regolamenti, o di volta in volta votando prima, ma di solito lo fanno attraverso i regolamenti, quindi è lì che si decide il numero.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire sull'emendamento il cons. Benedikter.

BENEDIKTER: Ich möchte nur den Abg. Kaserer aufklären. Im Staatsgesetz nämlich, über die Zusammensetzung der Kommissionen, Art. 31, ist selbstverständlich nichts drinnen, daß die ethnische Minderheit oder daß die ethnischen Bestandteile des Gemeinderates verhältnismäßig in den Kommissionen vertreten sein sollen. Im Staatsgesetz ist nur von der politischen Minderheit etwas drinnen. Da steht: "Wenn das Statut - die deutsche Übersetzung, die nicht gut ist - im Staatsgesetz dies vorsieht, setzen der Gemeinderat und der Landtag Ausschüsse ein, die sie nach den eigenen Mitgliedern nach dem Proporzsystem wählen. Gemeint ist da nicht das ethnische Proporzsystem, denn das gibt es in Italien nicht, sondern das politische Proporzsystem. Also können wir nicht sagen, bei uns gilt nur das ethnische Proporzsystem, sondern auch das politische, das ja das Staatsgesetz vorsieht. Ich glaube nicht, daß man ausgerechnet bei dieser Gelegenheit den Grundsatz des Staatsgesetzes fallenläßt, der sagt, die Kommissionen, die der Gemeinderat aufstellt, einrichtet, müssen im politischen Verhältnis, der politischen Gruppen des Gemeinderates zusammengesetzt sein, wie es z.B. in ganz Österreich der Fall ist. Die Gemeindeverfassung schreiben das z.B. in ganz Österreich genauso vor.

(Desidero dare alcune spiegazioni al cons. Kaserer. Nella legge di riforma statale sulla composizione delle Commissioni, all'art. 31 non si cita la disposizione concernente la rappresentanza proporzionale nelle commissioni, nelle componenti etniche del Consiglio comunale o nella minoranza etnica. Nella legge di riforma statale si parla solamente di minoranza politica. Infatti essa prevede che quando lo statuto lo prescrive, "...il consiglio si avvale di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale...". Ovviamente non si intende il sistema della proporzionale etnica, bensì politica. Per cui non possiamo dire che nella nostra Provincia valga solamente il sistema della proporzionale etnica, bensì anche quella politica, prevista dalla legge statale stessa. Non ritengo che nella legge regionale si possa semplicemente omettere un principio contenuto nella legge statale, il quale prevede che il consiglio si avvale di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale, come ad es. avviene in Austria.)

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire per la seconda volta il cons. Kaserer.

KASERER: Immer noch zum Absatz 4 des Abg. Benedikter. Es sind mir weitere Bedenken gekommen. Nämlich wenn in der fünften Zeile z.B. hier steht: "Wenn die Gemeinde..." und wahrscheinlich muß der Gemeinderat gemeint sein, denn der Gemeinderat entsend in der Regel diese, aber wenn es um "Organe" geht, dann bin ich nicht einverstanden. Organe sind der Gemeinderat, Gemeindeausschuß usw. ...Abg. Benedikter, ich erlaube mir es so zu lesen, wie es da steht und wie man es als normaler Bürger verstehen kann, was man unter Organe versteht, ansonsten darf ich nicht Organe sagen, sondern wenn es nur allein um Kommissionen geht, dann ist das eines, Kommissionen in der Gemeindeverwaltung usw. Aber wenn es dann um die Vertreter in Körperschaften geht, und dann steht noch einmal Körperschaften und Kommissionen. Es ist jedenfalls von mir aus, für den Normalbürger ein wildes Durcheinander von Kommissionen, Organen und dergleichen mehr geworden, das für einen normalen Menschen so nicht verständlich. Schon deshalb werde ich ganz klar gegen diesen Absatz stimmen. Ob es im Staatsgesetz drinnen ist oder nicht, glaube ich...

(Desidero esprimere alcune perplessità sempre in merito all'emendamento presentato dal cons. Benedikter al comma 4,; alla quinta riga è citato il " Comune" mentre probabilmente si intende il Consiglio comunale, poiché è il consiglio comunale che invia i rappresentanti in commissioni, dicevo all quinta riga si cita il comune e gli "organi". Ma gli organi sono il Consiglio comunale, la Giunta etc... Cons. Benedikter mi permetto di leggere quello che è scritto e mi permetto di osservare quello che capirebbe un normale cittadino leggendo la parola organo, poiché se si tratta solamente di commissioni nell'amministrazione comunale è una cosa, ma se si parla di rappresentanti in enti e poi vengono citati i rappresentanti in enti o commissioni, allora la cosa è diversa. Ritengo che sia difficile per un normale cittadino comprendere questa formulazione che prevede commissioni, organi etc... Per questo motivo voterò contro questo emendamento. Indipendentemente che sia contenuto nella legge di riforma statale o meno).

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'emendamento così corretto. Favorevoli? Contrari? Astenuti? E' approvato a maggioranza con 6 voti contrari e 4 astensioni.

C'è un altro emendamento, a firma del cons. Tribus, che recita:

"4 ter. Il Consiglio è convocato dal Sindaco; l'avviso, con l'elenco dei punti all'ordine del giorno, dev'essere consegnato ai consiglieri, presso la loro dimora o presso il domicilio obbligatoriamente eletto nel comune, almeno dieci giorni liberi prima di quello stabilito per l'adunanza. Nei casi di urgenza, è sufficiente che l'avviso sia consegnato 5 giorni liberi prima. Per tutti i dieci giorni precedenti quello stabilito per la seduta o nei 5 giorni precedenti nel caso di urgenza, deve essere garantito e reso effettivo il diritto di ogni consigliere comunale di esaminare nella sede comunale, nelle ore d'ufficio, gli atti relativi alle singole proposte iscritte all'ordine del giorno."

4 ter. Der Gemeinderat wird vom Bürgermeister einberufen; die Mitteilung mit einem Verzeichnis der Tagesordnungspunkte ist an den Wohnort der Ratsmitglieder oder an den ordnungsgemäß in der Gemeinde erwählten Wohnsitz mindestens zehn sitzungsfreie Tage vor dem Tag der Zusammenkunft zu senden. Im Dringlichkeitsfalle genügt es, die Mitteilung fünf sitzungsfreie Tage vorher zu übermitteln. An den zehn vor der Sitzung oder im Dringlichkeitsfall fünf vorhergehenden Tagen muß das Recht jedes Gemeinderatsmitgliedes gewährleistet und durchführbar sein, in der Gemeinde während der Amtsstunden, die Unterlagen der einzelnen Tagesordnungspunkte zu prüfen.

PRESIDENTE: Colleghi, vi prego di fare silenzio, abbiamo concordato di proseguire i lavori fino alle ore 20.00.

La parola al cons. Tribus.

TRIBUS: Herr Präsident! Eigentlich wollte ich diesen Änderungsantrag zurückziehen. Aber nachdem ich jetzt ungefähr mitgekommen habe, wie die Volkspartei wählt, wenn es darum geht, daß wirklich eine winzige Schutzklausel der politischen Minderheit eingebaut wird, muß man wirklich darauf bestehen, daß alles geregelt wird. Wenn das der Ton ist, der die Musik macht, lieber Abg. Kaserer und lieber Fraktionssprecher Brugger, ich meine, die Abänderung zum Absatz 4, die ist gestern noch vereinbart worden. Irgendwer von eurer Partei hat dort ja mitgemischt und heute entdeckt der Abg. Kaserer aus heiterem Himmel, daß er uns sein Volk das nicht versteht und folglich muß er dagegen sein. Es ist der einzige Artikel. Wir haben auf die anderen verzichtet und man hat gesagt, das wird alles im Absatz 4 von Artikel 7 geregelt. Kommt der Artikel 7, stimmt man dagegen. Also schöner Respekt und schöner Takt! Deshalb kann ich den Absatz 4 ter nicht mehr zurückziehen, weil da geht es darum, zumindest eine Garantie zu haben, wenn man und wie man eingeladen werden soll. Weil dieses Spiel, alles vom Statut, ist mittlerweile ein Bluff. Deshalb müssen und wollen wir darauf bestehen, daß auch die Einberufungsmodalitäten einer nicht außerordentlichen und nicht außergewöhnlichen

Gemeinderatssitzung, die außergewöhnliche wird dann im Absatz 5 geregelt, daß auch diese geregelt wird, daß man 10 Tage Zustellungstermin vorsieht und daß fünf Tage vorher in sämtliche Unterlagen Einsicht genommen werden kann, um so eigenwillige Prozeduren zu vermeiden, die natürlich auch hier bereits anklingen. Wenn man von heute auf morgen eine Sitzung einberufen wird und die Gemeinde zugesperrt ist, sodaß man die Akten nicht lesen kann, dann entspricht dies der Art und Weise, wie ihr offensichtlich zu regieren gewohnt seid.

Um das zu vermeiden, würden wir großen Wert darauf legen, daß das geregelt wird, weil Demokratie offensichtlich für viele der Volkspartei noch ein Optional ist.

(Signor Presidente, inizialmente volevo ritirare questo emendamento, ma poi sentita la posizione della Südtiroler Volkspartei in merito ad una piccola clausola di tutela delle minoranze politiche, mi trovo costretto ad insistere sul fatto che tutto venga disciplinato a priori. Se questo è l'atteggiamento della SVP, caro cons. Kaserer e caro capogruppo Brugger dopo aver concordato l'emendamento all'art. 4, allora debbo rilevare che qualcuno del vostro partito ha cambiato le carte in tavola. Oggi improvvisamente il collega Kaserer scopre che il suo popolo non capisce i termini contenuti nella legge regionale, e che per questo ritiene di dover votare contro questo emendamento. Desidero ricordare che è l'unico che abbiamo mantenuto, avendo ritirato tutti gli altri: è stato concordato che tutto veniva dal comma 4 dell'art. 7 e non appena viene trattato l'art. 7 la SVP vota contro quest'emendamento. Avete uno strano modo di intendere il rispetto degli accordi presi! Per questo non ritirerò neppure l'emendamenti all'art. 7 comma 4 ter, poiché si tratta di ottenere un garanzia per la forma di convocazione, poiché questo gioco di lasciare ampio spazio allo statuto è un bluff. Insisto quindi sulla necessità di disciplinare le modalità di convocazione del Consiglio comunale in seduta ordinaria e straordinaria; per la convocazione di una seduta straordinaria si rimanda la disciplina al comma 5, prevedendo un termine di dieci giorni per la notifica della convocazione ed il termine di 5 giorni prima dell'adunanza per esaminare tutti i documenti, onde evitare procedure così bizzarre che però pare siano state introdotte anche nel testo regionale. Se si convoca una seduta dall'oggi al domani, può succedere ad es. che il Municipio sia chiuso e che non si possano esaminare gli atti relativi alla proposta iscritta all'ordine del giorno. E questo è sicuramente il modo con cui siete abituati a governare...

Per evitare che questo succeda, chiediamo quindi che le modalità di convocazione vengano disciplinate con legge regionale, poiché a quanto pare la democrazia è per la Volkspartei ancora un optional).

PRESIDENTE: Collegli, comunico all'aula che appena approvato questo articolo chiuderò i lavori del Consiglio.

Qualcuno intende intervenire sull'emendamento? La parola al cons. Rella.

RELLA: Attendo segnali dalla Giunta, nell'auspicio che sia disponibile ad approvare, eventualmente modificando questo testo, una norma che garantisca in legge le delicate modalità minime di garanzia per la convocazione del consiglio comunale e la predisposizione degli atti. Attendo segnali nel senso che considero la questione molto delicata e su questa intendo intervenire nel merito.

Siccome poco fa abbiamo votato con esito negativo un emendamento che prevedeva di garantire una certa modalità di approvazione dello statuto e siccome adesso è stabilito che con unica votazione finale è approvabile l'atto fondamentale, storico, di regolamentazione della vita del comune con la maggioranza del 51%, sta di fatto che con la legge così come è formulata in 100 comuni dell'Alto Adige almeno un solo partito può approvato lo statuto.

Se nella prima votazione non viene raggiunto il quoziente dei due terzi, si passa a due successive votazioni, che con maggioranza assoluta, quindi con il 51% si approva lo statuto, cioè l'atto

fondamentale che regolerà la vita, il modo di essere, l'essenza del comune. Questo è stato stabilito.

Allora vengono demandate allo statuto le questioni più delicate che riguardano il funzionamento del comune, tra queste il funzionamento del consiglio comunale e per il funzionamento del consiglio comunale le modalità e i termini di convocazione, nonché i termini di predisposizione degli atti.

Ora chi ha svolto la funzione di assessore agli enti locali, in sede tutoria, ha dovuto affrontare infinite volte il problema della regolarità o meno degli atti predisposti per le sedute consiliari, ha dovuto affrontare infinite volte le sentenze apertesesi tra i consiglieri comunali che hanno presentato ricorso e il comune che non ha predisposto gli atti nei 7 giorni precedenti la seduta, ovvero nei 5 giorni.

Collega Tribus, non sono d'accordo con i 10 giorni e rispettivamente i 5, mi sembrano troppi, in via d'urgenza il consiglio può essere predisposto con 48 ore di margine, 2 giorni potrebbero essere sufficienti, 7 giorni per l'ordinario, anche 5 giorni possono essere sufficienti per l'esame degli atti e 10 potrebbero essere troppi, però bisogna stabilire un limite, perchè se noi demandiamo allo statuto anche in Trentino, laddove si vota con la maggioranza in circa 100 comuni e la maggioranza assegna 4 quinti dei seggi alla maggioranza, ci sarà una sola forza politica che approverà lo statuto e non ci sarà dialettica e siccome non si vota sui singoli articoli c'è un ricatto che va sul voto finale.

Allora guai a noi se di fronte a questa situazione non mettessimo un paletto che garantisca le modalità di convocazione del consiglio e la predisposizione degli atti, che è un dei campi nei quali maggiore è stata la conflittualità ed il contenzioso. Vi sono notevoli sentenze per stabilire se valgono i giorni feriali o i giorni festivi, se i giorni devono essere consecutivi oppure anche interrotti dalla festività e così via.

Invito la Giunta regionale a prestare attenzione ad aspetti come questi, perchè altre volte ci siamo trovati in quest'aula a dire: attenta Giunta regionale, questa è una questione delicata! Badate, non forzate, perchè non finisce bene! E ci siamo ritrovati con leggi respinte dal Governo, con guai, con mancata copertura finanziaria e così via.

Allora con saggezza, con modestia, senza presunzione, sostengo l'emendamento del collega Tribus, invocando un'eventuale sospensione per verificare se esiste la possibilità di un'intesa sui termini, per accorciare i 10 in 7 giorni, perchè sono sufficienti, rispettivamente per l'urgenza bastano 48 ore, non i 5 giorni, però bisogna porre un paletto a garanzia del funzionamento delle istituzioni. Se noi lo lasciamo allo statuto, con la reiezione dell'emendamento che è stata fatta poco fa, che prevedeva la possibilità di votare sui singoli articoli, c'è il rischio che in sede di ricatto finale con il voto unico sullo statuto, questa cosa venga compromessa.

Ritengo che questa sia la sede in cui correggere questo errore, magari modificare introducendo questo emendamento. Chiedo se è necessaria la sospensione della seduta per 10 minuti, per ragionare seriamente su questo argomento e trovare la misura giusta dei termini.

Attendo il segnale e quindi mi riservo di intervenire nuovamente.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire sull'emendamento la cons. Klotz.

KLOTZ: Auch mir erscheint dieser Antrag sehr wichtig und zwar besonders eben aus der Sicht der politischen Minderheiten, der Opposition, weil wir aus der Erfahrung unserer eigenen Gemeinderäte wissen, daß Einladungen sogar verschlampt werden. Also auch das ist manipulierbar, wenn man beispielsweise ein sehr aufmerksames Oppositionsmitglied des Gemeinderates nicht im Saal haben will, dann kann man sogar mit den Einladungen manipulieren. Infolgedessen müssen wir bei der Erfahrung - meinem Bruder beispielsweise in der Gemeinde Sankt Leonhard im Passeiertal ist so etwas bereits widerfahren, also sprechen wir hier aus Erfahrung, deshalb in der Situation, die in sehr vielen

Gemeindestuben Südtirols herrscht, muß man diese Selbstverständlichkeit besonders festschreiben und auch dafür Sorge tragen, daß die Einsehbarkeit der Akten gewährleistet wird. Unsere Gemeinderäte müssen darum streiten. Das muß man sich einmal vorstellen, daß sie Einsichtnehmen können und wir reden gar nicht jetzt von der Möglichkeit zu Kopieren oder sich Abschriften zu besorgen. Aber das wird natürlich auch kommen, aber es ist auch hier die Rede von der Einsicht in die Tagesordnungspunkte. Was die Zeiten anbelangt, Kollege Rella, vielleicht hast Du Recht, aber in den meisten Gemeinden Südtirols könnten diese Fristen ja auch ausreichen, denn es finden nicht so viele Gemeinderatssitzungen statt und ich glaube, da können sich die Gemeinden schon dahintersetzen, daß sie eine entsprechende Zeitspanne einhalten. Denn unsere Gemeinden haben viele entlegene Fraktionen. Die Gemeinderatsmitglieder wohnen also teilweise in Fraktionen, in die die Post nicht jeden Tag gebracht wird, in die die Post oft nur jeden zweiten Tag oder einmal in der Woche gebracht wird, wo solche Akten nicht unbedingt täglich zustellbar sind. Infolgedessen glaube ich, daß man schon Rücksicht darauf nehmen sollte. Mir erscheinen die 5 Tage ausreichend, von unserer Situation.

(Anch'io sono dell'avviso che tale richiesta sia molto importante soprattutto dal punto di vista delle minoranze politiche, dell'opposizione, poiché l'esperienza dei nostri Consiglieri comunali ci insegna che spesso anche gli avvisi di convocazione vanno persi. Anche l'invio di una convocazione può essere manipolato. Se ad es. non si vuole avere in aula un attento membro dell'opposizione, si possono addirittura manipolare gli avvisi. A mio fratello che vive nel comune di San Leonardo in Passiria è successo qualcosa di analogo, per cui se facciamo queste affermazioni, sono sicuramente motivate. Ritengo quindi, stante alle situazione di numerosi Comuni dell'Alto Adige, che quest'aspetto considerato cosa ovvia venga invece disciplinato e che si provveda a garantire la possibilità esaminare gli atti. Sappiamo infatti che i nostri Consiglieri comunali debbono spesso litigare per poterlo fare. Per non parlare della possibilità di fare delle fotocopie. Anche questi aspetti verranno analizzati, ma ora stiamo discutendo della possibilità di esaminare gli atti relativi agli ordini del giorno. Per ciò che concerne i termini di convocazione, collega Rella, forse hai ragione, ma nella maggior parte dei Comuni dell'Alto Adige sarebbero sufficienti, poiché non vi sono così tante sedute comunali e ritengo che i comuni possano adoperarsi per rispettare i termini previsti. I nostri Comuni hanno molte frazioni tra loro distanti. I Consiglieri comunali in parte abitano in frazioni in cui la posta viene distribuita ogni due giorni o forse una volta alla settimana e dove simili atti non sempre sono notificabili. Comunque data la nostra situazione, ritengo che il termine di 5 giorni sia sufficiente.)

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il Presidente della Giunta.

ANDREOLLI: Grazie, signor Presidente. Solo per una spiegazione, che abbiamo dato anche ieri sera in Commissione.

Capisco che le opinioni sono diverse, però mi sembra che ci sia una certa logica nel ragionamento che abbiamo proposto ieri sera. La convocazione normale è del sindaco ed è logico e naturale che il sindaco faccia parte della maggioranza, allora la preoccupazione del cons. Rella dice: penso ai casi estremi in 100 comuni dell'Alto Adige dove un partito ha la stragrande maggioranza assoluta e quindi se questo problema lo affidiamo allo statuto sarà quella maggioranza che decide e la minoranza non sarà in grado di determinare questa data.

Diamo per scontato che possa accadere questo, diciamo come in molte altre cose ancor più importanti di queste lo statuto sia l'organo che decide questo, mi sembra invece giusto dire che con legge si tuteli la minoranza del consiglio, laddove può essere talmente esigua da non poter incidere nella formulazione dello statuto.

La tutela della minoranza qual è? Che in base alla legge oggi vigente e anche quella nuova le minoranze, entro un certo numero, hanno titolo a chiedere la convocazione del consiglio

comunale. Va bene? Ora mi preoccupo di questo, allora è giusto che noi fissiamo in legge le date entro cui, nell'ipotesi le minoranze chiedono la convocazione, siano tutelate e abbiamo accettato la proposta del cons. Benedikter, che era mediativa, di 15 giorni. Allora mi pare che ci sia una logica nel ragionamento complessivo, il sindaco convoca in via ordinaria il consiglio, se lo fanno le minoranze quella data sia definita dallo statuto; abbiamo un attimo di fiducia in questi consigli comunali nel fare i loro statuti, altrimenti continuiamo a dire: finalmente l'autonomia statutaria è data ai comuni e poi quando si tratta di esercitarla la pietrificiamo nella legge e non lasciamo la libertà di decidere.

Tuteliamo la minoranza, fissando in legge la data, in modo che questa minoranza, se non ha la forza sufficiente da far valere le proprie ragioni nella formulazione dello statuto, venga protetta dalla legge regionale. Mi sembra che ci sia un ratio, può essere non accettata, però mi sembra di venire incontro anche al collega Rella, laddove giustamente si preoccupa della tutela delle minoranze, anche in Alto Adige, dove possono magari essere esigue. Grazie.

PRESIDENTE: Qualcun altro intende intervenire sull'emendamento? Cons. Rella.

RELLA: Ritengo, signor Presidente del Consiglio, che la questione sia di estrema delicatezza. La norma proposta non prevede le modalità di convocazione del consiglio, non si sa se sarà il sindaco, la giunta, il consiglio nel suo insieme che si autoconvoca, se sarà il Commissario del Governo, lo stabilirà lo Statuto.

La cosa delicata, stabilito il fatto che normalmente la convocazione del consiglio avviene per delibera della giunta comunale, la quale programma i lavori del consiglio e predispone gli atti e il sindaco esercita solo la funzione della notificazione dell'avviso e solo in sede di urgenza, quindi straordinaria, il sindaco provvede a convocare in proprio il consiglio comunale, proprio perchè c'è bisogno di predisporre un programma di lavoro del consiglio, per questa ragione la competenza è della giunta e, regola fondamentale, i consiglieri devono essere adeguatamente edotti circa gli argomenti che sono in discussione, in quanto in mancanza di questa preventiva possibilità di istruzione degli atti, di esame e di informazione, la seduta può essere invalidata, dunque c'è un'estrema delicatezza nella materia.

Non vorrei che ci capissimo male sul ruolo dello statuto. Il ruolo fondamentale dello statuto è quello di stabilire il modo di essere della comunità retta da un consiglio comunale, questa è la legge 142 che riguarda i comuni e non i consigli comunali, Presidente Andreolli, ci ho lavorato per anni sulla 142 a Roma, a favore della 142, è la legge che riguarda il funzionamento dei comuni, entità territoriale, sociale, di popolazione e così via, sopra la quale esiste la Provincia, la Regione e lo Stato, non riguarda solo il funzionamento del consiglio comunale, però la parte relativa al consiglio comunale è estremamente delicata.

Allora lo statuto ha una valenza ampia, nei 62 articoli trattiamo di molte cose; di partecipazione, di referendum, di modalità di essere di una comunità, del frazionamento del territorio e così via. Per quanto riguarda il funzionamento del Consiglio bisogna mettere un paletto minimo.

Per capirci, Presidente, si tratta di stabilire un limite minimo sotto il quale non si può andare. La collega Klotz faceva rilevare come in talune realtà della nostra regione vi sono delle difficoltà da parte di consiglieri comunali di accesso alla sede municipale e di controllo degli atti, è un problema reale, in quel caso lo statuto dirà: non mi bastano 5 giorni minimi, ma devono essere 10. I giorni dovranno essere consecutivi e liberi, oppure comprensivi della giornata festiva nella quale il municipio è chiuso a chiave e non esiste né il segretario comunale, né nessuno che mette a disposizione gli atti; la norma attuale prevede che vale come termine di calendario anche la giornata festiva, in cui il consigliere comunale non può accedere al municipio e non può prendere dunque visione degli atti.

Quindi la questione è delicata. Presidente, noi dovremmo con molta saggezza stabilire che la convocazione ordinaria deve essere fatta con preavviso minimo di giorni 5, poi lo statuto

stabilirà anche termini diversi, e quella d'urgenza con 48 ore di anticipo, consecutive e libere, oppure - sono per questa soluzione - anche non consecutive, ma di giornate utili, libere, non festive con il municipio chiuso. Stabilito questo sarà poi lo statuto a regolare tutta la parte successiva, di variazione, di maggior termine e così via, però ci vuole questo paletto...

PRESIDENTE: Consiglieri, sono le ore 19.43, mi pare di aver capito che la richiesta che ha formalizzato prima il cons. Rella, di sospendere i lavori 5 minuti per potersi chiarire con la Giunta, sia accettabile.

Chiudo la seduta, dando la possibilità alla Giunta ed al collega Rella di potersi incontrare.

Ricordo ai consiglieri che ci riconvocheremo il giorno 20 ottobre.
La seduta è tolta.

(ore 19.44)